

STUDIO PIZZANO
CONSULENZA TRIBUTARIA
SOCIETARIA ED ENTI SPORTIVISETTIMANA
FISCALE

NUMERO

34

2026

Rassegna settimanale di informazione e approfondimento tributario, societario e professionale

ANNO I • NUMERO 34

SETTIMANA 17 - 21 AGOSTO 2026

EDIZIONE DIGITALE • WWW.STUDIOPIZZANO.IT

★ IL PRIMO PIANO • ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

Decadenza accertamento ammortamenti: il termine correrà dal primo anno

Decadenza accertamento ammortamenti: con il correttivo Omnibus il termine decorrerebbe dalla dichiarazione in cui è dedotta la prima quota. Novità dal 2027.

IL PUNTO di partenza è la sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 8500, depositata il 25 marzo 2021. Il principio affermato in quella sede è che, quando la contestazione di un componente di reddito a efficacia pluriennale riguarda non l'errato computo della singola quota dedotta, ma il fatto generatore e il presupposto costitutivo del componente, la decadenza dell'amministrazione finanziaria va misurata, ai sensi dell'art. 43 del DPR 600/73, sul termine per rettificare la dichiarazione nella quale la singola quota è stata indicata. Non conta, quindi, la dichiarazione del periodo d'imposta in cui il costo è stato sostenuto e...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Imprese, società di capitali e titolari di reddito d'impresa con beni strumentali ammortizzabili.

Quadro Normativo: Schema di D.Lgs. Correttivo e giurisprudenza consolidata.

Rischio Operativo: Imputazione presuntiva di utili e rettifiche a catena.

Azione di Studio: Conservare la documentazione probatoria oltre 5 anni per i beni pre-2027 e tracciare la prima quota dedotta per i nuovi beni.

Audit Preventivo: Assistenza dello Studio per la verifica delle delibere e dei conti.

ANALISI INTEGRALE E QUADRO NORMATIVO

CONTINUA A PAGINA 3 →

L'OSSERVATORIO DELLO STUDIO
di Sabatino Pizzano

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Iva enti associativi:
l'esclusione resta in vigore
fino al 2036

Per l'Iva enti associativi il calendario è cambiato in modo radicale e la circolare 7/E del 7 agosto 2026 sulla riforma dello sport ne prende atto, ragionando sul testo dell'art. 4 quarto comma del decreto Iva oggi vigente. Il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione per le operazioni rese dagli enti associativi ai propri soci, previsto dall'art. 5 comma 15-quater del D.L. 146/2021 e più volte rinviato, si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2036: lo dispone l'art. 6 del D.Lgs. 4 dicembre 2025 n. 186. Non è un dettaglio di tecnica normativa: significa che l'assetto...

L'ANALISI A PAGINA 11 →

I PRINCIPALI FOCUS TEMATICI DELLA SETTIMANA

APPROFONDIMENTI E CASI PRATICI

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

Rottamazione quinquies: rate saltate, tempo fino al 30 settembre

Chi ha aderito alla rottamazione-quinquies scegliendo il pagamento rateale e non ha versato la prima rata entro il 31 luglio 2026 non è automaticamente decaduto dalla definizione agevolata. La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), all'articolo 1, comma...

SEGUE A PAGINA 6 →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

Incertezza normativa: le sanzioni si disapplicano solo su domanda

Quando una norma tributaria si presta a più interpretazioni, anche un contribuente in buona fede può finire per applicarla in modo che poi l'amministrazione finanziaria considera errato. In questi casi la legge prevede una via d'uscita dalle sanzioni, non dall'imposta: la...

SEGUE A PAGINA 9 →

FISCO & AGGIORNAMENTI

Affitti brevi: la biancheria non trasforma la locazione in impresa

Mettere a disposizione degli ospiti di un affitto breve lenzuola di ricambio, asse e ferro da stiro, asciugacapelli, aria condizionata, wifi e carta igienica non rende imprenditoriale l'attività svolta. Lo ha stabilito il giudice di pace di Sorrento in una recente...

SEGUE A PAGINA 14 →

RASSEGNA NORMATIVA & ALTRI APPROFONDIMENTI DEL NUMERO

GUIDA RAPIDA ALLE PAGINE INTERNE

FISCO & IMPOSTE PAG. 17

Scoperta imprenditoriale II: 505 milioni per la ricerca industriale nel Mezzogiorno

FISCO & IMPOSTE PAG. 28

Ritenute subite per errore dai forfetari: rimborso o recupero in dichiarazione

FISCO & IMPOSTE PAG. 38

TARI, la dichiarazione iniziale diventa legge: novanta giorni dall'evento

FISCO & IMPOSTE PAG. 20

Investimenti sostenibili 4.0, domande dal 6 ottobre per le PMI del Sud

FISCO & IMPOSTE PAG. 31

Modello Redditi SP e iperammortamento: dove indicare la maggiorazione

FISCO & IMPOSTE PAG. 41

Differenza da recesso deducibile anche se il socio uscente non paga imposte

FISCO & IMPOSTE PAG. 22

Quarto correttivo riforma fiscale: le novità meno note del decreto 148/2026

FISCO & IMPOSTE PAG. 33

Riforma tributi locali e giustizia tributaria: le nuove regole dal 12 agosto 2026

FISCO & IMPOSTE PAG. 44

Interpello disapplicativo e riporto perdite: resta possibile dopo la riforma IRES

FISCO & IMPOSTE PAG. 25

Tax credit cinema: se manca in dichiarazione il credito rischia la decadenza

FISCO & IMPOSTE PAG. 36

Superbollo esenzione regionale non basta più, serve una legge statale

FISCO & IMPOSTE PAG. 46

Note di variazione IVA: termine a due anni, ma non per tutte le ipotesi

MACRO-AREE TRATTATE:

ACCERTAMENTO: 3 • SPORT & ASD: 1 • FISCO & IMPOSTE: 15 • IMPRESE & SOCIETÀ: 5 • LAVORO & PREV.: 1

■ AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI

Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il Quotidiano Fiscale e l'edizione settimanale de La Settimana Fiscale con dossier in PDF.



ISCRIVITI GRATIS →

STUDIO SABATINO PIZZANO
Dottore Commercialista • Revisore Legale e della Sostenibilità
ODCEC Avellino N. 1012/A • P.IVA: IT02754810642

SEDI DELLO STUDIO
Avellino: C.da Pennini, 92/D (su appuntamento)
Venticano: Via Sant'Alessio, 5 (su appuntamento)
Tel. 0825 123456 • info@studiopizzano.it

REDAZIONE & CANALI
Blog Ufficiale: www.studiopizzano.it
Newsletter Settimanale e Quotidiana
Riproduzione riservata © 2026

Indice Generale del Settimanale

Guida ragionata e rinvio ipertestuale a tutti gli approfondimenti del numero

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

3 APPROFONDIMENTI

Decadenza accertamento ammortamenti: il termine correrà dal primo anno	PAG. 3
Rottamazione quinquies: rate saltate, tempo fino al 30 settembre	PAG. 6
Incertezza normativa: le sanzioni si disapplicano solo su domanda	PAG. 9

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

1 APPROFONDIMENTI

Iva enti associativi: l'esclusione resta in vigore fino al 2036	PAG. 11
---	---------

FISCO & AGGIORNAMENTI

4 APPROFONDIMENTI

Affitti brevi: la biancheria non trasforma la locazione in impresa	PAG. 14
Scoperta imprenditoriale II: 505 milioni per la ricerca industriale nel Mezzogiorno	PAG. 17
Investimenti sostenibili 4.0, domande dal 6 ottobre per le PMI del Sud	PAG. 20
Quarto correttivo riforma fiscale: le novità meno note del decreto 148/2026	PAG. 22

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

11 APPROFONDIMENTI

Tax credit cinema: se manca in dichiarazione il credito rischia la decadenza	PAG. 25
Ritenute subite per errore dai forfetari: rimborso o recupero in dichiarazione	PAG. 28
Modello Redditi SP e iperammortamento: dove indicare la maggiorazione	PAG. 31
Riforma tributi locali e giustizia tributaria: le nuove regole dal 12 agosto 2026	PAG. 33
Superbollo esenzione regionale non basta più, serve una legge statale	PAG. 36
TARI, la dichiarazione iniziale diventa legge: novanta giorni dall'evento	PAG. 38
Differenza da recesso deducibile anche se il socio uscente non paga imposte	PAG. 41
Interpello disapplicativo e riporto perdite: resta possibile dopo la riforma IRES	PAG. 44
Note di variazione IVA: termine a due anni, ma non per tutte le ipotesi	PAG. 46
Fatture a cavallo d'anno: il registro sezionale per anticipare la detrazione Iva	PAG. 49
Apertura della partita IVA in regime forfettario: come compilare il modello AA9/12	PAG. 52

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

5 APPROFONDIMENTI

Correzione errori contabili: il nodo del limite temporale	PAG. 55
Costi per il personale (voce B9): salari, TFR e oneri sociali	PAG. 57
Come avviare attività di impresa di pulizia: requisiti, adempimenti e reverse	PAG. 60
Imballaggi compostabili obbligatori: le regole per ortofrutta e ristorazione	PAG. 63
Snc revocabile amministratore che non presenta il rendiconto ai soci	PAG. 65

LAVORO & PROFESSIONI

1 APPROFONDIMENTI

Differenziali positivi dei crediti d'imposta: la versione definitiva e l'effetto sui contributi	PAG. 69
---	---------

Decadenza accertamento ammortamenti: il termine correrà dal primo anno

Decadenza accertamento ammortamenti: con il correttivo Omnibus il termine decorrerebbe dalla dichiarazione in cui è dedotta la prima quota. Novità dal 2027. Il punto di partenza è la sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 8500, depositata il 25 marzo 2021. Il principio affermato in quella sede è che, quando la contestazione di un componente di reddito a efficacia pluriennale riguarda non l'errato computo della singola quota dedotta, ma il fatto generatore e il presupposto costitutivo del componente, la decadenza dell'amministrazione finanziaria va misurata, ai sensi dell'art. 43 del DPR 600/73, sul termine per rettificare la dichiarazione nella quale la singola quota è stata indicata.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

ACCERTAMENTO FISCALE.

Norme chiave

Art. 43, comma 1-bis, D.P.R. 600/1973, L. 111/2023, D.Lgs. Correttivo 2026.

A chi si applica

Imprese, società di capitali e titolari di reddito d'impresa con beni strumentali ammortizzabili.

Azione richiesta

Conservare la documentazione probatoria oltre 5 anni per i beni pre-2027 e tracciare la prima quota dedotta per i nuovi beni.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Il termine di accertamento dei componenti a deduzione pluriennale decorrerà dalla dichiarazione del primo anno di deduzione (novità correttivo Omnibus dal 2027).
- 💡 **Impatto operativo:** Superamento degli accertamenti perenni sui nuovi cespiti: dopo 5 anni dalla prima dichiarazione l'intero piano di ammortamento non è più contestabile nel presupposto.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: per i beni acquistati fino al 2026 continuano ad applicarsi i termini per ciascuna annualità dedotta, con obbligo di conservazione documentale prolungata.

PERCHÉ LA QUESTIONE È NATA: LE SEZIONI UNITE DEL 2021

Il punto di partenza è la sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 8500, depositata il 25 marzo 2021. Il principio affermato in quella sede è che, quando la contestazione di un componente di reddito a efficacia pluriennale riguarda non l'errato computo della singola quota dedotta, ma il fatto generatore e il presupposto costitutivo del componente, la decadenza dell'amministrazione finanziaria va misurata, ai sensi dell'art. 43 del DPR 600/73, sul termine per rettificare la dichiarazione nella quale la singola quota è stata indicata. Non conta, quindi, la dichiarazione del periodo d'imposta in cui il costo è stato sostenuto e iscritto in bilancio.

La conseguenza pratica è nota a chiunque abbia gestito una verifica su beni strumentali: un ammortamento lungo apre una catena di annualità accertabili che si chiude molti anni dopo l'acquisto del bene, con l'onere per il contribuente di conservare e difendere documentazione remota. Da qui l'etichetta di "accertamenti perenni" che la dottrina ha appiccicato a questo assetto.

IL CRITERIO DELLA LEGGE DELEGA

La legge delega per la riforma fiscale, L. 111/2023, all'art. 17, comma 1, lettera h), aveva indicato la direzione opposta: per i

componenti a efficacia pluriennale e per le perdite d'esercizio, i termini di decadenza dal potere di accertamento dovevano decorrere dal periodo d'imposta in cui si è verificato il fatto generatore. La ragione dichiarata è la riduzione del periodo di controllo e dell'onere di conservazione delle scritture in capo al contribuente.

Il correttivo attua quel criterio solo in parte, ed è bene dirlo subito perché è il vero limite dell'intervento: la nuova disciplina riguarda i componenti negativi, non le perdite d'esercizio, che pure la delega menzionava espressamente.

IL NUOVO COMMA 1-BIS DELL'ART. 43 DEL DPR 600/73

Il testo approvato inserisce nell'art. 43 del DPR 600/73 un comma 1-bis, secondo cui, per i componenti negativi del reddito d'impresa a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine di cui al comma 1 decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti è stata dedotta.

Due elementi meritano attenzione già dalla lettura del testo. Il primo è l'eccezione per le operazioni inesistenti: sui costi che derivano da fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti il beneficio non opera, e ciascuna annualità resta accertabile con il termine ordinario. Il secondo è il perimetro letterale, "componenti negativi del reddito d'impresa", su cui si torna più avanti.

UN ESEMPIO NUMERICO

Una società con esercizio coincidente con l'anno solare acquista nel 2027 un impianto da 100.000 euro, ammortizzato con coefficiente del 20 per cento. Applicando la riduzione a metà del coefficiente nel primo esercizio prevista dall'art. 102, comma 2, del TUIR, il piano si sviluppa su sei periodi d'imposta: 10.000 euro nel 2027, 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 10.000 euro nel 2032.

PERIODO D'IMPOSTA	QUOTA DEDOTTA	DICHIARAZIONE PRESENTATA NEL	TERMINE ORDINARIO DI QUELLA DICHIARAZIONE
2027 (prima quota)	10.000	2028	31 dicembre 2033
2028	20.000	2029	31 dicembre 2034
2031	20.000	2032	31 dicembre 2037
2032 (ultima quota)	10.000	2033	31 dicembre 2038

Il termine ordinario dell'art. 43, comma 1, scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Con l'assetto delle Sezioni Unite, una contestazione sul fatto generatore, per esempio la non inerENZA o l'inesistenza del requisito di strumentalità del bene, poteva colpire l'ultima quota fino al 31 dicembre 2038. Con il nuovo comma 1-bis il riferimento diventa uno solo, la dichiarazione del 2027 presentata nel 2028: il termine scade il 31 dicembre 2033 e da quella data l'intero piano di ammortamento non è più contestabile nel suo presupposto. Cinque anni in meno di esposizione.

CHE COSA RESTA FUORI DALLA NUOVA REGOLA

La formulazione è circoscritta ai componenti negativi del reddito d'impresa: quote di ammortamento di beni materiali e immateriali e, più in generale, quote di costi la cui deduzione è distribuita su più esercizi. Letta alla lettera, la norma non copre i componenti positivi tassati su più periodi, come le plusvalenze rateizzate, né le perdite d'impresa, né i crediti d'imposta, né le detrazioni fruibili in più quote annuali, ambito nel quale il principio delle Sezioni Unite aveva trovato larga applicazione.

È una lettura testuale, non ancora confortata da prassi: in via prudenziale, per tutto ciò che non è un componente negativo del reddito d'impresa conviene continuare a ragionare come se il termine corresse da ciascuna annualità, e a conservare la documentazione di supporto per l'intero arco del beneficio.

LA CLAUSOLA SULL'AVVISO DI ACCERTAMENTO

Il testo prevede inoltre che, intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento, per il periodo d'imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi si applichi il comma 1, cioè il termine ordinario. La formulazione non è limpida. La lettura più ragionevole è che, una volta contestato il presupposto del componente pluriennale, le annualità ancora aperte tornino a seguire le regole ordinarie, così da consentire il recupero delle quote successive già

dedotte. È però un'interpretazione, non un dato acquisito: sul punto è prevedibile, e auspicabile, un chiarimento di prassi prima che la disciplina entri in gioco.

ANTIECONOMICITÀ: LO SCOSTAMENTO DI PREZZO DA SOLO NON BASTERÀ

Il correttivo interviene anche sugli accertamenti fondati sul carattere antieconomico delle scelte imprenditoriali. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, la difformità tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato potrà costituire indice sintomatico di un maggiore componente positivo o della carenza di inerENZA di un componente negativo soltanto in presenza di ulteriori elementi indiziari che, valutati anche insieme a tale difformità, risultino gravi, precisi e concordanti, oppure quando la difformità stessa risulti manifesta e rilevante.

È una modifica di rilievo sul piano probatorio: sposta l'accertamento dal sospetto alla prova e toglie all'ufficio la possibilità di fondare la ripresa sul solo scostamento di prezzo. Restano due nozioni che dovranno essere riempite di contenuto in sede applicativa, "manifesta" e "rilevante", e la decorrenza della disposizione va verificata sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

CHE COSA FARE ADESSO

Nel breve periodo l'impatto operativo è modesto, perché la nuova decadenza guarderebbe agli acquisti dal 2027. Due accortezze, però, valgono da subito. La prima riguarda la conservazione documentale: per i beni entrati in funzione fino al 2026 il rischio di contestazione sul fatto generatore resta ancorato alla singola annualità di deduzione, quindi la documentazione di acquisto, di inerENZA e di strumentalità va tenuta ben oltre i cinque anni dall'acquisto. La seconda riguarda i piani di ammortamento che partiranno nel 2027: sarà utile poter dimostrare con precisione il periodo d'imposta di prima deduzione, perché è quello, e non l'anno di acquisto o di iscrizione in bilancio, il riferimento da cui il termine decorrerebbe.

ROADMAP GESTIONE AMMORTAMENTI & DECADENZA ACCERTAMENTO



Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

- 1 MAPPATURA CESPITI & ANNO ACQUISTO**
Separare nel registro cespiti i beni entrati in funzione fino al 2026 da quelli acquistati a partire dal 2027.
- 2 CONSERVAZIONE DOSSIER ANTE-2027**
Mantenere fatture d'acquisto, perizie e prove di inerENZA per l'intera durata del piano d'ammortamento dei beni pregressi.
- 3 TRACCIAMENTO PRIMA DEDUZIONE 2027**
Documentare con esattezza il periodo d'imposta in cui viene dedotta la prima quota per cristallizzare la decorrenza del quinquennio di decadenza.
- 4 VERIFICA COMPONENTI ESCLUSI**
Applicare la disciplina ordinaria a perdite pregresse, crediti d'imposta e detrazioni pluriennali non coperti dal nuovo comma 1-bis.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it).

<https://www.studiopizzano.it/accertamento-ammortamenti-decadenza-primo-anno-deduzione/> →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

Rottamazione quinquies: rate saltate, tempo fino al 30 settembre

Chi ha scelto il pagamento a rate e non ha versato la prima rata entro il 31 luglio 2026 non decade subito: la legge concede tempo fino al 30 settembre. Diversa la sorte di chi paga in unica soluzione. Chi ha aderito alla rottamazione-quinquies scegliendo il pagamento rateale e non ha versato la prima rata entro il 31 luglio 2026 non è automaticamente decaduto dalla definizione agevolata. La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), all'articolo 1, comma 95, subordina la decadenza al mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, e non di una soltanto: chi ha saltato la prima rata ha quindi tempo fino al 30 settembre 2026, data della seconda rata, per mettersi in regola senza perdere i benefici della definizione agevolata.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

RISCOSSIONE.

Norme chiave

Art. 1, commi 231-252, L. 197/2022, D.L. 144/2026.

A chi si applica

Contribuenti persone fisiche e imprese con carichi affidati all'Agente della Riscossione o rate decadute.

Azione richiesta

Regolarizzare tempestivamente i versamenti delle rate scadute entro il termine perentorio per conservare i benefici della definizione agevolata.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Riapertura straordinaria dei termini di versamento per i contribuenti decaduti dalla rottamazione dei ruoli.
- 💡 **Impatto operativo:** Mantenimento dello stralcio di sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione a seguito del pagamento delle rate residue.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: il mancato rispetto della nuova scadenza perentoria comporta l'inefficacia definitiva della definizione e la ripresa dei pignoramenti.

Chi ha aderito alla rottamazione-quinquies scegliendo il pagamento rateale e non ha versato la prima rata entro il 31 luglio 2026 non è automaticamente decaduto dalla definizione agevolata. La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), all'articolo 1, comma 95, subordina la decadenza al mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, e non di una soltanto: chi ha saltato la prima rata ha quindi tempo fino al 30 settembre 2026, data della seconda rata, per mettersi in regola senza perdere i benefici della definizione agevolata. Diversa e più severa la posizione di chi ha scelto il pagamento in un'unica soluzione: per questi contribuenti la tolleranza di cinque giorni prevista dal decreto legge 38/2026 scadeva il 5 agosto 2026, ed è già decaduto chi non ha versato entro quella data. La stessa sorte tocca a chi non ha pagato entro il 5 agosto la tredicesima rata della rottamazione-quater o la quinta rata della riammissione alla rottamazione. Il meccanismo di imputazione dei pagamenti, chiarito dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, comporta però un rischio concreto per chi rincorre le scadenze: senza un recupero completo, il debito arretrato può finire per travolgere anche l'ultima rata del piano, facendo scattare la decadenza soltanto a fine percorso, quando ormai non resta più margine per rimediare.

PERCHÉ SALTARE LA PRIMA RATA NON BASTA A FAR DECADERE IL PIANO

La disciplina della rottamazione-quinquies, introdotta dalla legge di bilancio 2026, prevede che la decadenza dal

beneficio scatti solo in presenza del mancato pagamento, integrale o parziale, di due rate del piano, anche se non consecutive tra loro. È una regola diversa e più favorevole rispetto a quanto molti contribuenti immaginano: non basta un unico ritardo per perdere la definizione agevolata e tornare esposti alle ordinarie procedure di riscossione. Chi non ha versato la prima rata entro il 31 luglio 2026 si trova quindi, dal punto di vista della legge, ad aver accumulato un solo inadempimento su due necessari per la decadenza. Il termine che conta davvero, per chi si trova in questa situazione, diventa allora quello della seconda rata, fissato al 30 settembre 2026.

COME FUNZIONA IN PRATICA L'IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI

Il meccanismo, chiarito dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nella faq n. 12 pubblicata il 7 luglio 2026, funziona secondo un criterio di imputazione che i contribuenti devono conoscere per non trovarsi in difficoltà più avanti nel piano. Quando il soggetto effettua il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata viene imputata a copertura della rata precedente, rimasta integralmente o parzialmente scoperta, e non della rata di competenza corrente. In pratica, chi salta la rata di luglio e versa a settembre l'importo previsto per quella scadenza, copre così la rata di luglio, ma lascia scoperta quella di settembre: il debitore resta quindi sempre a un passo dalla soglia delle

due rate mancanti, con la necessità di un doppio versamento per rimettersi davvero in pari con il piano.

La conseguenza più delicata di questo meccanismo riguarda il proseguimento dei versamenti fino alla fine del piano, che per chi ha optato per la dilazione più lunga arriva fino al 31 maggio 2035. Se il contribuente non recupera mai per intero lo scarto accumulato, l'ultima rata del piano rischia di risultare, per effetto della catena di imputazioni, quella che rimane definitivamente scoperta. In quel caso, come previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 199/2025, si determina la decadenza dal beneficio della rottamazione-quinquies e la ripresa delle ordinarie attività di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con la differenza che il contribuente se ne accorge solo alla fine del piano, quando il margine per intervenire è ormai esaurito.

IL SALVACONDOTTO VALE SOLO PER IL PIANO A RATE DELLA QUINQUIES

Va precisato che questo meccanismo di tolleranza strutturale, legato al conteggio delle due rate mancanti, riguarda esclusivamente il pagamento rateale della rottamazione-quinquies. Non va confuso con la diversa tolleranza di cinque giorni prevista dall'articolo 10 del decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, che si applica invece soltanto al pagamento in un'unica soluzione oppure all'ultima rata del piano, e non alla prima o alle rate intermedie. Chi ha scelto di versare l'intero importo dovuto in un'unica soluzione aveva quindi tempo, con la tolleranza, fino al 5 agosto 2026: superata questa data senza versamento, la decadenza è definitiva e non recuperabile, poiché per il pagamento in unica soluzione non esiste un meccanismo analogo a quello delle due rate mancanti.

CHI RISULTA GIÀ DECADUTO DAL 5 AGOSTO 2026

La scadenza del 5 agosto 2026, ultimo giorno utile della tolleranza di cinque giorni, segna quindi un punto di non ritorno per tre categorie di contribuenti. Sono decaduti in modo definitivo dalle rispettive definizioni agevolate coloro che non hanno versato entro quella data la rata unica della rottamazione-quinquies, per chi aveva scelto il pagamento in un'unica soluzione; la tredicesima rata della rottamazione-quater, l'ultima del relativo piano; e la quinta rata della riammissione alla rottamazione, anch'essa l'ultima rata prevista per chi aveva ottenuto la riammissione a una precedente definizione agevolata decaduta. Per questi contribuenti, decaduti dai benefici, riprendono le ordinarie procedure di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate-

Riscossione, comprese le eventuali procedure esecutive e cautelari che la definizione agevolata aveva sospeso.

SITUAZIONE	TERMINE EFFETTIVO	ESITO IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO
Pagamento in unica soluzione	5 agosto 2026 (tolleranza di 5 giorni dal 31 luglio)	Decadenza definitiva, nessun ulteriore margine
Prima rata di un piano dilazionato	31 luglio 2026, ma copribile con la rata successiva	Nessuna decadenza immediata: conta il totale di due rate scoperte
Ultima rata (quater, riammissione)	5 agosto 2026 (tolleranza di 5 giorni)	Decadenza definitiva se non versata
Rate intermedie della quinquies	Scadenze bimestrali fino al 31 maggio 2035	Decadenza solo al raggiungimento di due rate scoperte, anche non consecutive

IL CONTESTO: UNA RISCOSSIONE COATTIVA SOTTO PRESSIONE

Il tema delle rate saltate si inserisce in un quadro più ampio di attenzione verso l'efficacia della riscossione. La Corte dei Conti, nella relazione sul rendiconto generale dello Stato presentata lo scorso 24 giugno, ha rinnovato la richiesta di un rafforzamento delle procedure di riscossione coattiva, giudicate ancora poco efficaci a fronte di un magazzino di crediti da recuperare che ha superato 1.331 miliardi di euro, con una percentuale di recupero storicamente contenuta. In questo contesto, i decaduti dalle diverse definizioni agevolate rappresentano per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione un bacino su cui è prevedibile una ripresa relativamente rapida delle richieste di pagamento e delle procedure esecutive. Per i contribuenti che hanno ancora margine di recupero, come chi ha solo saltato la prima rata della quinquies, la finestra fino al 30 settembre resta quindi l'occasione concreta per non aggiungersi a quella platea.

COSA CONVIENE FARE PRIMA DEL 30 SETTEMBRE

Chi ha saltato la prima rata della rottamazione-quinquies dovrebbe considerare prioritario il versamento della rata di luglio, insieme a quella di settembre, prima della scadenza del 30 settembre 2026, per evitare di trascinare lo scoperto lungo tutto il piano fino all'ultima rata. Conviene inoltre verificare con attenzione gli importi tramite l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione o l'app EquiClick, così da capire quale parte del pagamento sia stata effettivamente imputata a copertura della rata arretrata. Chi invece ha già superato il 5 agosto senza versare la rata unica, la tredicesima rata della quater o la quinta della riammissione, deve considerarsi decaduto in modo definitivo e valutare con il proprio consulente le conseguenze pratiche, dalla ripresa delle procedure esecutive alla perdita del beneficio della sospensione dei giudizi pendenti relativi ai debiti in questione.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/rottamazione-quinquies-rata-saltata-decadenza-30-settembre/> →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

6 MIN LETTURA

17/08/2026

Incertezza normativa: le sanzioni si disapplicano solo su domanda

La Cassazione conferma: la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa non può essere pronunciata d'ufficio dal giudice, e chiarisce anche quando conta il giudicato esterno. Quando una norma tributaria si presta a più interpretazioni, anche un contribuente in buona fede può finire per applicarla in modo che poi l'amministrazione finanziaria considera errato. In questi casi la legge prevede una via d'uscita dalle sanzioni, non dall'imposta: la disapplicazione per obiettiva incertezza normativa. Con l'ordinanza n. 23974 del 23 luglio 2026, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha ribadito un principio che i giudici di merito, in un caso specifico, avevano invece trascurato: questa disapplicazione non può essere pronunciata d'ufficio dal giudice, di sua iniziativa, ma richiede una domanda del contribuente, formulata nei modi e nei termini processuali appropriati.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

SANZIONI.

Norme chiave

Art. 8 D.Lgs. 546/1992, Art. 6, comma 2, L. 212/2000 (Statuto Contribuente).

A chi si applica

Società, professionisti e contribuenti destinatari di accertamenti su disposizioni fiscali di complessa o contrastante interpretazione.

Azione richiesta

Formulare motivata istanza di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa in sede di autotutela o ricorso.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** La non punibilità per incertezza interpretativa non opera automaticamente ma richiede espressa domanda e idonea allegazione difensiva.
- 💡 **Impatto operativo:** Azzeramento delle sanzioni amministrative tributarie quando la violazione è dipesa da oggettive oscillazioni della prassi o della giurisprudenza.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'incertezza normativa esclude le sole sanzioni ma lascia integro l'obbligo di versamento del tributo dovuto e dei relativi interessi.

Quando una norma tributaria si presta a più interpretazioni, anche un contribuente in buona fede può finire per applicarla in modo che poi l'amministrazione finanziaria considera errato. In questi casi la legge prevede una via d'uscita dalle sanzioni, non dall'imposta: la disapplicazione per obiettiva incertezza normativa. Con l'ordinanza n. 23974 del 23 luglio 2026, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha ribadito un principio che i giudici di merito, in un caso specifico, avevano invece trascurato: questa disapplicazione non può essere pronunciata d'ufficio dal giudice, di sua iniziativa, ma richiede una domanda del contribuente, formulata nei modi e nei termini processuali appropriati. La pronuncia chiarisce anche un secondo aspetto, altrettanto rilevante sul piano pratico: quando su una medesima questione si è già formato un giudicato tra le stesse parti, anche in un giudizio parallelo definito successivamente, quel giudicato può bloccare un secondo ricorso ancora pendente sugli stessi motivi, e la Cassazione può rilevarlo anche senza che nessuna delle parti lo sollevi.

IL CASO: DUE APPELLI GEMELLI DECISI CON ESITI DIVERSI

La vicenda nasce da un provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva attribuito, in via di surroga, la rendita

catastale su una serie di unità immobiliari demaniali, ai sensi dell'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, liquidando tributi, interessi e sanzioni per l'omessa presentazione della denuncia di accatastamento, per un importo complessivo di 175.200 euro. La Commissione tributaria provinciale di La Spezia si era pronunciata sul ricorso del contribuente con la sentenza n. 88 del 2015. Quella decisione, anziché essere impugnata con un unico appello, era stata contestata con due distinti ricorsi, che avrebbero dovuto essere riuniti ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura civile, la norma che impone la trattazione unitaria delle impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. I due appelli sono stati invece decisi separatamente dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, con due sentenze autonome, entrambe datate 17 settembre 2019 (nn. 1054 e 1062 del 2019), ciascuna delle quali è stata poi autonomamente impugnata per cassazione dall'amministrazione finanziaria, sugli stessi motivi.

PERCHÉ LA DISAPPLICAZIONE DELLE SANZIONI NON PUÒ ESSERE PRONUNCIATA D'UFFICIO

L'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, consente al giudice tributario di disapplicare le sanzioni

quando la violazione contestata dipende da un'obiettivo incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, cioè da una situazione in cui la disposizione si prestava, in modo oggettivo e non per una lettura di comodo del contribuente, a interpretazioni diverse tra loro plausibili. In entrambi i gradi di merito, i giudici liguri avevano applicato questa esimente, cancellando le sanzioni collegate alla mancata denuncia di accatastamento. Il problema, secondo la Cassazione, è che l'esimente dell'incertezza normativa non può essere riconosciuta d'ufficio dal giudice: richiede una domanda del contribuente, formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, quindi tipicamente introdotta già nel ricorso di primo grado. Il primo dei due giudizi di legittimità si è chiuso in accoglimento del ricorso dell'amministrazione finanziaria, con cassazione senza rinvio e rigetto del ricorso introduttivo della società.

IL GIUDICATO ESTERNO CHIUDE ANCHE IL SECONDO GIUDIZIO, PUR SE SUCCESSIVO

Sullo stesso principio si era nel frattempo formato un giudicato, cioè una decisione ormai definitiva e non più impugnabile, proprio con l'esito del primo dei due giudizi gemelli. Quando la quinta sezione della Cassazione si è trovata a decidere il secondo ricorso, identico al primo per fatti, parti e motivi, lo ha dichiarato improcedibile, cioè non più esaminabile nel merito, proprio a causa di quel giudicato esterno sopravvenuto, sebbene formatosi dopo la sentenza di merito impugnata nel secondo giudizio. La Cassazione ha ribadito che il principio di economia dei mezzi processuali e quello di certezza dei rapporti giuridici impongono al giudice di legittimità di verificare, anche d'ufficio, l'esistenza dei propri precedenti che precludano l'accesso al sindacato di legittimità, in applicazione del divieto del cosiddetto "ne bis in idem", la regola per cui la stessa questione, tra le stesse parti, non può essere decisa due volte.

Un aspetto di rilievo pratico riguarda il modo in cui il giudicato esterno può essere conosciuto dal giudice. La Cassazione ha chiarito che questa conoscenza può avvenire non soltanto attraverso la produzione documentale delle parti, ma anche attraverso l'attività istituzionale della Corte, le relazioni interne, le massime ufficiali o la consultazione della banca dati del Centro elettronico di documentazione (CED), coerentemente con il dovere della Corte di conoscere i propri precedenti nell'esercizio della funzione nomofilattica, cioè della funzione di orientamento uniforme della giurisprudenza, prevista dall'articolo 65 dell'ordinamento giudiziario.

DUE PRINCIPI DISTINTI, ENTRAMBI RILEVANTI NELLA PRASSI

La pronuncia della Cassazione tiene insieme due questioni che, pur riguardando lo stesso procedimento, restano concettualmente distinte e vanno tenute separate nella pratica del contenzioso tributario. La prima riguarda il contenuto della difesa: chi intende far valere l'incertezza normativa per evitare le sanzioni deve chiederlo espressamente, non può limitarsi a confidare in un intervento d'ufficio del giudice, per quanto la questione possa apparire evidente. La seconda riguarda invece la gestione processuale delle impugnazioni collegate: quando più atti nascono dalla stessa vicenda e vengono impugnati con ricorsi distinti anziché riuniti, l'esito di un giudizio può riflettersi sull'altro anche a distanza di anni, e anche senza che nessuna delle parti lo segnali, perché il giudice ha comunque il dovere di rilevarlo.

QUESTIONE	PRINCIPIO AFFERMATO	CONSEGUENZA PRATICA
Disapplicazione sanzioni per incertezza normativa (art. 8 D.Lgs. 546/1992)	Non rilevabile d'ufficio dal giudice	Va chiesta espressamente dal contribuente, nei modi e termini processuali appropriati
Giudicato esterno formatosi su un giudizio parallelo	Rilevabile d'ufficio anche in Cassazione, pure se successivo alla sentenza impugnata	Può rendere improcedibile un secondo ricorso identico per fatti e motivi

COSA CAMBIA PER CHI AFFRONTA UN CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Per i contribuenti e per i professionisti che li assistono, la prima indicazione pratica riguarda la stesura del ricorso introduttivo: se si ritiene che la violazione contestata dipenda da un'obiettivo incertezza normativa, occorre formulare una domanda specifica di disapplicazione delle sanzioni già in quella sede, senza rimandare la questione a gradi successivi del giudizio o sperare in un intervento spontaneo del giudice. La seconda indicazione riguarda la gestione delle impugnazioni quando più atti impositivi nascono dalla stessa vicenda: la scelta di proporre ricorsi distinti, anziché chiederne la riunione ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura civile, comporta il rischio concreto che i diversi giudizi arrivino a conclusione in tempi diversi e con esiti non sempre coordinati tra i vari gradi, con la possibilità che la decisione definitiva su uno di essi condizioni gli altri ancora pendenti, anche a distanza di anni. Tenere sotto controllo lo stato di avanzamento di ogni giudizio collegato, in questi casi, non è un dettaglio procedurale marginale, ma può risultare decisivo per l'esito finale della controversia.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/disapplicazione-sanzioni-incertezza-normativa-domanda-contribuente/> →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

Iva enti associativi: l'esclusione resta in vigore fino al 2036

Iva enti associativi: il passaggio dall'esclusione all'esenzione slitta al 1° gennaio 2036 per effetto del DLgs. 186/2025. Che cosa cambia negli adempimenti. Per l'Iva enti associativi il calendario è cambiato in modo radicale e la circolare 7/E del 7 agosto 2026 sulla riforma dello sport ne prende atto, ragionando sul testo dell'art. 4 quarto comma del decreto Iva oggi vigente. Il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione per le operazioni rese dagli enti associativi ai propri soci, previsto dall'art. 5 comma 15-quater del D.L. 146/2021 e più volte rinviato, si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2036: lo dispone l'art. 6 del D.Lgs. 4 dicembre 2025 n. 186.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI.

Norme chiave

Art. 6 DLgs. 186/2025, art. 36-bis D.L. 75/2023, art. 36-bis DPR 633/1972.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Iva enti associativi e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- Cosa cambia:** Iva enti associativi: il passaggio dall'esclusione all'esenzione slitta al 1° gennaio 2036 per effetto del DLgs. 186/2025. Che cosa cambia negli adempimenti.
- Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Iva enti associativi: l'esclusione resta in vigore fino al 2036, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Per l'**Iva enti associativi** il calendario è cambiato in modo radicale e la circolare 7/E del 7 agosto 2026 sulla riforma dello sport ne prende atto, ragionando sul testo dell'art. 4 quarto comma del decreto Iva oggi vigente. Il passaggio dal regime di **esclusione** a quello di **esenzione** per le operazioni rese dagli enti associativi ai propri soci, previsto dall'art. 5 comma 15-quater del D.L. 146/2021 e più volte rinviato, si applicherà a decorrere dal **1° gennaio 2036**: lo dispone l'art. 6 del D.Lgs. 4 dicembre 2025 n. 186. Non è un dettaglio di tecnica normativa: significa che l'assetto amministrativo su cui è costruita la gestione della maggior parte delle associazioni italiane resta quello attuale per un altro decennio.

CHE COSA PREVEDE OGGI LA NORMA

L'art. 4 quarto comma secondo periodo del DPR 633/1972 stabilisce che non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti di soci, associati o partecipanti. La stessa disposizione copre anche le operazioni rese nei confronti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte, per legge, regolamento o statuto, di un'unica organizzazione locale o nazionale.

Il regime è di **esclusione**: le operazioni restano fuori dal campo di applicazione dell'imposta. Non c'è obbligo di partita Iva se l'ente non svolge altre attività commerciali, non c'è fatturazione, non c'è registrazione, non c'è dichiarazione annuale.

L'applicazione è però subordinata alle clausole statutarie elencate dal settimo comma dello stesso art. 4, sostanzialmente coincidenti con quelle richieste dall'art. 148 comma 8 del TUIR ai fini delle imposte sui redditi: divieto di distribuzione di utili, devoluzione del patrimonio, disciplina uniforme del rapporto associativo, obbligo di rendiconto, sovranità dell'assemblea, intransmissibilità della quota. È lo statuto, non il calendario, il vero presupposto del regime.

CHE COSA L'ESCLUSIONE NON COPRE

L'errore più frequente è leggere l'esclusione come un perimetro generale di non imponibilità dell'ente. Non lo è. Restano in ogni caso operazioni commerciali, anche se rese ai soci, quelle indicate dal quinto comma dell'art. 4: fra le altre, la somministrazione di pasti e bevande, la cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, la gestione di spacci e mense, l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, la pubblicità commerciale. Il sesto comma prevede deroghe limitate, tipicamente per le associazioni di promozione sociale, che vanno verificate caso per caso e non estese per analogia.

Sul piano soggettivo, l'esclusione presuppone l'assenza di scopo di lucro. Per il settore sportivo la circolare 7/E si muove

nel solco già noto: il regime dell'art. 4 quarto comma è applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche e, in forza dell'art. 90 comma 1 della L. 289/2002, alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali *senza fine di lucro*. Le società sportive che si avvalgono della lucratività attenuata ammessa dalla riforma dello sport si collocano fuori da questo perimetro: prima di applicare l'esclusione conviene rileggere lo statuto, non l'affiliazione.

CHE COSA CAMBIEREBBE CON IL PASSAGGIO ALL'ESENZIONE

La modifica introdotta dall'art. 5 comma 15-quater del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 nasce dalla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea, che contestava all'Italia la compatibilità del regime di esclusione con la direttiva Iva. La soluzione scelta dal legislatore è stata riportare le operazioni degli enti associativi nel campo di applicazione dell'imposta, collocandole però fra le operazioni esenti dell'art. 10 del decreto Iva.

La differenza è sostanziale sul piano degli adempimenti. Un'operazione esclusa non esiste ai fini Iva; un'operazione esente esiste, è rilevante e comporta, di regola, apertura della partita Iva, obblighi di fatturazione e registrazione, dichiarazione annuale e applicazione del pro-rata, con la conseguente limitazione della detrazione sull'imposta assolta a monte.

PROFILO	REGIME DI ESCLUSIONE (OGGI)	REGIME DI ESENZIONE (DAL 2036)
Rilevanza Iva dell'operazione	Fuori campo	Nel campo, ma esente
Partita Iva	Non necessaria se non ci sono altre attività commerciali	Necessaria
Fatturazione e registrazione	Non dovute	Dovute, salvo dispensa ex art. 36-bis del decreto Iva
Dichiarazione annuale	Non dovuta	Dovuta, con le eccezioni previste
Detrazione sugli acquisti	Questione non si pone	Limitata dal pro-rata

Va tenuto presente che il rinvio incide sulla sola decorrenza: il testo modificato degli articoli 4 e 10 del decreto Iva è già scritto nella legge, ma non produce effetti fino al 2036.

LA CATENA DEI RINVII

La disposizione non è mai entrata in vigore. Prevista inizialmente per la fine del 2021, la decorrenza è stata spostata in avanti cinque volte, con una regolarità che ha reso l'appuntamento un classico dei decreti milleproroghe.

PROVVEDIMENTO	DECORRENZA PREVISTA
Art. 5 comma 15-quater DL 146/2021 (testo originario)	Dicembre 2021
Legge di bilancio 2022	1° gennaio 2024
DL 51/2023	1° luglio 2024
Conversione del DL 215/2023 (milleproroghe)	1° gennaio 2025
DL 202/2024 (milleproroghe)	1° gennaio 2026
Art. 6 DLgs. 186/2025	1° gennaio 2036

L'ultimo rinvio è però di natura diversa dai precedenti. Non uno slittamento tecnico di dodici o diciotto mesi, ma una

sospensione decennale che sposta la questione oltre l'orizzonte di programmazione di qualunque ente. Il D.Lgs. 4 dicembre 2025 n. 186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2025 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha congelato la riforma.

Un avvertimento è d'obbligo, ed è la ragione per cui il 2036 non va trattato come una certezza acquisita. Il rinvio non chiude la procedura di infrazione, che riguarda la compatibilità dell'esclusione con la direttiva Iva: se la Commissione tornasse sul punto, il termine potrebbe essere rivisto in anticipo, esattamente come è accaduto, in senso opposto, nei cinque rinvii precedenti. La prudenza suggerisce di leggere il 2036 come l'assenza di una scadenza ravvicinata, non come una garanzia decennale.

L'EFFETTO SULLA PRASSI GIÀ PUBBLICATA

C'è una conseguenza pratica che rischia di sfuggire. Diversi documenti dell'Agenzia usciti prima di dicembre 2025 hanno confermato l'esclusione da Iva delimitandola nel tempo, con formule del tipo "fino al 31 dicembre 2025". È il caso, per il settore sportivo, della risposta a interpello n. 36 del 17 febbraio 2025 sul noleggio di impianti sportivi fra enti affiliati alla medesima federazione, ricondotto all'esclusione in quanto operazione resa fra associazioni appartenenti a un'unica organizzazione nazionale, a condizione che l'impianto resti destinato in via esclusiva all'attività sportiva.

Quel limite temporale non era una condizione della risposta: era il richiamo alla decorrenza allora vigente. Con il rinvio, la stessa conclusione vale ora nell'orizzonte esteso. La chiusura in calce a quei documenti, insomma, va aggiornata, mentre il ragionamento sostanziale resta utilizzabile.

ENTI SPORTIVI: ESCLUSIONE ED ESENZIONE GIÀ CONVIVONO

Per il settore sportivo c'è un elemento in più. Dal 17 agosto 2023, data di entrata in vigore della legge di conversione, convive con l'esclusione dell'art. 4 anche l'esenzione introdotta dall'art. 36-bis del D.L. 75/2023 per le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative, rese da organismi senza fine di lucro.

Le due discipline hanno presupposti diversi e non sono alternative a scelta dell'ente. L'esclusione guarda al rapporto associativo e ai corrispettivi specifici versati da soci, associati o partecipanti; l'esenzione guarda alla natura oggettiva della prestazione e ai soggetti che praticano sport, anche non associati. La convivenza va gestita operazione per operazione, e il rinvio al 2036 significa che dovrà continuare a essere gestita.

Sul fronte degli adempimenti, la circolare 7/E conferma che per le operazioni esenti ai sensi dell'art. 36-bis del D.L. 75/2023 gli enti sportivi dilettantistici possono avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall'art. 36-bis del DPR 633/1972, previa comunicazione all'ufficio. L'omonimia fra le due disposizioni è una fonte di

equivoci ricorrente: la prima individua l'esenzione, la seconda la dispensa dagli adempimenti.

CHE COSA FARE

Nell'immediato non cambia nulla: gli enti che applicano correttamente l'esclusione possono proseguire. Il controllo da fare non è sul calendario ma sullo statuto e sulla sua attuazione concreta, perché è lì che si gioca il regime in caso di verifica: clausole del settimo comma dell'art. 4 effettivamente presenti, rapporto associativo reale, assemblee convocate e verbalizzate, rendiconto approvato.

Nel medio periodo il rinvio decennale consiglia di non impostare scelte organizzative sull'attesa della riforma. La

separazione fra area istituzionale e area commerciale, la gestione della partita Iva quando l'ente svolge anche attività commerciali e l'eventuale opzione per la dispensa dagli adempimenti vanno valutate sulla situazione attuale, non su quella futura.

Un'ultima annotazione di sistema: la disciplina Iva confluirà nel testo unico approvato con il D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, applicabile dal 1° gennaio 2027. Cambiano la collocazione e la numerazione delle disposizioni, non la disciplina sostanziale delle operazioni degli enti associativi; nei prossimi mesi sarà comunque opportuno allineare i riferimenti normativi citati in statuti, delibere e note esplicative.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it).

<https://www.studiopizzano.it/iva-enti-associativi-esclusione-proroga-2036/> →

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?

Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.

RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

Affitti brevi: la biancheria non trasforma la locazione in impresa

Il giudice di pace di Sorrento annulla le sanzioni comunali per mancata SCIA: lenzuola, aria condizionata e wifi non rendono imprenditoriale la locazione turistica. La linea dell'Agenzia delle entrate e le nuove soglie 2026. Mettere a disposizione degli ospiti di un affitto breve lenzuola di ricambio, asse e ferro da stiro, asciugacapelli, aria condizionata, wifi e carta igienica non rende imprenditoriale l'attività svolta. Lo ha stabilito il giudice di pace di Sorrento in una recente pronuncia, annullando le sanzioni comminate dal Comune per l'asserita mancata Segnalazione certificata di inizio attività, la SCIA che la normativa richiede per l'avvio di attività imprenditoriali soggette a controllo amministrativo.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

AFFITTI BREVI.

Norme chiave

circolare 24/E, Dlgs 79/2011, L. 431/98.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Affitti brevi e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Il giudice di pace di Sorrento annulla le sanzioni comunali per mancata SCIA: lenzuola, aria condizionata e wifi non rendono imprenditoriale la locazione turistica. La linea dell'Agenzia delle entrate e le nuove soglie 2026.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Affitti brevi: la biancheria non trasforma la locazione in impresa, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Mettere a disposizione degli ospiti di un affitto breve lenzuola di ricambio, asse e ferro da stiro, asciugacapelli, aria condizionata, wifi e carta igienica non rende imprenditoriale l'attività svolta. Lo ha stabilito il giudice di pace di Sorrento in una recente pronuncia, annullando le sanzioni comminate dal Comune per l'asserita mancata Segnalazione certificata di inizio attività, la SCIA che la normativa richiede per l'avvio di attività imprenditoriali soggette a controllo amministrativo. La vicenda riguardava una proprietaria che affittava un appartamento tramite piattaforme online, sanzionata dal Comune con due verbali e successive ordinanze di ingiunzione per un totale di alcune migliaia di euro. Il giudice ha ribadito un principio consolidato: la locazione turistica e l'attività d'impresa restano ipotesi distinte, regolate da norme diverse, e la presenza di servizi meramente accessori all'uso dell'immobile non fa scattare automaticamente l'obbligo di apertura di un'attività imprenditoriale. La pronuncia arriva mentre, dal primo gennaio 2026, è comunque cambiato il quadro delle soglie quantitative che portano alla presunzione di imprenditorialità.

LA VICENDA: SANZIONI COMUNALI PER MANCATA SCIA

Tutto nasce dai controlli effettuati dal Comune di Sorrento nei confronti della locatrice di un appartamento promosso attraverso piattaforme di prenotazione online. Nel procedimento amministrativo, il riferimento alla promozione pubblica dell'immobile era stato indicato tra i motivi per

desumere la natura imprenditoriale dell'attività, insieme ai servizi offerti agli ospiti, in particolare biancheria, aria condizionata e wifi, citati espressamente nei verbali di accertamento.

Alla proprietaria venivano elevati due verbali per la mancata comunicazione di inizio attività, seguiti anni dopo da due ordinanze di ingiunzione di pagamento per complessivi alcune migliaia di euro. La vicenda si trascinava dal 2018, anno in cui, va ricordato, per gli affitti brevi non vigeva ancora nemmeno l'obbligo di una semplice comunicazione di inizio attività, introdotto solo successivamente. Assistita dal proprio legale e da un consulente, la proprietaria si è rivolta al giudice di pace, ottenendo dapprima la sospensione dei provvedimenti sanzionatori e, con la sentenza, l'accoglimento pieno del ricorso.

PERCHÉ LA BIANCHERIA NON FA SCATTARE L'OBLIGO DI SCIA

La SCIA, disciplinata in generale dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è lo strumento con cui chi intende avviare un'attività soggetta a controlli amministrativi informa l'ente competente, potendo iniziare immediatamente senza attendere un'autorizzazione preventiva. Per le attività ricettive extralberghiere organizzate in forma imprenditoriale, la SCIA al Comune (o al SUAP, lo sportello unico per le attività produttive) resta un adempimento necessario. Il punto

centrale della sentenza è che la locazione turistica, quando resta tale, non rientra in questo perimetro.

Il giudice di pace ha richiamato la disciplina della locazione turistica, fondata sull'articolo 1571 e seguenti del Codice civile, sul decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, cioè il Codice del turismo, e sulla legge 9 dicembre 1998, n. 431, che esclude espressamente le locazioni con finalità turistiche dal proprio ambito di applicazione. La locazione turistica consiste nella messa a disposizione di un immobile per una durata non superiore a trenta giorni, senza la possibilità di fornire specifici servizi aggiuntivi che denotino un livello di organizzazione tipico dell'attività d'impresa. Il punto, ha chiarito la sentenza, è che biancheria, wifi e aria condizionata non rientrano tra questi servizi aggiuntivi: sono dotazioni strettamente funzionali all'uso abitativo dell'immobile, non prestazioni che trasformano la locazione in un servizio di tipo alberghiero.

LA LINEA GIÀ TRACCIATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La sentenza si inserisce in un orientamento già consolidato sul piano fiscale. La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 24/E del 12 ottobre 2017, dedicata proprio al regime delle locazioni brevi, aveva chiarito che la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali tra un soggiorno e l'altro sono compatibili con il regime della locazione breve e non fanno perdere l'accesso alla cedolare secca, l'imposta sostitutiva che tassa i canoni con un'aliquota agevolata. Diverso è il caso di servizi che, come ha ricordato anche il giudice di pace citando la posizione dell'Agenzia, «non presentano una necessaria connessione con le finalità residenziali degli immobili», quali la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di un'auto a noleggio o servizi assimilabili, per esempio la presenza di un servizio di guida turistica organizzato dal locatore. Sono questi ultimi servizi, non la semplice dotazione della casa, a segnalare un'organizzazione imprenditoriale e quindi il superamento della locazione turistica in senso proprio.

IL SECONDO BINARIO: LA SOGLIA QUANTITATIVA IN VIGORE DAL 2026

Accanto al criterio qualitativo appena descritto, basato sul tipo di servizi offerti, la materia conosce dal primo gennaio 2026 anche un criterio quantitativo, che si affianca al primo senza sostituirlo. La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha abbassato da quattro a due il numero di appartamenti che una persona fisica può destinare alla locazione breve nello stesso periodo d'imposta restando nell'ambito privatistico. Dal terzo immobile locato nello stesso

anno solare, anche per un solo giorno, scatta una presunzione di esercizio dell'attività in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del Codice civile, con conseguente obbligo di apertura della partita IVA, iscrizione al Registro delle imprese, SCIA al SUAP e applicazione dell'IVA al posto della cedolare secca.

I due criteri, quello dei servizi offerti e quello del numero di immobili, restano distinti e si applicano in parallelo: chi resta nel limite di due appartamenti e offre solo i servizi accessori compatibili con la locazione turistica, come conferma la sentenza di Sorrento, non deve la SCIA né si vede attribuita la natura di impresa, mentre chi supera la soglia quantitativa vi rientra automaticamente, indipendentemente dai servizi effettivamente prestati.

COSA DEVONO VERIFICARE OGGI PROPRIETARI E AMMINISTRATORI DI IMMOBILI

Dalla vicenda di Sorrento emergono alcune indicazioni pratiche utili per chi affitta a breve termine, sia privatamente sia per conto terzi. In primo luogo, la disciplina della locazione turistica è materia di competenza regionale quanto ai profili amministrativi e ricettivi, ma le decisioni comunali e regionali non possono introdurre obblighi in contrasto con la normativa statale che qualifica la locazione turistica come distinta dall'attività d'impresa: un Comune non può quindi sanzionare come mancata apertura di attività imprenditoriale la semplice fornitura di dotazioni accessorie all'immobile. In secondo luogo, resta comunque prudente restare entro il limite dei servizi compatibili individuati dall'Agenzia delle entrate, evitando colazione, pasti, transfer o noleggio auto se si intende mantenere il regime di locazione turistica e la cedolare secca. Infine, dal 2026 diventa necessario tenere il conto degli immobili effettivamente locati nell'anno solare, perché il superamento della soglia di due appartamenti fa scattare la presunzione di imprenditorialità a prescindere dai servizi offerti, e resta comunque obbligatorio il Codice identificativo nazionale, il CIN, introdotto per garantire la tracciabilità delle strutture ricettive e delle unità in locazione breve.

CRITERIO	Fonte	Effetto
Tipo di servizi offerti	Art. 1571 ss. c.c., Dlgs 79/2011, L. 431/98, circolare 24/E/2017	Pasti, noleggio auto e servizi assimilati fanno scattare l'obbligo di SCIA; biancheria e pulizia restano compatibili con la locazione turistica
Numero di immobili nell'anno	Art. 2082 c.c., L. 199/2025 (legge di bilancio 2026)	Dal terzo appartamento locato nello stesso anno solare, presunzione di imprenditorialità indipendente dai servizi offerti

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/affitti-brevi-biancheria-non-fa-impresa-sentenza/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Scoperta imprenditoriale II: 505 milioni per la ricerca industriale nel Mezzogiorno

Decreto MIMIT 6 agosto 2026: bando Scoperta imprenditoriale II, oltre 505 milioni per la ricerca industriale nel Mezzogiorno. Domande dal 7 ottobre 2026. Con il decreto direttoriale del 6 agosto 2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso operativo il bando "Scoperta imprenditoriale II", che mette a disposizione delle imprese oltre 505 milioni di euro per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale da realizzare nelle regioni meno sviluppate del Paese. Il provvedimento, attuativo del decreto ministeriale 19 maggio 2026, fissa termini, modalità di presentazione delle domande, criteri istruttori e regole di rendicontazione dell'agevolazione: la compilazione delle istanze sarà possibile dal 24 settembre 2026, mentre lo sportello telematico per l'invio delle domande aprirà alle ore 10.00 del 7 ottobre 2026.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

CONTRIBUTI.

Norme chiave

D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Scoperta imprenditoriale II e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Decreto MIMIT 6 agosto 2026: bando Scoperta imprenditoriale II, oltre 505 milioni per la ricerca industriale nel Mezzogiorno. Domande dal 7 ottobre 2026.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Scoperta imprenditoriale II: 505 milioni per la ricerca industriale nel Mezzogiorno, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Con il decreto direttoriale del 6 agosto 2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso operativo il bando "Scoperta imprenditoriale II", che mette a disposizione delle imprese oltre 505 milioni di euro per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale da realizzare nelle regioni meno sviluppate del Paese. Il provvedimento, attuativo del decreto ministeriale 19 maggio 2026, fissa termini, modalità di presentazione delle domande, criteri istruttori e regole di rendicontazione dell'agevolazione: la compilazione delle istanze sarà possibile dal 24 settembre 2026, mentre lo sportello telematico per l'invio delle domande aprirà alle ore 10.00 del 7 ottobre 2026.

UNA DOTAZIONE DA OLTRE 505 MILIONI, CON QUOTE RISERVATE ALLE PMI

La misura dispone di una dotazione complessiva pari a 505.801.524,89 euro. Il 60% delle risorse è riservato ai progetti presentati da piccole e medie imprese e da reti di imprese; all'interno di questa quota, una sotto riserva del 25% è destinata in via prioritaria alle micro e piccole imprese, con l'obiettivo di favorire l'accesso ai soggetti di dimensioni più contenute, tipicamente meno strutturati per competere con le grandi imprese sui progetti di ricerca più consistenti.

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese di qualsiasi dimensione che svolgono attività industriali, agroindustriali o artigiane, oltre ai centri di ricerca. Per accedere, le imprese

devono operare in regime di contabilità ordinaria e disporre, al momento della domanda, di almeno due bilanci approvati; per le imprese individuali e le società di persone, che normalmente non depositano un bilancio in senso tecnico, il requisito equivalente è costituito da due dichiarazioni dei redditi già presentate. Possono partecipare anche gli organismi di ricerca, le imprese agricole e le imprese che prestano servizi all'industria, ma soltanto in qualità di co-proponenti: non possono infatti assumere il ruolo di capofila del progetto né presentare una domanda in autonomia.

SETTE REGIONI AMMESSE E IL LEGAME CON LA STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE

I progetti finanziabili devono essere realizzati in una delle sette regioni classificate come meno sviluppate ai fini della politica di coesione: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Devono inoltre riguardare attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla creazione di nuovi prodotti, processi o servizi, oppure al miglioramento significativo di quelli già esistenti, utilizzando tecnologie abilitanti fondamentali e mantenendo una coerenza con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente. Il bando ammette anche le iniziative dirette a individuare nuove traiettorie tecnologiche e applicative, purché idonee ad alimentare quel processo di

esplorazione e sperimentazione che dà il nome all'intervento, la cosiddetta "scoperta imprenditoriale".

Sul piano economico, le spese ammissibili per ciascun progetto devono essere comprese tra un milione e cinque milioni di euro. La durata del programma non può essere inferiore a diciotto mesi né superiore a trentasei mesi, e le attività devono iniziare dopo la presentazione della domanda e comunque entro tre mesi dal decreto di concessione dell'agevolazione.

LA COLLABORAZIONE COME REQUISITO CENTRALE DEL BANDO

A differenza di molte misure agevolative rivolte alla singola impresa, "Scoperta imprenditoriale II" richiede in via generale che i progetti siano realizzati in forma collaborativa. In caso di iniziativa congiunta possono partecipare al massimo tre soggetti, capofila compreso, e tra questi deve essere sempre presente almeno una micro, piccola o media impresa; ciascun partecipante, inoltre, deve sostenere almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili del progetto, per evitare che la collaborazione sia solo formale.

Il bando prevede comunque una via alternativa per chi non intende costituire un raggruppamento: una PMI o una piccola impresa a media capitalizzazione può presentare il progetto singolarmente, ma in questo caso deve avvalersi di soggetti esterni e indipendenti per servizi di ricerca, consulenza alla ricerca e sviluppo o ricerca contrattuale, per un valore pari almeno al 10% dei costi complessivi ammissibili del progetto. In entrambi i casi, tra le spese agevolabili rientrano il personale tecnico e di ricerca, gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, i servizi di consulenza e ricerca contrattuale, i brevetti, le licenze e il know-how; le spese generali e i materiali sono riconosciuti in modo forfetario, nella misura del 20% degli altri costi ammissibili, senza necessità di rendicontazione analitica per queste voci.

COME SI COMBINANO FINANZIAMENTO AGEVOLATO E CONTRIBUTO DIRETTO

Per le imprese l'agevolazione si compone di due elementi che si sommano: un finanziamento agevolato pari al 40% delle spese ammissibili, da restituire nel tempo a condizioni di favore, e un contributo diretto alla spesa, quindi a fondo perduto, la cui percentuale varia in base alla dimensione dell'impresa, il 40% per le piccole imprese, il 35% per le medie e il 30% per le grandi, sempre nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dal regolamento generale di esenzione per categoria dell'Unione europea (GBER). Per gli organismi di ricerca che partecipano come co-proponenti, invece, non è previsto il finanziamento agevolato ma soltanto il contributo diretto, pari al 60% dei costi riferiti alla ricerca industriale e al 40% di quelli riferiti allo sviluppo sperimentale,

una differenza coerente con la loro natura non imprenditoriale.

BENEFICIARIO	FINANZIAMENTO AGEVOLATO	CONTRIBUTO DIRETTO
Piccola impresa	40% delle spese ammissibili	40% delle spese ammissibili
Media impresa	40% delle spese ammissibili	35% delle spese ammissibili
Grande impresa	40% delle spese ammissibili	30% delle spese ammissibili
Organismo di ricerca (co-proponente)	Non previsto	60% ricerca industriale, 40% sviluppo sperimentale

DOMANDE TELEMATICHE E CRITERIO DI PRIORITÀ

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente attraverso la piattaforma del Fondo per la crescita sostenibile, e soltanto negli orari e nei giorni di apertura dello sportello indicati nel bando: prima di preparare l'invio conviene quindi controllare il calendario operativo pubblicato sulla piattaforma, per non trovarsi fuori orario nel momento decisivo. Ogni soggetto può presentare una sola istanza, con l'eccezione degli organismi di ricerca, che possono invece partecipare a più progetti congiunti in qualità di co-proponenti. L'istruttoria segue un ordine cronologico giornaliero: tutte le domande inviate nello stesso giorno si considerano presentate nel medesimo momento, senza vantaggio per chi invia la propria istanza nelle prime ore dello sportello. Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire tutte le domande ricevute in una determinata giornata, il bando individua criteri di priorità tra i soggetti proponenti, tra i quali rientra la solidità economico-finanziaria: un motivo in più per presentare un progetto solido fin dalla prima finestra utile, senza contare sul solo ordine di arrivo.

CHE COSA DEVONO FARE IMPRESE E CENTRI DI RICERCA INTERESSATI

Le imprese localizzate o intenzionate a investire nelle sette regioni ammesse, in particolare quelle attive in settori industriali, agroindustriali o artigiani, hanno ora un arco di tempo definito per preparare la documentazione necessaria: dalla pubblicazione del decreto direttoriale al 24 settembre 2026, data di apertura della compilazione, restano circa sette settimane per individuare partner di progetto coerenti con i requisiti di collaborazione, definire il piano finanziario nel range tra uno e cinque milioni di euro e verificare la coerenza del progetto con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente. Considerato che l'istruttoria segue l'ordine cronologico di presentazione e che le risorse, per quanto consistenti, sono comunque limitate, conviene arrivare pronti fin dall'apertura dello sportello del 7 ottobre 2026, senza attendere le fasi finali della finestra temporale disponibile.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/scoperta-imprenditoriale-ii-bando-ricerca-mezzogiorno/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Investimenti sostenibili 4.0, domande dal 6 ottobre per le PMI del Sud

Il bando Investimenti sostenibili 4.0 mette a disposizione 447,6 milioni di euro per le PMI del Mezzogiorno: requisiti, agevolazioni fino al 75% e tempistiche. Con il decreto direttoriale del 5 agosto 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito termini e modalità del nuovo bando "Investimenti sostenibili 4.0", riservato alle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. La dotazione, pari a 447.595.808,76 euro, sostiene programmi di transizione tecnologica e ambientale con agevolazioni fino al 75% delle spese ammissibili. Possono presentare domanda le PMI con unità produttiva in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
CONTRIBUTI.

Norme chiave
D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

A chi si applica
Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta
Esaminare la disciplina applicabile a Investimenti sostenibili 4.0, domande dal 6 ottobre per le PMI del Sud e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Il bando Investimenti sostenibili 4.0 mette a disposizione 447,6 milioni di euro per le PMI del Mezzogiorno: requisiti, agevolazioni fino al 75% e tempistiche.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Investimenti sostenibili 4.0, domande dal 6 ottobre per le PMI del Sud, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Con il decreto direttoriale del 5 agosto 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito termini e modalità del nuovo bando "Investimenti sostenibili 4.0", riservato alle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. La dotazione, pari a 447.595.808,76 euro, sostiene programmi di transizione tecnologica e ambientale con agevolazioni fino al 75% delle spese ammissibili.

CHI PUÒ PARTECIPARE

Possono presentare domanda le PMI con unità produttiva in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia. Alla data della domanda l'impresa deve risultare iscritta e attiva nel Registro delle imprese, operare in contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati; per le imprese individuali e le società di persone sono richieste almeno due dichiarazioni dei redditi.

Il 25% delle risorse complessive è riservato alle micro e piccole imprese, per evitare che il bando finisca per premiare solo gli operatori più strutturati.

CHE TIPO DI PROGRAMMI SONO AMMESSI

I progetti devono prevedere l'impiego preponderante delle tecnologie abilitanti del Piano Transizione 4.0 ed essere diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva, all'ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione oppure al cambiamento del processo produttivo di un'unità già esistente. Le spese ammissibili devono essere

comprese tra 750.000 e 5 milioni di euro e non possono superare il 70% del fatturato risultante dall'ultimo bilancio (o, per imprese individuali e società di persone, dall'ultima dichiarazione dei redditi). Il programma va avviato dopo la presentazione della domanda e concluso entro 18 mesi dal provvedimento di concessione.

Rientrano nell'agevolazione macchinari, impianti e attrezzature nuovi, software e licenze, certificazioni ambientali e opere murarie, queste ultime nel limite del 40% dei costi totali. Sono ammesse, entro soglie specifiche, anche le consulenze specialistiche collegate alle tecnologie abilitanti e quelle per la diagnosi energetica.

AGEVOLAZIONI FINO AL 75% DELLE SPESE

Il sostegno pubblico copre fino al 75% delle spese ammesse, articolato in un contributo in conto impianti del 35% e in un finanziamento agevolato a tasso zero del 40%, da restituire in un periodo massimo di sette anni. Per la quota residua, almeno il 25% dei costi deve essere coperto con risorse proprie dell'impresa o con finanziamenti esterni privi di sostegno pubblico.

Un esempio pratico: una PMI calabrese che presenta un programma da 2 milioni di euro per l'ammodernamento di una linea produttiva potrà ottenere fino a 1,5 milioni di euro di agevolazione, cioè 700.000 euro di contributo a fondo perduto e 800.000 euro di finanziamento a tasso zero, coprendo i restanti 500.000 euro con mezzi propri o bancari. Un punteggio aggiuntivo premia i progetti con un forte

contenuto di sostenibilità ambientale: per gli interventi di efficientamento energetico, il decreto richiede una riduzione dei consumi di energia primaria pari almeno al 5%.

COME FUNZIONA LA DOMANDA IN DUE FASI

La procedura è interamente telematica, sulla piattaforma Invitalia. Dalle ore 12.00 del 10 settembre 2026 sarà possibile compilare l'istanza, caricare gli allegati, firmare digitalmente il modulo e ottenere il "codice di predisposizione domanda". Dalle ore 10.00 del 6 ottobre 2026 quel codice andrà inserito in piattaforma per perfezionare l'invio. Lo sportello sarà operativo dalle 10.00 alle 17.00 nei giorni lavorativi; l'accesso richiede Spid, Cie o Cns, è riservato al legale rappresentante (salva delega) e presuppone Pec attiva e firma digitale.

Tra i documenti da allegare figurano il piano di investimento, le dichiarazioni antimafia e antiriciclaggio, l'eventuale prospetto per il calcolo della dimensione d'impresa e, in presenza di opere murarie, il computo metrico estimativo di un tecnico abilitato. Va segnalata, in particolare, la dichiarazione sui dati contabili rilevanti per il punteggio, che deve essere controfirmata dal collegio sindacale, dal revisore unico o, in assenza di questi organi, da un revisore legale,

commercialista, ragioniere, consulente del lavoro o responsabile di un Caf.

ORDINE CRONOLOGICO E GRADUATORIA

Le domande accedono all'istruttoria secondo l'ordine cronologico giornaliero: tutte le istanze trasmesse nello stesso giorno si considerano presentate nello stesso momento, a prescindere dall'ora di invio. Se le risorse residue non bastassero a coprirle tutte, l'accesso avverrà tramite una graduatoria basata sulle caratteristiche dell'impresa e sulla sostenibilità ambientale del programma, secondo i criteri di priorità indicati nel decreto direttoriale. Conviene quindi predisporre per tempo piano di investimento, attestazioni professionali ed eventuale documentazione ambientale, perché per alcuni allegati la completezza è condizione di ammissibilità, non solo elemento istruttorio.

FASE	DATA	COSA SI PUÒ FARE
Apertura compilazione	10 settembre 2026, ore 12.00	Compilare l'istanza, caricare allegati, ottenere il codice di predisposizione
Apertura invio	6 ottobre 2026, ore 10.00	Inserire il codice e perfezionare l'invio della domanda
Dotazione complessiva	-	447.595.808,76 euro, di cui il 25% riservato a micro e piccole imprese



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it).

<https://www.studiopizzano.it/investimenti-sostenibili-4-0-bando-investimenti-sostenibili-4-0/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Quarto correttivo riforma fiscale: le novità meno note del decreto 148/2026

Quarto correttivo riforma fiscale (DLgs. 148/2026): perdite di società UE incorporate, obbligazioni, ritenuta al 20% su dividendi a fondi pensione esteri. Il quarto correttivo della riforma fiscale è ora legge a tutti gli effetti: il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, è entrato in vigore il 12 agosto 2026 e chiude l'attuazione della delega fiscale avviata con la legge n. 111/2023. Il provvedimento, 37 articoli in tutto, tocca temi già ampiamente commentati nei giorni scorsi, dal concordato preventivo biennale alla soglia di tolleranza per i corrispettivi telematici, dal raddoppio del termine per la detrazione IVA alla nuova aliquota per la rivalutazione delle partecipazioni.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

RIFORMA FISCALE.

Norme chiave

D.L. Correttivo Omnibus 2026, TUIR D.P.R. 917/1986, D.P.R. 633/1972.

A chi si applica

Imprese, lavoratori autonomi, dipendenti e contribuenti soggetti a IRPEF, IRES e IVA.

Azione richiesta

Esaminare le nuove franchigie fringe benefit, i requisiti familiari a carico e le novità sulla detrazione IVA.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Disposizioni integrative e correttive in materia di imposizione diretta, IVA, agevolazioni e contenzioso.
- 💡 **Impatto operativo:** Riformate le soglie di detassazione dei fringe benefit, i requisiti di reddito per i figli a carico e i criteri di detraibilità dell'IVA sugli acquisti.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare i regimi transitori e le decorrenze delle singole disposizioni stabilite dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il quarto correttivo della riforma fiscale è ora legge a tutti gli effetti: il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, è entrato in vigore il 12 agosto 2026 e chiude l'attuazione della delega fiscale avviata con la legge n. 111/2023. Il provvedimento, 37 articoli in tutto, tocca temi già ampiamente commentati nei giorni scorsi, dal concordato preventivo biennale alla soglia di tolleranza per i corrispettivi telematici, dal raddoppio del termine per la detrazione IVA alla nuova aliquota per la rivalutazione delle partecipazioni. Meno raccontate, ma non meno rilevanti per chi opera con gruppi societari, portafogli titoli o attività di ricerca, sono altre quattro disposizioni: le nuove condizioni per riportare le perdite delle società europee incorporate in società italiane, la riscrittura della valutazione fiscale di obbligazioni e titoli di massa, la soppressione della tassazione per cassa dei contributi ricevuti per studi e ricerche, e l'aumento della ritenuta sui dividendi versati ai fondi pensione esteri. Il decreto interviene anche su trust ed enti del Terzo settore. Ognuna di queste norme ha una platea più ristretta rispetto alle misure di maggior richiamo, ma comporta effetti concreti da verificare già nei bilanci e nelle dichiarazioni del periodo d'imposta in corso.

LE PERDITE DELLE SOCIETÀ EUROPEE INCORPORATE IN ITALIA: CONTANO CONTROLLO E DEFINITIVITÀ

Una delle disposizioni più tecniche del decreto riguarda le operazioni straordinarie transfrontaliere. Quando una società residente in uno Stato dell'Unione europea, oppure in Islanda, Norvegia o Liechtenstein (i Paesi aderenti allo Spazio economico europeo), viene incorporata in una società italiana, oppure partecipa a una fusione con una società italiana, le sue perdite fiscali pregresse possono essere riportate dalla società risultante dall'operazione, ma non automaticamente: il correttivo interviene sulla disciplina delle fusioni transfrontaliere per precisare che il riporto è ammesso solo in presenza di un rapporto di controllo tra i soggetti coinvolti e a condizione che le perdite abbiano carattere definitivo.

In pratica, la norma richiede che tra la società incorporante italiana e quella europea incorporata esista un rapporto di controllo, diretto, inverso o attraverso una comune controllante, sia nei periodi d'imposta in cui le perdite si sono formate sia alla data di efficacia dell'operazione. Le perdite devono inoltre essere "definitive": non più utilizzabili nello Stato di origine perché la società incorporata ha cessato l'attività, ha dismesso tutti i beni o, secondo la legge di quello Stato, perde comunque la possibilità di utilizzarle a seguito del trasferimento del controllo. Si tratta di un principio già presente nella disciplina delle fusioni transfrontaliere, ora meglio definito per evitare che il riporto delle perdite diventi

uno strumento di pianificazione fiscale slegato dall'effettiva sostanza economica dell'operazione. Le imprese che stanno valutando un'operazione di questo tipo, o che l'hanno già completata negli ultimi periodi d'imposta, devono quindi verificare con attenzione se le perdite della società incorporata soddisfano questi due requisiti prima di portarle in deduzione dal reddito della società italiana.

CAMBIA LA VALUTAZIONE FISCALE DI OBBLIGAZIONI E TITOLI DI MASSA

Il decreto riscrive anche la disciplina della valutazione fiscale delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa, cioè gli strumenti finanziari che una società emette in blocco e che possono essere iscritti in bilancio sia nell'attivo circolante sia tra le immobilizzazioni finanziarie, a seconda della destinazione economica. La norma di riferimento, introdotta dall'articolo 1, comma 130, della legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025), viene ora integrata dal correttivo per chiarire meglio i criteri di allineamento tra il valore civilistico e quello fiscalmente rilevante.

Per le imprese che detengono portafogli di obbligazioni, in particolare banche, assicurazioni e società finanziarie ma anche imprese industriali con investimenti di tesoreria in titoli, la novità richiede di rivedere il criterio applicato in dichiarazione dei redditi per determinare eventuali plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti, distinguendo i titoli iscritti nell'attivo circolante, valutati secondo logiche di mercato, da quelli classificati tra le immobilizzazioni finanziarie, per i quali prevale il criterio del costo. Un errore di classificazione, o l'applicazione del criterio sbagliato, può generare disallineamenti tra bilancio e dichiarazione che in sede di controllo risultano difficili da giustificare a posteriori.

STUDI E RICERCHE: ADDIO ALLA TASSAZIONE PER CASSA DEI CONTRIBUTI RICEVUTI

Un'altra modifica destinata alle imprese che investono in ricerca riguarda l'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR): il correttivo elimina, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, quindi, per la generalità delle imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, dal 2026, la regola secondo cui i contributi ricevuti da un'impresa a fronte di costi sostenuti per studi e ricerche erano tassati secondo il principio di cassa, cioè nell'esercizio in cui il contributo veniva effettivamente incassato, indipendentemente da quando i relativi costi erano stati sostenuti o dedotti.

Con la soppressione della norma, questi contributi rientrano nella regola generale di competenza economica che governa la determinazione del reddito d'impresa: concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, non in quello di incasso. Per le imprese che ricevono regolarmente contributi pubblici o privati a fronte di attività di ricerca e sviluppo, spesso erogati con un certo scarto temporale rispetto al sostenimento dei costi, il cambiamento può

modificare in modo sensibile la collocazione temporale del reddito imponibile: un contributo relativo a costi di ricerca sostenuti nel 2026 ma incassato nel 2027, ad esempio, tornerà a concorrere al reddito del 2026 secondo competenza, e non più del 2027 secondo cassa. È opportuno che le imprese interessate rivedano fin da ora la propria pianificazione fiscale su questo fronte, soprattutto se hanno contributi già deliberati ma non ancora incassati riferiti a costi di periodi precedenti.

DIVIDENDI AI FONDI PENSIONE EUROPEI: LA RITENUTA SALE DALL'11% AL 20%

Il decreto interviene infine sulla tassazione dei dividendi distribuiti da società italiane a fondi pensione istituiti in altri Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, e ai sottoconti esteri dei PEPP, il prodotto pensionistico paneuropeo disciplinato dal regolamento UE 2019/1238. La ritenuta d'imposta applicata a questi dividendi passa dall'11% al 20%, un aumento che riguarda direttamente gli intermediari finanziari italiani tenuti ad applicare la ritenuta, ma che incide di riflesso sul rendimento netto degli investimenti in titoli italiani da parte di questi fondi.

Va ricordato che l'aliquota dell'11% era stata introdotta per attenuare lo svantaggio dei fondi pensione esteri rispetto a quelli italiani, questi ultimi tassati con un'imposta sostitutiva del 20% sul risultato netto di gestione anziché con una ritenuta sui dividendi lordi percepiti. Il correttivo porta ora la ritenuta al 20% proprio per allineare formalmente l'aliquota a quella applicata ai fondi pensione italiani, in attuazione dei principi europei di libera circolazione dei capitali. La base imponibile resta però diversa, il dividendo lordo per i fondi esteri contro il risultato netto di gestione per quelli italiani, quindi il carico fiscale effettivo tra i due regimi può continuare a non coincidere nonostante la stessa aliquota nominale. Il 20% resta comunque inferiore alla ritenuta ordinaria del 26% prevista in via generale per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti privi di un regime di favore. Le società italiane che distribuiscono dividendi a fondi pensione esteri, e gli intermediari che intervengono nel pagamento, dovranno adeguare le procedure di calcolo della ritenuta alle nuove aliquote già a partire dalle distribuzioni successive all'entrata in vigore del decreto.

NOVITÀ PIÙ CIRCOSCRITTE: TRUST E TERZO SETTORE

Il correttivo tocca infine, con interventi più mirati, altri due ambiti. Per i trust, viene estesa anche alle imposte ipotecaria e catastale la possibilità di optare per la tassazione anticipata dei beni conferiti, un'opzione già prevista ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni: la scelta consente al disponente di anticipare il prelievo fiscale al momento della costituzione del trust, evitando incertezze sulla tassazione al momento del trasferimento finale ai beneficiari. Per gli enti del Terzo settore, il decreto introduce nel Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117/2017) un nuovo articolo 82-bis, con una clausola di salvaguardia ai fini IRAP: gli enti del

Terzo settore diversi dalle imprese sociali continuano a distinguere le attività commerciali da quelle non commerciali secondo i criteri del TUIR applicati fino al 2025, così che il passaggio al nuovo regime fiscale di questi enti non si traduca in un automatico aumento del carico IRAP.

Si tratta di disposizioni con una platea di destinatari più ristretta rispetto alle misure di maggiore impatto già commentate nei giorni scorsi, ma che meritano comunque attenzione da parte di chi gestisce trust familiari o opera nel settore non profit, proprio perché più facilmente sfuggono a una prima lettura del provvedimento concentrata sulle norme di interesse generale.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/quarto-correttivo-riforma-fiscale-perdite-obbligazioni-dividendi-pensione/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Tax credit cinema: se manca in dichiarazione il credito rischia la decadenza

Il tax credit cinema va indicato in dichiarazione a pena di decadenza: per la Cassazione l'integrativa tardiva spesso non basta a recuperare il credito. Il credito d'imposta per il cinema, anche quando spetta realmente, rischia di andare perso se non viene indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato riconosciuto. È l'orientamento più volte ribadito dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione: secondo questa lettura, l'omissione non si sana con una dichiarazione integrativa presentata anni dopo, perché indicare il credito nel quadro dedicato non è una semplice comunicazione di un fatto già avvenuto, ma un atto con cui il contribuente esercita una scelta che incide direttamente sulla base imponibile.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

DICHIARAZIONI.

Norme chiave

L. 244/2007, D.M. 7 maggio 2009, L. 220/2016, D.P.R. 322/1998.

A chi si applica

Imprese di produzione cinematografica, audiovisivo e beneficiari di crediti d'imposta agevolativi.

Azione richiesta

Indicare tempestivamente il credito nel Quadro RU della dichiarazione dei redditi dell'anno di maturazione a pena di decadenza.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** L'omessa compilazione del Quadro RU per il tax credit cinema rischia di comportare la perdita definitiva del beneficio, difficilmente sanabile con dichiarazione integrativa.
- 💡 **Impatto operativo:** La Cassazione qualifica l'indicazione in dichiarazione come manifestazione negoziale di volontà irrevocabile, non emendabile come semplice errore materiale.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: il D.Lgs. 1/2024 non protegge i crediti costituenti aiuti di Stato o de minimis dalla decadenza per omessa indicazione nel Quadro RU.

Il credito d'imposta per il cinema, anche quando spetta realmente, rischia di andare perso se non viene indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato riconosciuto. È l'orientamento più volte ribadito dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione: secondo questa lettura, l'omissione non si sana con una dichiarazione integrativa presentata anni dopo, perché indicare il credito nel quadro dedicato non è una semplice comunicazione di un fatto già avvenuto, ma un atto con cui il contribuente esercita una scelta che incide direttamente sulla base imponibile. Il tema riguarda da vicino chi gestisce crediti d'imposta agevolativi settoriali, perché la giurisprudenza non è del tutto univoca e perché, in caso di errore, la posta in gioco può essere la perdita integrale del beneficio. Questo articolo ricostruisce il quadro normativo del tax credit cinema, la logica seguita dalle pronunce più restrittive della Cassazione, le voci di segno opposto e le cautele operative da adottare per non incorrere nella decadenza.

IL TAX CREDIT CINEMA E L'OBLIGO DI INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE

Il credito d'imposta per le imprese di produzione cinematografica è stato introdotto dalla legge 244/2007, la legge finanziaria 2008, con l'obiettivo di sostenere il settore attraverso un'agevolazione fiscale dedicata. La disciplina attuativa, contenuta nel decreto ministeriale 7 maggio 2009, individua condizioni e modalità di fruizione del beneficio e prevede, tra gli adempimenti richiesti, l'indicazione del credito

riconosciuto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il beneficio matura: un adempimento che il decreto pone espressamente a pena di decadenza, cioè con la conseguenza che l'omissione fa perdere il diritto al credito, indipendentemente dal fatto che l'agevolazione fosse effettivamente spettante.

Quella disciplina attuativa risale al primo regime del tax credit cinema, quello nato con la legge 244/2007; il settore è oggi regolato dalla più ampia legge 220/2016 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo) e dai decreti attuativi successivi, che hanno sostituito e ampliato l'impianto originario. Le pronunce esaminate in questo articolo riguardano in prevalenza crediti maturati sotto la vecchia disciplina, ma il principio sulla natura dell'indicazione in dichiarazione enunciato dalla Cassazione non dipende dalle specificità della singola normativa di settore: per questo chi gestisce crediti maturati sotto la disciplina vigente della legge 220/2016 dovrebbe comunque verificare, nel decreto attuativo applicabile all'annualità di riferimento, se sia riprodotto un analogo obbligo di indicazione a pena di decadenza.

Nella pratica, il credito va esposto nel quadro RU della dichiarazione, quello dedicato ai crediti d'imposta, insieme agli altri elementi richiesti per la sua tracciabilità. È proprio la mancata compilazione di questo quadro, nell'anno corretto, a generare il contenzioso di cui si occupano le pronunce esaminate in questo articolo: imprese che avevano effettivamente diritto al credito, ma lo avevano indicato solo in

un momento successivo, tramite una dichiarazione integrativa relativa a periodi d'imposta diversi da quello in cui il beneficio era maturato.

L'ORIENTAMENTO RESTRITTIVO DELLA CASSAZIONE: DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ, NON SEMPLICE ERRORE

In una serie di pronunce, la sezione tributaria della Cassazione ha qualificato l'esposizione del tax credit cinema in dichiarazione come una dichiarazione di volontà, diretta a modificare la base imponibile, e non come una mera dichiarazione di scienza, cioè una semplice comunicazione di fatti già esistenti (per esempio l'ammontare dei ricavi conseguiti in un anno). Questa distinzione ha una conseguenza pratica rilevante: mentre un errore in una dichiarazione di scienza può normalmente essere corretto in un momento successivo, perché non cambia la realtà sostanziale sottostante, una dichiarazione di volontà rimane irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri, in base agli articoli 1427 e seguenti del codice civile sui vizi della volontà, che l'errore commesso era essenziale e obiettivamente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria. Si tratta di un onere probatorio stringente, che nella pratica ricorre raramente per la semplice omessa indicazione di un credito nel quadro corretto.

Il ragionamento seguito da questo orientamento distingue il tax credit cinema dalle detrazioni o deduzioni ordinarie, che derivano dal fisiologico funzionamento dell'imposta. Il credito per il cinema, al contrario, nasce da un'agevolazione concessa dal legislatore per incentivare uno specifico settore economico: la previsione di un termine di decadenza per la sua indicazione risponderebbe, secondo questa lettura, anche all'esigenza di definire entro un periodo certo l'onere finanziario che deriva dal riconoscimento dell'incentivo, evitando che la quantificazione della spesa pubblica collegata ai crediti agevolativi resti sospesa per un tempo indeterminato.

IL LIMITE ALLA GENERALE EMENDABILITÀ DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Questo orientamento si confronta con un principio consolidato nel diritto tributario, quello della generale emendabilità delle dichiarazioni fiscali, affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 13378 del 30 giugno 2016: in linea di massima, il contribuente può correggere errori, di fatto o di diritto, commessi nella dichiarazione, anche a proprio favore, presentando una dichiarazione integrativa entro i termini di legge. Le modifiche apportate nel 2016 all'articolo 2, commi 8 e 8-bis, del DPR 322/1998 hanno esteso i termini per presentare la dichiarazione integrativa a favore del contribuente, allineandoli a quelli previsti per l'accertamento.

Secondo l'orientamento restrittivo qui esaminato, questo principio generale incontrerebbe però un limite quando siano maturate scadenze specifiche previste dalla disciplina di una singola agevolazione, come accade per il tax credit

cinema: le regole generali sulla rettifica della dichiarazione, riferite a dichiarazioni di scienza, non si applicano a dichiarazioni che, come in questo caso, avrebbero natura negoziale e non di semplice esposizione di fatti.

UN ORIENTAMENTO NON DEL TUTTO PACIFICO

Va detto con chiarezza che la materia non è priva di voci di segno opposto, ed è bene che chi gestisce questi crediti ne sia consapevole prima di affidarsi in modo automatico alla lettura più severa. In alcune occasioni, anche in sede di prassi amministrativa, si è affacciata una lettura meno rigida, secondo cui l'omessa indicazione nel quadro RU costituirebbe una violazione meramente formale, sanabile con la dichiarazione integrativa, sul rilievo che una decadenza prevista da una fonte secondaria come un decreto ministeriale non potrebbe travolgere il principio generale di emendabilità sancito da una fonte primaria. È la posizione accolta, per esempio, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto (sezione V, sentenza n. 297 del 15 maggio 2025) proprio in una controversia sul tax credit cinema, con la motivazione che una decadenza da un'agevolazione fiscale può essere disposta soltanto da una fonte del diritto primaria e non da un decreto ministeriale. Anche altri giudici di merito hanno accolto in passato impostazioni analoghe, ritenendo che l'esistenza sostanziale del credito dovesse prevalere su un adempimento formale tardivo.

Finché la questione non troverà una composizione definitiva, per esempio con una pronuncia delle Sezioni Unite dedicata specificamente a questo tema, il rischio pratico per il contribuente resta concreto: la sezione tributaria della Cassazione, nelle pronunce che hanno affrontato la questione, ha più spesso dato ragione all'Agenzia delle Entrate quando contesta un credito indicato in ritardo. È quindi prudente muoversi assumendo che l'orientamento restrittivo possa prevalere, senza fare affidamento sulla possibilità di rimediare in un secondo momento.

LA RIFORMA DEL 2024 E I SUOI LIMITI PER IL TAX CREDIT CINEMA

Chi valuta oggi il rischio di decadenza deve considerare un intervento normativo successivo alle pronunce esaminate: l'articolo 13 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, il cosiddetto decreto Adempimenti, in vigore per le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2022. La norma esclude, in via generale, che la mancata indicazione di un credito d'imposta agevolativo nella dichiarazione dei redditi, IRAP, IVA o nel modello 770 determini la decadenza dal beneficio, purché il credito sia effettivamente spettante: per le annualità più recenti, questo intervento ridimensiona in radice il problema che ha alimentato l'orientamento restrittivo della Cassazione.

La stessa norma, però, esclude espressamente dalla nuova tutela i crediti d'imposta configurabili come aiuti di Stato o come aiuti in regime de minimis, per i quali restano ferme le

regole previgenti. Il tax credit cinema, in quanto misura notificata alla Commissione europea e censita nel Registro nazionale degli aiuti di Stato con propri codici identificativi, rientra con ogni probabilità in questa categoria esclusa dalla nuova tutela: se così è, e la qualificazione va comunque verificata caso per caso alla luce del singolo provvedimento di concessione, il rischio di decadenza per omessa indicazione permarrebbe anche per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2023 e successivi, e le cautele descritte in questo articolo restano attuali, non solo per il pregresso.

LE CONSEGUENZE PRATICHE PER CHI GESTISCE CREDITI D'IMPOSTA AGEVOLATIVI

Al di là dell'esito dei singoli contenziosi, la linea seguita dalla giurisprudenza più restrittiva richiama tutti i professionisti che assistono imprese beneficiarie di crediti d'imposta agevolativi, non solo nel settore cinematografico, a verificare con particolare attenzione gli adempimenti dichiarativi relativi a ciascun credito riconosciuto, fin dall'anno in cui il beneficio matura.

Quando la normativa di un'agevolazione, come è avvenuto per il tax credit cinema con il decreto ministeriale 7 maggio 2009, subordina espressamente il beneficio alla sua tempestiva indicazione in dichiarazione, e quando il credito è riconducibile a un aiuto di Stato che resta escluso dalla nuova tutela introdotta nel 2024, conviene non affidarsi alla possibilità di correggere in un secondo momento

un'omissione tramite la dichiarazione integrativa: alla luce dell'orientamento più severo della Cassazione, questo rimedio potrebbe infatti risultare inefficace, anche se il credito risulta esistente sotto il profilo sostanziale e anche a distanza di anni dal periodo in cui avrebbe dovuto essere esposto. La verifica va quindi condotta subito, nell'anno stesso in cui il credito viene riconosciuto, con un controllo puntuale della corretta compilazione del quadro dedicato: solo così si evita di dover discutere, anni dopo, se un errore che nel merito appare di poco conto sia in realtà sufficiente a far perdere un beneficio realmente spettante.

CHECKLIST DI CONTROLLO: CREDITI D'IMPOSTA & QUADRO RU



Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

- 1 QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL CREDITO**
Verificare nel decreto di concessione se l'agevolazione è censita nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) o soggetta a de minimis.
- 2 CONTROLLO ANNUALITÀ DI MATURAZIONE**
Individuare con precisione il periodo d'imposta in cui il credito è sorto e maturato secondo le norme di settore.
- 3 COMPILAZIONE TEMPESTIVA QUADRO RU**
Inserire il codice credito e gli importi spettanti nel modello Redditi ordinario entro il termine di presentazione.
- 4 GESTIONE OMISSIONI PREGRESSE**
In caso di mancata esposizione, valutare tempestivamente la sussistenza di vizi essenziali di volontà ex art. 1427 c.c. o difese di merito tributario.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/tax-credit-cinema-decadenza-omessa-indicazione-dichiarazione/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Ritenute subite per errore dai forfetari: rimborso o recupero in dichiarazione

Chi applica il regime forfetario non dovrebbe mai subire ritenute d'acconto sui compensi incassati, perché la legge esclude questi contribuenti dal meccanismo. Nella pratica, però, capita che la ritenuta venga applicata comunque per errore, come accade spesso quando il pagamento arriva tramite bonifico parlante per lavori edili o di riqualificazione energetica: in questi casi la banca trattiene oggi l'11% dell'importo. La somma non è persa. Il contribuente può chiederne il rimborso all'Agenzia delle Entrate oppure, più rapidamente, recuperarla direttamente nel modello Redditi, a condizione che la ritenuta risulti certificata dal sostituto d'imposta e riportata nel modello 770.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

DICHIARAZIONI.

Norme chiave

circolare n. 10/E 4 aprile 2016.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Ritenute subite per errore dai forfetari e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Chi applica il regime forfetario non dovrebbe mai subire ritenute d'acconto sui compensi incassati, perché la legge esclude questi contribuenti dal meccanismo.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Ritenute subite per errore dai forfetari: rimborso o recupero in dichiarazione, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Chi applica il regime forfetario non dovrebbe mai subire ritenute d'acconto sui compensi incassati, perché la legge esclude questi contribuenti dal meccanismo. Nella pratica, però, capita che la ritenuta venga applicata comunque per errore, come accade spesso quando il pagamento arriva tramite bonifico parlante per lavori edili o di riqualificazione energetica: in questi casi la banca trattiene oggi l'11% dell'importo. La somma non è persa. Il contribuente può chiederne il rimborso all'Agenzia delle Entrate oppure, più rapidamente, recuperarla direttamente nel modello Redditi, a condizione che la ritenuta risulti certificata dal sostituto d'imposta e riportata nel modello 770. Il recupero in dichiarazione passa dal rigo RS40 e si completa nel quadro LM o nel quadro RN, a seconda che lo scomputo riguardi l'imposta sostitutiva del regime forfetario o l'IRPEF ordinaria dovuta su altri redditi.

PERCHÉ I FORFETARI NON SUBISCONO LA RITENUTA D'ACCONTO

L'art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014 stabilisce che i ricavi e i compensi che concorrono al reddito determinato con il regime forfetario non sono soggetti a ritenuta d'acconto da parte di chi li eroga. La norma solleva quindi i clienti e i committenti dall'obbligo di trattenere una parte del compenso e di versarla allo Stato per conto del professionista o dell'impresa.

Perché il meccanismo funzioni, è il contribuente forfetario a doversi attivare: deve rilasciare al committente un'apposita

dichiarazione, di norma inserita in fattura, che attesta come il reddito a cui si riferiscono le somme percepite sconti già l'imposta sostitutiva propria del regime e non debba quindi subire alcuna ritenuta. In assenza di questa dichiarazione, il sostituto d'imposta, cioè il soggetto (cliente, committente o banca) tenuto per legge a trattenere la ritenuta e a versarla allo Stato, non ha modo di sapere che il beneficiario è un forfetario e applica le regole ordinarie.

IL CASO PIÙ FREQUENTE: I BONIFICI PARLANTI PER INTERVENTI EDILIZI

Nonostante la regola sia chiara, nella prassi si verificano comunque applicazioni errate della ritenuta. Il caso più ricorrente riguarda gli artigiani e le imprese in regime forfetario che eseguono lavori di recupero edilizio o di riqualificazione energetica e ricevono il pagamento tramite bonifico parlante, lo strumento che il committente deve utilizzare per beneficiare delle detrazioni fiscali collegate a questi interventi (ristrutturazioni, ecobonus e le altre agevolazioni edilizie).

Su questi bonifici le banche e Poste Italiane sono tenute per legge a operare una ritenuta a titolo di acconto, che dal 1° marzo 2024 è stata elevata dall'8% all'11%. La trattenuta scatta automaticamente sull'intero importo accreditato, indipendentemente dal regime fiscale di chi riceve il pagamento: il sistema bancario non è infatti in grado di verificare, al momento del bonifico, se il beneficiario sia un forfetario esonerato dalla ritenuta. Il risultato è che l'artigiano

o il professionista forfetario si trova un accredito già decurtato dell'11%, pur non dovendo per legge subire alcuna trattenuta.

LE DUE STRADE PER RECUPERARE LA SOMMA TRATTENUTA

Su questo tema si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, chiarendo che il contribuente forfetario che abbia subito una ritenuta non dovuta può scegliere tra due percorsi alternativi.

La prima strada è la richiesta di rimborso, da presentare secondo le modalità previste dall'**art. 38 del D.P.R. n. 602/1973**, la norma generale che regola la restituzione delle somme versate o trattenute senza che ne ricorressero i presupposti. È il percorso classico, ma comporta tempi di attesa spesso lunghi, legati all'istruttoria dell'ufficio.

La seconda strada, più diretta, consiste nello scomputare la ritenuta già nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stata subita, portandola in diminuzione delle imposte dovute. Questa opzione evita l'attesa del rimborso, ma è ammessa soltanto se ricorre una condizione precisa: **la ritenuta deve risultare certificata dal sostituto d'imposta ed essere da questo indicata nel modello 770**, la dichiarazione annuale con cui i sostituti comunicano all'Agenzia delle Entrate tutte le ritenute operate e versate nel corso dell'anno. Senza questo doppio riscontro, cioè senza la coincidenza tra certificazione consegnata al contribuente e dati trasmessi con il 770, l'Agenzia non ha modo di verificare che la somma sia stata effettivamente trattenuta e versata, e il contribuente non può utilizzarla in compensazione. Le due strade sono alternative fra loro: la stessa ritenuta non può essere prima chiesta a rimborso e poi scomputata in dichiarazione, né utilizzata due volte nello stesso modo.

COME SI COMPILA IL MODELLO REDDITI: DAL RIGO RS40 AL QUADRO DI DESTINAZIONE

Chi decide di recuperare la ritenuta in dichiarazione deve seguire un percorso a due passaggi all'interno del modello Redditi PF. Il primo passaggio riguarda il quadro RS, dedicato alle informazioni integrative sul regime forfetario; il secondo riguarda il quadro in cui lo scomputo diventa effettivo, cioè il quadro LM o il quadro RN.

IL QUADRO RS E IL RIGO RS40

Nel modello Redditi PF 2026 il rigo RS40, dedicato alle ritenute relative al regime di vantaggio e al regime forfetario in casi particolari, è la casella in cui va indicato l'ammontare complessivo delle ritenute subite per errore nel corso dell'anno. Questo importo ha una funzione essenzialmente informativa: segnala all'Agenzia che il contribuente ha subito una ritenuta non dovuta e intende recuperarla, ma da solo non produce alcun effetto sull'imposta da versare.

LO SCOMPUTO NEL QUADRO LM O NEL QUADRO RN

L'importo esposto nel rigo RS40 deve essere riportato nel quadro in cui avviene lo scomputo vero e proprio, e la scelta tra i due quadri dipende dalla situazione fiscale del contribuente:

- nel **rigo LM41**, se la ritenuta va scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta sul reddito determinato con il regime forfetario;
- nel **rigo RN33, colonna 4**, se il contribuente possiede anche altri redditi soggetti a IRPEF ordinaria (per esempio redditi da lavoro dipendente o da fabbricati) e intende scomputare la ritenuta dall'imposta ordinaria dovuta su questi ultimi.

Nulla vieta, quando ne ricorrano i presupposti, di ripartire lo scomputo tra i due quadri: quel che conta è che l'importo complessivamente utilizzato non superi mai la ritenuta effettivamente subita e certificata, ed è per questo che il rigo RS40 funge da totale di controllo rispetto a quanto viene poi scomputato a valle.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Si consideri il caso della sig.ra Bianchi, idraulica in regime forfetario nel periodo d'imposta 2025. Nel corso dell'anno riceve alcuni pagamenti tramite bonifici parlanti relativi a interventi di riqualificazione energetica eseguiti presso privati, e subisce all'atto dell'accredito ritenute per un importo complessivo di € 950.

Si ipotizzi che la ritenuta sia stata regolarmente certificata, che il sostituto l'abbia correttamente indicata nel modello 770, che la sig.ra Bianchi non abbia presentato istanza di rimborso e che non possieda altri redditi soggetti a IRPEF ordinaria. In questo scenario il recupero avviene interamente all'interno del reddito forfetario: la contribuente indica € 950 nel rigo RS40 e riporta lo stesso importo nel rigo LM41, scomputandolo dall'imposta sostitutiva dovuta per il 2025. Il rigo RN33, colonna 4, resta non compilato, perché non ci sono imposte ordinarie dalle quali operare lo scomputo.

La tabella seguente riepiloga i passaggi e i riferimenti da rispettare per un caso come questo.

PASSAGGIO	DOVE SI INDICA	CONDIZIONE RICHIESTA
Rilevazione della ritenuta subita per errore	Rigo RS40 del quadro RS	Ritenuta certificata dal sostituto e indicata nel modello 770
Scomputo dall'imposta sostitutiva forfetaria	Rigo LM41 del quadro LM	Reddito interamente determinato con il regime forfetario
Scomputo dall'IRPEF ordinaria	Rigo RN33, colonna 4, del quadro RN	Presenza di altri redditi soggetti a IRPEF ordinaria

I CONTROLLI DA FARE PRIMA DI SCEGLIERE COME PROCEDERE

Prima di compilare qualunque rigo, il contribuente forfetario (o il professionista che lo assiste) deve svolgere una verifica documentale preliminare, perché è da questa che dipende la scelta tra rimborso e scomputo in dichiarazione. Occorre

accertare tre elementi: che la ritenuta sia stata effettivamente applicata e trattenuta, che esista la relativa certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta e che questo abbia correttamente riportato la ritenuta nel proprio modello 770. Solo quando tutti e tre gli elementi sono verificati lo scomputo in dichiarazione diventa percorribile; in caso contrario, resta disponibile soltanto la via del rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, con i tempi più lunghi che questa comporta.

La certificazione delle ritenute segue le ordinarie scadenze della Certificazione Unica, che il sostituto d'imposta deve rilasciare al contribuente entro il 16 marzo dell'anno successivo. Per questo motivo è opportuno, soprattutto per chi incassa più bonifici parlanti nello stesso anno, tenere un riepilogo puntuale degli importi trattenuti e sollecitare per tempo la Certificazione Unica, invece di scoprire un eventuale disallineamento con il 770 soltanto al momento di presentare la dichiarazione.

CHE COSA DEVONO FARE, IN CONCRETO, I CONTRIBUENTI FORFETARI

Chi opera in regime forfetario e riceve pagamenti tramite bonifico parlante dovrebbe verificare, a ogni accredito, se la

banca ha operato la ritenuta dell'11% nonostante l'esenzione prevista dalla Legge n. 190/2014. Se ciò accade, conviene raccogliere subito la documentazione utile (estratto conto, causale del bonifico, eventuale comunicazione della banca) e attendere la certificazione che il sostituto è tenuto a rilasciare per verificarne la coerenza con quanto poi confluirà nel modello 770.

A quel punto la scelta tra rimborso e scomputo in dichiarazione è una valutazione di convenienza: chi ha già un debito d'imposta sostitutiva o IRPEF da compensare trova quasi sempre più conveniente il recupero diretto nel modello Redditi, perché evita l'attesa dell'istruttoria di rimborso; chi invece non ha imposte da compensare, o preferisce non modificare la propria dichiarazione, può comunque rivolgersi all'Agenzia delle Entrate con l'istanza di rimborso. In entrambi i casi, il punto di partenza resta lo stesso: nessuna ritenuta subita per errore va lasciata cadere, perché la legge mette a disposizione del forfetario gli strumenti per recuperarla per intero.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/forfetari-ritenute-errore-rimborso-dichiarazione/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Modello Redditi SP e iperammortamento: dove indicare la maggiorazione

Nel modello Redditi SP 2026 la maggiorazione dell'iperammortamento va separata dalla quota ordinaria: codice 51 in RF55 e codice 32 in RG22. Il nuovo iperammortamento, introdotto dalla legge di bilancio 2026 (art. 1, commi da 427 a 436, legge 30 dicembre 2025, n. 199) per gli investimenti in beni 4.0 e in impianti di autoproduzione di energia rinnovabile effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, sostituisce i crediti d'imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0 e torna al meccanismo, già noto tra il 2017 e il 2019, della maggiorazione del costo fiscale del bene. Nel modello Redditi SP 2026 l'agevolazione non modifica il costo del bene registrato in contabilità: il beneficio opera come deduzione extracontabile e, per questo, la quota aggiuntiva deve essere esposta separatamente dall'ammortamento ordinario o dal canone di leasing.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

DICHIARAZIONI.

Norme chiave

Art. 43, comma 1-bis, D.P.R. 600/1973, L. 111/2023, D.Lgs. Correttivo 2026.

A chi si applica

Imprese, società di capitali e titolari di reddito d'impresa con beni strumentali ammortizzabili.

Azione richiesta

Conservare la documentazione probatoria oltre 5 anni per i beni pre-2027 e tracciare la prima quota dedotta per i nuovi beni.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✳ **Cosa cambia:** Il termine di accertamento dei componenti a deduzione pluriennale decorrerà dalla dichiarazione del primo anno di deduzione (novità correttivo Omnibus dal 2027).
- 💡 **Impatto operativo:** Superamento degli accertamenti perenni sui nuovi cespiti: dopo 5 anni dalla prima dichiarazione l'intero piano di ammortamento non è più contestabile nel presupposto.
- ⚠ **Attenzione & criticità:** Attenzione: per i beni acquistati fino al 2026 continuano ad applicarsi i termini per ciascuna annualità dedotta, con obbligo di conservazione documentale prolungata.

Il nuovo iperammortamento, introdotto dalla legge di bilancio 2026 (art. 1, commi da 427 a 436, legge 30 dicembre 2025, n. 199) per gli investimenti in beni 4.0 e in impianti di autoproduzione di energia rinnovabile effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, sostituisce i crediti d'imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0 e torna al meccanismo, già noto tra il 2017 e il 2019, della maggiorazione del costo fiscale del bene. Nel modello Redditi SP 2026 l'agevolazione non modifica il costo del bene registrato in contabilità: il beneficio opera come deduzione extracontabile e, per questo, la quota aggiuntiva deve essere esposta separatamente dall'ammortamento ordinario o dal canone di leasing. Le società in contabilità ordinaria utilizzano il rigo RF55 con il codice 51; quelle in contabilità semplificata indicano la maggiorazione nel rigo RG22 con il codice 32. In entrambi i casi va riportata soltanto la quota maturata nel periodo d'imposta, non l'intero costo del bene né l'intera agevolazione teorica.

PERCHÉ LA DEDUZIONE È EXTRACONTABILE

L'iperammortamento riconosce una maggiorazione fiscale del costo dei beni agevolati. Il valore civilistico del cespite e l'ammortamento imputato a conto economico restano quelli ordinari: il vantaggio nasce in dichiarazione mediante una

variazione in diminuzione. La separazione evita di alterare i valori di bilancio e consente di seguire con precisione la deduzione residua nei diversi esercizi.

Lo stesso principio vale per i beni acquisiti in leasing. L'agevolazione riguarda la quota capitale fiscalmente deducibile del canone, non la componente finanziaria. Se l'impresa ha più investimenti agevolati, la dichiarazione accoglie la somma delle sole quote aggiuntive riferibili all'anno.

CONTABILITÀ ORDINARIA: RIGO RF55 E CODICE 51

Le società che determinano il reddito d'impresa in contabilità ordinaria indicano la maggiorazione nel rigo RF55, «Altre variazioni in diminuzione», usando il codice 51. L'ammortamento ordinario continua invece a concorrere al reddito secondo le regole consuete e non va duplicato nel rigo RF55.

È quindi errato indicare nel rigo l'intero ammortamento del bene o l'intero costo fiscalmente maggiorato. L'importo corretto è esclusivamente la deduzione aggiuntiva di competenza del periodo, calcolata sulla quota ordinaria fiscalmente rilevante.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA: RIGHI RG18, RG20 E RG22

Per le società in contabilità semplificata la distinzione è visibile in righe diversi. L'ammortamento ordinario del bene è esposto in RG18, mentre la maggiorazione dell'iperammortamento va in RG22, «Altri componenti negativi», con il codice 32. Nel leasing, il canone ordinariamente deducibile confluisce in RG20; la sola maggiorazione della quota capitale resta in RG22 con il codice 32.

REGIME E OPERAZIONE	QUOTA ORDINARIA	MAGGIORAZIONE IPERAMMORTAMENTO
Contabilità ordinaria	Secondo le ordinarie regole contabili e fiscali	RF55, codice 51
Contabilità semplificata - ammortamento	RG18	RG22, codice 32
Contabilità semplificata - leasing	RG20 per il canone deducibile	RG22, codice 32, sulla quota capitale

QUANDO SI PUÒ INIZIARE A DEDURRE

La variazione in diminuzione può essere effettuata dal periodo d'imposta in cui è trasmessa al GSE la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo e che sia stato ottenuto l'esito positivo delle verifiche. Per i beni inclusi negli Allegati IV e V è richiesta anche l'interconnessione.

La presenza dei codici nelle istruzioni del modello Redditi SP 2026 non autorizza di per sé a indicare investimenti realizzati nel 2026 nella dichiarazione relativa al 2025. Per un soggetto con esercizio coincidente con l'anno solare, le quote maturate nel 2026 saranno normalmente dichiarate nel modello Redditi

2027. I codici del modello 2026 possono essere utilizzati solo quando il periodo dichiarato comprende una fase in cui l'agevolazione è già maturata.

CHECKLIST PRIMA DELLA DICHIARAZIONE

Prima dell'invio è opportuno verificare data di effettuazione dell'investimento, entrata in funzione, eventuale interconnessione, comunicazioni al GSE, esito delle verifiche e piano di ammortamento o di deduzione del leasing. Occorre poi riconciliare la quota ordinaria contabilizzata con la sola quota aggiuntiva da riportare in RF55 o RG22. Questa separazione è il passaggio che evita sia la perdita del beneficio sia una duplicazione della deduzione.

ROADMAP GESTIONE AMMORTAMENTI & DECADENZA ACCERTAMENTO

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

- 1 MAPPATURA CESPITI & ANNO ACQUISTO**
Separare nel registro cespiti i beni entrati in funzione fino al 2026 da quelli acquistati a partire dal 2027.
- 2 CONSERVAZIONE DOSSIER ANTE-2027**
Mantenere fatture d'acquisto, perizie e prove di inerenza per l'intera durata del piano d'ammortamento dei beni pregressi.
- 3 TRACCIAMENTO PRIMA DEDUZIONE 2027**
Documentare con esattezza il periodo d'imposta in cui viene dedotta la prima quota per cristallizzare la decorrenza del quinquennio di decadenza.
- 4 VERIFICA COMPONENTI ESCLUSI**
Applicare la disciplina ordinaria a perdite pregresse, crediti d'imposta e detrazioni pluriennali non coperti dal nuovo comma 1-bis.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/modello-redditi-sp-iperammortamento-rf55-rg22/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Riforma tributi locali e giustizia tributaria: le nuove regole dal 12 agosto 2026

Riforma tributi locali: i DLgs. 147/2026 e 149/2026 cambiano accertamento, riscossione, crisi d'impresa e giustizia tributaria con il ruolo unico dei magistrati. Il 12 agosto 2026 sono entrati in vigore due decreti che completano ulteriori tasselli della riforma fiscale avviata con la legge delega 111/2023, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026. Il decreto legislativo n. 147/2026 riorganizza la disciplina dei tributi regionali e locali e del federalismo fiscale regionale, con effetto immediato salve alcune decorrenze differite per singole disposizioni.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
FISCO.

Norme chiave
L. 130/2022, D.Lgs. 546/1992, D.Lgs. 220/2023.

A chi si applica
Contribuenti, enti locali, difensori tributari e consulenti societari.

Azione richiesta
Adeguare la strategia difensiva alle nuove norme di competenza e di conciliazione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Entrata in vigore delle nuove disposizioni sul contenzioso tributario per le controversie su tributi locali e limiti di valore del giudice monocratico.
- 💡 **Impatto operativo:** Riorganizzazione delle udienze, potenziamento degli istituti deflativi e incentivazione dell'accordo conciliativo.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: le nuove regole processuali si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Il 12 agosto 2026 sono entrati in vigore due decreti che completano ulteriori tasselli della riforma fiscale avviata con la legge delega 111/2023, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026. Il decreto legislativo n. 147/2026 riorganizza la disciplina dei tributi regionali e locali e del federalismo fiscale regionale, con effetto immediato salve alcune decorrenze differite per singole disposizioni. Il decreto legislativo n. 149/2026, che entrerà invece in vigore il 26 agosto 2026, interviene sull'ordinamento della giurisdizione tributaria, istituendo un ruolo unico nazionale per i magistrati tributari. Tra le novità più rilevanti per imprese e professionisti ci sono il rafforzamento della collaborazione preventiva con gli enti territoriali, l'estensione ai tributi locali degli strumenti di gestione della crisi d'impresa, e l'introduzione, dal 2027, dell'accertamento esecutivo anche per i tributi regionali.

PIÙ COLLABORAZIONE PREVENTIVA PRIMA DELL'ACCERTAMENTO

Il decreto legislativo 147/2026 punta innanzitutto a rafforzare il rapporto collaborativo tra i contribuenti e gli enti territoriali. Regioni, province e comuni sono chiamati a potenziare l'assistenza ai contribuenti, semplificare gli adempimenti, prevenire gli errori più comuni, assicurare rimborsi tempestivi e favorire forme di compensazione tra tributi dovuti al medesimo ente, in modo che un credito maturato per un tributo locale possa essere utilizzato per compensare un debito relativo a un altro tributo dello stesso ente.

Una novità pratica riguarda gli sconti per chi sceglie il pagamento automatico: gli enti territoriali potranno riconoscere riduzioni di aliquote o tariffe ai contribuenti che optano per l'addebito diretto sul proprio conto corrente, determinate in percentuale, eventualmente entro un importo massimo, oppure in misura fissa. La misura non si applica alle entrate riscosse esclusivamente attraverso il sistema dei versamenti unitari (il modello F24). Prima di avviare un vero e proprio accertamento, inoltre, gli enti potranno inviare comunicazioni di compliance e avvisi bonari, mettendo a disposizione del contribuente gli elementi raccolti direttamente o ricevuti da soggetti terzi: chi riceve questo tipo di comunicazione potrà fornire chiarimenti, esibire ricevute di pagamento o altra documentazione utile, oppure regolarizzare spontaneamente la propria posizione prima che scatti l'accertamento vero e proprio, entro il termine che il regolamento di ciascun ente stabilirà per l'attuazione della misura.

LA CRISI D'IMPRESA INCLUDE ORA ANCHE I TRIBUTI TERRITORIALI

Una delle novità di maggiore impatto pratico per le imprese in difficoltà riguarda l'estensione ai tributi regionali e locali degli istituti disciplinati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Le proposte di pagamento parziale o dilazionato previste da questi strumenti potranno d'ora in avanti comprendere anche i crediti tributari vantati da comuni, province, città metropolitane e regioni, e non più solo i tributi erariali come già avveniva. L'estensione riguarda, tra gli altri

istituti, la composizione negoziata della crisi, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il concordato preventivo e il concordato nella liquidazione giudiziale.

Per un'impresa in difficoltà, questo significa poter includere nel proprio piano di risanamento anche i debiti verso gli enti territoriali, ad esempio IMU o TARI arretrate, con la stessa logica di falcidia parziale o di dilazione già applicabile ai debiti erariali. Gli accordi e le manifestazioni di voto relative a questi crediti territoriali, all'interno delle procedure concorsuali, saranno espressi dal soggetto specificamente individuato dall'ordinamento del singolo ente, secondo le regole organizzative interne di ciascuna amministrazione locale.

ACCERTAMENTO ESECUTIVO REGIONALE DAL 1° GENNAIO 2027

Sul fronte della riscossione, il decreto introduce, per gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2027, salvo un'eventuale decorrenza anticipata stabilita dalla legge regionale, l'accertamento esecutivo anche per i tributi regionali. Si tratta dello stesso meccanismo già in uso da anni per i tributi erariali: l'avviso di accertamento conterrà direttamente l'intimazione al pagamento e, una volta decorso il termine per proporre ricorso senza che il contribuente lo abbia fatto, acquisterà automaticamente efficacia di titolo esecutivo, senza bisogno della successiva notifica di una cartella di pagamento o di un'ingiunzione fiscale separata.

Il legislatore ha comunque previsto alcune garanzie a tutela del contribuente. Per i debiti di importo fino a 10.000 euro, prima di avviare procedure cautelari o esecutive l'ente dovrà inviare un sollecito di pagamento, dando così un'ultima possibilità di regolarizzazione spontanea. È inoltre prevista la possibilità di ottenere una rateazione fino a settantadue rate mensili, quando il contribuente si trovi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica, un arco temporale che consente di diluire su sei anni il pagamento anche di debiti regionali significativi.

SANZIONI UNIFORMATE DAL 2027 PER IMU, TARI E GLI ALTRI TRIBUTI LOCALI

Sempre a partire dal 2027 viene uniformato il sistema sanzionatorio applicabile ai tributi territoriali. Per IMU, TARI e gli altri prelievi locali, l'omessa dichiarazione sarà punita, in linea generale, con una sanzione pari al 100% del tributo non versato, mentre per la dichiarazione infedele la sanzione sarà pari al 40%. Si tratta di percentuali coerenti con quelle già applicate in ambito erariale per violazioni analoghe, e la loro estensione ai tributi locali risponde all'esigenza di rendere omogeneo il sistema sanzionatorio complessivo, superando le disparità che negli anni si erano create tra regolamenti comunali diversi. Va infine segnalato, sempre nell'ambito di questo decreto, che per il canone unico patrimoniale le

delibere comunali relative agli anni dal 2021 al 2025 potranno conservare efficacia solo se inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il 31 ottobre 2026: un adempimento amministrativo che i Comuni interessati devono tenere presente per non perdere gli effetti delle proprie delibere pregresse.

UN RUOLO UNICO NAZIONALE PER I MAGISTRATI TRIBUTARI

Il secondo decreto, il numero 149 del 2026, in vigore dal 26 agosto, completa la definizione dello status della magistratura tributaria, un percorso avviato negli anni scorsi con la trasformazione delle vecchie commissioni tributarie in vere e proprie corti di giustizia tributaria. Viene istituito un ruolo unico nazionale dei magistrati tributari, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e pubblicato annualmente entro il mese di gennaio, sul modello di quanto già avviene per la magistratura ordinaria.

La disciplina applicabile ai magistrati tributari viene avvicinata a quella della magistratura ordinaria sotto diversi profili: requisiti generali di accesso, cause di incompatibilità, obblighi di formazione continua, regole sui trasferimenti, ipotesi di dispensa dal servizio e garanzie procedurali di difesa nei procedimenti disciplinari. Viene inoltre introdotto un sistema disciplinare più articolato, con specifiche fattispecie di illecito professionale e un ventaglio di sanzioni che va dal semplice ammonimento fino alla rimozione dall'incarico nei casi più gravi. Le modifiche intervengono sia sul decreto legislativo 545/1992, la norma attualmente vigente sull'ordinamento della giustizia tributaria, sia sul più recente testo unico della giustizia tributaria approvato con il decreto legislativo 175/2024, destinato a sostituirlo integralmente nei prossimi anni: un doppio intervento che garantisce continuità normativa nel passaggio tra la disciplina attuale e quella futura.

CHE COSA CAMBIA IN CONCRETO PER CONTRIBUENTI E IMPRESE

Nel complesso, questi due decreti spostano il baricentro della fiscalità locale verso un modello più simile a quello già consolidato per i tributi erariali: maggiore trasparenza e collaborazione preventiva da un lato, ma anche strumenti di riscossione più incisivi e rapidi dall'altro, come l'accertamento esecutivo regionale. Le imprese in difficoltà finanziaria guadagnano uno strumento in più, potendo includere anche i debiti verso Regioni e Comuni nei propri piani di risanamento concorsuale. I contribuenti in generale, dal canto loro, dovranno abituarsi a un sistema sanzionatorio più uniforme su tutto il territorio nazionale, e a un contenzioso tributario affidato a magistrati la cui carriera, dal 2026, segue regole sempre più vicine a quelle della magistratura ordinaria.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/riforma-tributi-locali-accertamento-esecutivo-regionale-giustizia-tributaria/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Superbollo esenzione regionale non basta più, serve una legge statale

Superbollo: il DLgs. 147/2026 esclude l'esenzione automatica dal bollo regionale. Serve una legge statale, con nuove regole di territorialità e obbligo CCIAA. Le Regioni possono esentare i propri cittadini dal pagamento del bollo auto, ma da sole non possono più cancellare anche il superbollo, l'addizionale erariale che colpisce le auto di maggiore potenza. Lo stabilisce il decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, che attua la delega fiscale sul federalismo regionale e locale prevista dagli articoli 13 e 14 della legge 9 agosto 2023 n. 111.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

FISCO.

Norme chiave

DPR 445/2000.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Superbollo esenzione regionale non basta più, serve una legge statale e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Superbollo: il DLgs. 147/2026 esclude l'esenzione automatica dal bollo regionale. Serve una legge statale, con nuove regole di territorialità e obbligo CCIAA.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Superbollo esenzione regionale non basta più, serve una legge statale, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Le Regioni possono esentare i propri cittadini dal pagamento del bollo auto, ma da sole non possono più cancellare anche il superbollo, l'addizionale erariale che colpisce le auto di maggiore potenza. Lo stabilisce il decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, che attua la delega fiscale sul federalismo regionale e locale prevista dagli articoli 13 e 14 della legge 9 agosto 2023 n. 111. Il decreto qualifica per la prima volta in modo esplicito la tassa automobilistica come "tributo proprio derivato" delle Regioni, riconoscendo loro maggiore autonomia impositiva, ma allo stesso tempo traccia un confine netto: le esenzioni regionali dal bollo auto, valide dal 1° gennaio 2027, non si estendono automaticamente al superbollo, per il quale continua a servire una legge dello Stato. Il decreto interviene inoltre in modo dettagliato sulle regole di territorialità che stabiliscono quale ente ha diritto al gettito della tassa, con un adempimento che riguarda direttamente le persone giuridiche: l'aggiornamento della sede alla Camera di commercio entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

BOLLO AUTO "TRIBUTO PROPRIO DERIVATO": PIÙ AUTONOMIA, MA UN CONFINE CHIARO

Il decreto modifica l'articolo 8 comma 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, la norma sul federalismo fiscale regionale, per riconoscere espressamente alla tassa automobilistica la natura di tributo proprio derivato. Si tratta di una qualificazione tecnica con conseguenze concrete: un

tributo proprio derivato, pur essendo istituito e disciplinato dalla legge statale, viene attribuito alle Regioni, che ne ricevono il gettito e possono intervenire, entro certi limiti, sulla sua disciplina, ad esempio prevedendo esenzioni o riduzioni per particolari categorie di contribuenti o di veicoli.

Proprio su questo punto il decreto pone però un limite preciso. Le norme regionali che, a partire dal 1° gennaio 2027, dovessero prevedere un'esenzione dal pagamento del bollo auto non si estendono automaticamente all'addizionale erariale della tassa automobilistica prevista dall'articolo 23 comma 21 del decreto legge 98/2011, comunemente nota come superbollo e applicata alle autovetture e agli autoveicoli per il trasporto promiscuo con potenza superiore a 185 kW. Per esentare i contribuenti anche da questa componente aggiuntiva del tributo serve una legge statale specifica: le Regioni, in altre parole, restano libere di agevolare il bollo auto ordinario nell'ambito della propria autonomia impositiva, ma non possono da sole cancellare anche il prelievo erariale aggiuntivo destinato al bilancio dello Stato.

IL PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ: DOVE SI PAGA E A CHI VA IL GETTITO

Il decreto esplicita anche il cosiddetto principio di territorialità, che stabilisce quale criterio determina l'ente territoriale competente a incassare il gettito della tassa automobilistica. Per le persone fisiche, rileva il luogo di residenza del soggetto tenuto al pagamento, individuato in base a chi risulta proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, oppure utilizzatore a titolo di locazione

finanziaria o di locazione a lungo termine senza conducente, alla data di scadenza del pagamento, secondo quanto già previsto dall'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982 n. 953, la norma storica sulla tassa automobilistica.

Per le persone giuridiche, cioè le società e gli altri enti proprietari di veicoli aziendali, il criterio di riferimento diventa invece il luogo della sede legale. Il decreto introduce però una precisazione importante: quando la sede legale è diversa dal luogo in cui si svolge la gestione ordinaria in via principale, cioè il luogo dove vengono compiuti in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente che riguardano l'ente nel suo complesso, è quest'ultima sede, e non quella legale, a determinare l'ente territoriale destinatario del gettito. Per le persone giuridiche con sede legale all'estero ma con più sedi secondarie in Italia, la competenza e il gettito della tassa si determinano allo stesso modo, individuando la sede secondaria dove si svolge in concreto la gestione ordinaria principale.

LE IMPRESE DEVONO AGGIORNARE LA SEDE IN CAMERA DI COMMERCIO ENTRO NOVANTA GIORNI

Questa nuova regola di territorialità comporta un adempimento pratico e con una scadenza precisa per le imprese. Le comunicazioni relative alla sede di una persona giuridica, effettuate presso la Camera di commercio territorialmente competente, costituiscono infatti una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del testo unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000): un valore giuridico che rende quella comunicazione la base ufficiale per individuare, ai fini del bollo auto, dove si trova realmente la gestione ordinaria dell'impresa.

Le società già iscritte alla Camera di commercio devono quindi aggiornare le proprie informazioni, indicando correttamente l'indirizzo della sede secondo i nuovi criteri, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 147/2026. Il mancato adempimento di questo obbligo non è privo di conseguenze: se l'impresa non provvede all'aggiornamento nei termini, ai fini della tassa automobilistica si considera comunque come sede quella della gestione ordinaria in via principale, indipendentemente

da quanto risulti formalmente iscritto in Camera di commercio. Le imprese con una struttura organizzativa complessa, in particolare quelle con sede legale diversa dal luogo effettivo di direzione, o con sedi secondarie sparse sul territorio, dovrebbero quindi verificare tempestivamente la correttezza delle proprie iscrizioni camerali, per evitare contestazioni sulla destinazione del gettito e possibili difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall'ente impositore.

FERMO AMMINISTRATIVO: LA TASSA RESTA COMUNQUE DOVUTA

Il decreto chiarisce infine un punto che negli anni ha generato non poche incertezze tra i proprietari di veicoli: in caso di fermo amministrativo del veicolo, cioè quando l'auto è sottoposta a un provvedimento che ne impedisce la circolazione per il mancato pagamento di debiti verso l'Amministrazione, la tassa automobilistica resta comunque dovuta. Il fermo del veicolo, insomma, non sospende né elimina l'obbligo di versare il bollo auto per gli anni in cui il provvedimento resta in vigore: un principio che conferma l'autonomia del presupposto impositivo, legato alla mera iscrizione del veicolo nel pubblico registro automobilistico, rispetto alle vicende amministrative che possono limitarne l'utilizzo materiale.

CHE COSA CAMBIA IN PRATICA PER CONTRIBUENTI E IMPRESE

Nel complesso, la nuova disciplina rafforza l'autonomia impositiva delle Regioni sul bollo auto, ma mantiene un presidio statale sul superbollo, evitando che scelte regionali di segno agevolativo possano erodere il gettito erariale legato alle vetture di maggiore potenza. Per i privati, il cambiamento più immediato riguarda la possibilità, dal 2027, di vedere discipline regionali diversificate sul bollo ordinario da Regione a Regione, ferma restando l'uniformità nazionale del superbollo. Per le imprese proprietarie di flotte aziendali, l'aspetto più urgente da verificare è invece l'aggiornamento della sede presso la Camera di commercio, un adempimento apparentemente formale ma che, se trascurato entro i novanta giorni previsti, determina automaticamente l'applicazione del criterio della gestione ordinaria in via principale ai fini della destinazione del gettito.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it).

<https://www.studiopizzano.it/superbollo-esenzione-legge-statale-territorialita-bollo-auto/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

TARI, la dichiarazione iniziale diventa legge: novanta giorni dall'evento

DLgs. 147/2026: la dichiarazione iniziale TARI ha ora un termine di legge, novanta giorni dall'evento, prima fissato solo dal regolamento ARERA. Chi inizia a occupare o a detenere un immobile, a qualunque titolo, deve comunicare al Comune l'avvio di questa situazione ai fini della tassa sui rifiuti, la TARI. Non è un adempimento automatico: l'obbligazione tributaria nasce nel momento in cui si verifica il presupposto, cioè il possesso o la detenzione dei locali, e non quando l'ufficio comunale completa l'iscrizione o invia l'avviso di pagamento. Fino a oggi, però, il termine entro cui presentare questa dichiarazione iniziale era una questione complicata, sospesa tra la legge istitutiva del tributo, i regolamenti dei singoli Comuni e le regole tecniche fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

SCHEDA RAPIDA

Categoria

FISCO.

Norme chiave

risoluzione n. 2/DF 6 agosto 2019, risoluzione n. 2/DF, DLgs. 147/2026.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a TARI, la dichiarazione iniziale diventa legge e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** DLgs. 147/2026: la dichiarazione iniziale TARI ha ora un termine di legge, novanta giorni dall'evento, prima fissato solo dal regolamento ARERA.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di TARI, la dichiarazione iniziale diventa legge: novanta giorni dall'evento, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Chi inizia a occupare o a detenere un immobile, a qualunque titolo, deve comunicare al Comune l'avvio di questa situazione ai fini della tassa sui rifiuti, la TARI. Non è un adempimento automatico: l'obbligazione tributaria nasce nel momento in cui si verifica il presupposto, cioè il possesso o la detenzione dei locali, e non quando l'ufficio comunale completa l'iscrizione o invia l'avviso di pagamento. Fino a oggi, però, il termine entro cui presentare questa dichiarazione iniziale era una questione complicata, sospesa tra la legge istitutiva del tributo, i regolamenti dei singoli Comuni e le regole tecniche fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). Il decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 (supplemento ordinario n. 30) e in vigore dal 12 agosto, interviene proprio su questo punto: porta a livello di legge statale il termine di novanta giorni dall'evento, finora previsto solo da un regolamento tecnico dell'ARERA e recepito in modo non uniforme dai Comuni.

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE E QUANDO NASCE L'OBLIGO

La disciplina di base della TARI, contenuta nell'articolo 1 comma 641 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (la legge di stabilità che ha istituito il tributo), stabilisce che la tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.

L'obbligo può quindi derivare non solo dalla proprietà dell'immobile, ma anche da un contratto di locazione, da un comodato o da qualunque altra situazione che attribuisca la disponibilità dei locali. Quando più soggetti possiedono o detengono lo stesso immobile, il comma 642 della stessa legge li rende responsabili in solido per l'intera obbligazione tributaria: la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, ma questo non libera gli altri dalla responsabilità.

Per le occupazioni temporanee, di durata non superiore a sei mesi nello stesso anno solare, vale una regola particolare fissata dal comma 643: la TARI resta dovuta dal solo possessore dell'immobile a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, e non dall'occupante temporaneo. In un contratto di locazione che supera i sei mesi, invece, il soggetto tenuto al pagamento è normalmente il conduttore. È importante inoltre sapere che il trasferimento della residenza anagrafica, la registrazione di un contratto di locazione o la voltura delle utenze domestiche non aprono automaticamente la posizione TARI: il Comune può utilizzare queste informazioni per i propri controlli, ma resta comunque necessario, salvo diversa indicazione del regolamento locale, presentare espressamente la dichiarazione iniziale.

NOVANTA GIORNI: DA PRASSI TECNICA A OBBLIGO DI LEGGE

Fino all'intervento del decreto legislativo 147/2026, il termine per presentare la dichiarazione iniziale era una questione tutt'altro che lineare. La legge istitutiva della TARI non fissava un termine specifico, rinviando alla potestà regolamentare dei Comuni riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. Il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 2/DF del 6 agosto 2019, aveva chiarito che il termine "di riferimento" restava il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si era verificato il presupposto impositivo, salvo un diverso termine stabilito dal singolo Comune.

A complicare il quadro si era aggiunto il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato dall'ARERA con la deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif, il cui articolo 6 imponeva di presentare la richiesta di attivazione del servizio, che nel regime TARI coincide con la dichiarazione di inizio dell'utenza, entro novanta giorni solari dall'inizio del possesso o della detenzione. Molti Comuni avevano adeguato i propri regolamenti a questo termine più stretto, ma diversi commentatori avevano segnalato il mancato coordinamento pieno tra le due fonti, ricordando che la disciplina dell'obbligo tributario resta comunque affidata alla legge e al regolamento comunale, non a un atto di regolazione tecnica. Il decreto legislativo 147/2026 chiude questa incertezza: stabilisce direttamente, a livello di legge statale, che la dichiarazione di inizio del possesso o della detenzione, e quella relativa alle successive variazioni, devono essere trasmesse entro novanta giorni dall'evento. Il termine, prima ricavabile solo indirettamente da un regolamento ARERA recepito in modo disomogeneo, diventa così un obbligo di legge uniforme su tutto il territorio nazionale; restano naturalmente ai Comuni e ai gestori la disciplina delle modalità di presentazione e degli aspetti operativi non toccati dalla norma statale.

	PRIMA DEL DLGS. 147/2026	DOPO IL DLGS. 147/2026
Termine per la dichiarazione iniziale TARI	30 giugno dell'anno successivo, secondo la risoluzione n. 2/DF/2019, salvo diverso termine del regolamento comunale	Novanta giorni dall'evento (possesso o detenzione), fissati dalla legge statale
Termine per la richiesta di attivazione del servizio (TQRIF ARERA)	Novanta giorni solari, previsti da un regolamento tecnico dell'Autorità	Confermati e assorbiti nel termine di legge, con applicazione uniforme
Fonte del termine	Regolamento ARERA (delibera 15/2022/R/rif), recepito in modo disomogeneo dai Comuni	Legge statale (DLgs. 147/2026), applicabile su tutto il territorio nazionale

COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE E COME SI CALCOLA LA SUPERFICIE

La dichiarazione deve contenere i dati identificativi del contribuente e dell'utenza, l'indirizzo e i dati catastali dell'immobile, la superficie occupata e la data di inizio del possesso o della detenzione; per le utenze domestiche va indicato anche il numero degli occupanti residenti o domiciliati, mentre per quelle non domestiche occorre specificare l'attività esercitata nei locali. La data di inizio può

essere documentata anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del testo unico sulla documentazione amministrativa (DPR 28 dicembre 2000 n. 445). Il modello va presentato al gestore del servizio, tramite posta, posta elettronica, sportello fisico o sportello online, secondo le modalità previste dal regolamento comunale.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI, in attesa della piena attuazione delle procedure di interscambio dei dati catastali, è quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, secondo quanto stabilito dal comma 645 dell'articolo 1 della legge 147/2013: il contribuente deve quindi attenersi alle istruzioni specifiche del modello comunale per calcolare correttamente questo dato. È importante ricordare che, ai sensi del comma 686 della stessa legge, restano valide le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti tributi sui rifiuti (TARSU, TIA, TARES): chi era già censito negli archivi comunali non deve presentare una nuova dichiarazione per il solo passaggio alla TARI, salvo che siano intervenuti cambiamenti rilevanti nella situazione dell'immobile.

UTENZE NON DOMESTICHE CHE RICICLANO IN AUTONOMIA: UNA DISCIPLINA PIÙ COORDINATA

Il decreto legislativo 147/2026 interviene anche sulle utenze non domestiche, cioè le attività economiche e produttive, che scelgono di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico di raccolta, affidandosi a operatori privati per il riciclo o il recupero. La possibilità di ottenere, dimostrando l'effettivo avvio dei rifiuti al riciclo o al recupero fuori dal circuito pubblico, l'esclusione dalla componente tariffaria della TARI collegata alla quantità di rifiuti conferiti (restando comunque dovuta, in linea generale, la componente fissa legata alla disponibilità del servizio) non è una novità assoluta: trova già base nella disciplina ambientale dell'articolo 238 comma 10 del decreto legislativo 152/2006. Il decreto 147/2026 la richiama e la coordina con la disciplina TARI, con l'obiettivo di rendere più uniforme fra i Comuni un trattamento che finora veniva applicato con modalità disomogenee. Le imprese interessate dovrebbero comunque verificare, caso per caso, come il proprio Comune ha recepito questa possibilità nel regolamento e nella modulistica.

COSA SUCCEDE IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE

L'omessa presentazione della dichiarazione iniziale espone il contribuente al recupero del tributo non versato, degli interessi maturati e delle sanzioni previste dall'articolo 1 comma 696 della legge 147/2013. Prima che la violazione venga formalmente contestata dall'ente, resta però possibile ricorrere al ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, secondo le modalità operative stabilite dal singolo Comune: una strada che consente di regolarizzare spontaneamente la propria

posizione, riducendo sensibilmente l'importo delle sanzioni dovute rispetto a quelle applicabili in caso di accertamento.

In pratica, chi occupa o acquisisce la detenzione di un immobile dovrebbe verificare senza indugio il regolamento TARI del Comune competente e il relativo modello di

dichiarazione, presentando la comunicazione entro novanta giorni dall'evento: un termine che, con la conferma legislativa del decreto 147/2026, non è più solo una prassi regolamentare più o meno diffusa, ma un obbligo di legge uniforme, la cui violazione espone al pieno regime sanzionatorio previsto per l'omessa dichiarazione.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/tari-dichiarazione-iniziale-novanta-giorni/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Differenza da recesso deducibile anche se il socio uscente non paga imposte

Quando un socio lascia una società di persone, l'operazione può generare un componente contabile chiamato "differenza da recesso": la parte di valore dell'azienda, spesso legata a plusvalenze latenti e avviamento, che la società liquida al socio uscente ma che non risulta ancora dai valori contabili. L'Agenzia delle Entrate ammette da tempo la deducibilità di questo importo per evitare che lo stesso plusvalore venga tassato due volte, prima al socio che recede e poi ai soci che restano. Il tema si complica quando il socio uscente, per come è entrato in società, non paga alcuna imposta sulla somma ricevuta: la deduzione in capo alla società resta comunque valida?

SCHEDA RAPIDA

Categoria

FISCO & NOVITÀ.

Norme chiave

articolo 20-bis TUIR, risoluzione n. 64/2008, ordinanza n. 24671/2021.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Differenza da recesso deducibile anche se il socio uscente non paga imposte e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Quando un socio lascia una società di persone, l'operazione può generare un componente contabile chiamato "differenza da recesso": la parte di valore dell'azienda, spesso legata a plusvalenze latenti e avviamento, che la società liquida al socio uscente ma che non risulta ancora dai valori contabili.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Differenza da recesso deducibile anche se il socio uscente non paga imposte, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Quando un socio lascia una società di persone, l'operazione può generare un componente contabile chiamato "differenza da recesso": la parte di valore dell'azienda, spesso legata a plusvalenze latenti e avviamento, che la società liquida al socio uscente ma che non risulta ancora dai valori contabili. L'Agenzia delle Entrate ammette da tempo la deducibilità di questo importo per evitare che lo stesso plusvalore venga tassato due volte, prima al socio che recede e poi ai soci che restano. Il tema si complica quando il socio uscente, per come è entrato in società, non paga alcuna imposta sulla somma ricevuta: la deduzione in capo alla società resta comunque valida? La prassi e l'elaborazione degli operatori indicano di sì, perché la ragione della deduzione non sta nella simmetria con la tassazione del singolo socio, ma nell'evitare che i soci superstiti scontino due volte lo stesso valore quando quel plusvalore si realizzerà in futuro. L'articolo ricostruisce il meccanismo, il quadro normativo e le differenze, oggi ancora più marcate dopo alcune pronunce recenti della Cassazione, rispetto al trattamento riservato alle società di capitali.

IL NODO: EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE DEI PLUSVALORI LATENTI

Nelle società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) il reddito viene tassato per **trasparenza**: non è la società a pagare le imposte sui propri utili, ma ciascun socio, in proporzione alla

propria quota, indipendentemente dal fatto che l'utile venga distribuito. Questo meccanismo regge finché la compagine sociale resta stabile, ma crea una frizione quando un socio recede e la società gli liquida, oltre al valore contabile della sua quota, anche una somma che tiene conto del maggior valore reale dell'azienda: gli immobili rivalutati, la clientela, il marchio, in generale tutto ciò che nei bilanci resta iscritto al costo storico ma che sul mercato varrebbe di più.

Se quella somma aggiuntiva, la differenza da recesso appunto, non fosse dedotta dal reddito della società, il rischio è che lo stesso plusvalore venga tassato due volte: una prima volta perché il socio uscente lo ha già "incassato" nella liquidazione della quota, una seconda volta quando la società lo realizzerà effettivamente (vendendo il bene, per esempio) e lo farà concorrere al reddito dei soci rimasti. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 25 febbraio 2008 n. 64, ha riconosciuto proprio questo rischio e ha ammesso, in linea di principio, la deducibilità della differenza da recesso come componente negativo del reddito d'impresa della società.

COME SI FORMA LA DIFFERENZA DA RECESSO

Il valore che la società liquida al socio che recede, quando supera il valore contabile della sua quota, deriva tipicamente da due elementi distinti, che restano comunque nel patrimonio della società dopo l'uscita del socio:

- le plusvalenze latenti e l'avviamento, cioè il maggior valore economico dell'azienda rispetto ai valori storici di bilancio, che quando verranno effettivamente realizzati costituiranno componenti positivi di reddito tassati per trasparenza in capo ai soci rimasti;
- gli utili in corso di formazione alla data del recesso, insieme a quelli che maturano nella parte restante dell'esercizio, anch'essi destinati a essere tassati per trasparenza in capo ai soci superstiti alla chiusura dell'esercizio.

Su questa base l'Agenzia delle Entrate ammette la deduzione: i plusvalori restano insiti nel patrimonio sociale e saranno comunque tassati in futuro in capo a chi resta in società, quindi non avrebbe senso negare alla società, oggi, la deduzione della somma corrispondente pagata al socio uscente.

LIQUIDAZIONE IN DENARO O ASSEGNAZIONE DI UN BENE: LA DIFFERENZA CAMBIA TUTTO

La deducibilità, come chiarito dalla risoluzione n. 64/2008, presuppone che la società liquidi il socio recedente in denaro. In questo caso il plusvalore latente, "monetizzato" per pagare il socio uscente, resta comunque nel patrimonio sociale, ed è proprio questo a giustificare la deduzione per evitare la doppia tassazione futura. Situazione diversa si verifica quando la società, invece di pagare una somma, assegna al socio un bene specifico: in questa ipotesi il plusvalore latente legato a quel bene esce dal patrimonio sociale insieme al bene stesso, quindi non si realizza alcun fenomeno di doppia imposizione e la deduzione non trova più giustificazione.

La distinzione ha ricadute pratiche verificabili anche in prassi più recente. Un interpello della Direzione regionale delle Entrate della Lombardia del 14 settembre 2020 (n. 904-1518/2020) ha confermato che, ai fini del calcolo della differenza da recesso deducibile, occorre considerare cosa resta effettivamente nel patrimonio della società: una riserva di rivalutazione in sospensione d'imposta, per esempio, se la società la mantiene integralmente iscritta in bilancio, non riduce la differenza da recesso deducibile, che va calcolata sulla base del patrimonio netto residuo di competenza del socio uscente. L'interpello ha inoltre chiarito che la deduzione opera ai fini IRPEF ma non ai fini IRAP.

IL CASO CRITICO: QUANDO IL SOCIO USCENTE NON PAGA NULLA

Il punto più delicato riguarda un'ipotesi che i documenti di prassi non hanno mai affrontato direttamente: cosa succede se il socio che recede non sconta, sulla somma ricevuta, alcuna tassazione? Non è un'ipotesi di scuola. Si verifica tipicamente quando il socio è entrato in società dopo la sua costituzione, pagando per la quota un prezzo che già teneva conto dei plusvalori latenti o delle prospettive reddituali dell'azienda, anziché del solo valore contabile.

La tassazione del socio che recede da una società di persone segue le regole dell'articolo 20-bis del TUIR (Testo unico

delle imposte sui redditi), che applica ai soci uscenti i criteri dell'articolo 47, comma 7, dello stesso testo unico: si tassa come reddito la somma percepita (o il valore normale dei beni assegnati) al netto del "prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote annullate", cioè del costo fiscale della partecipazione. Se il socio, quando è entrato in società, ha già pagato un prezzo allineato al valore corrente dell'azienda, comprensivo dei plusvalori latenti, quel costo fiscale elevato azzerà o quasi la differenza imponibile in sede di recesso: il socio incassa una somma consistente, ma non paga imposte perché il suo costo fiscale la assorbe quasi per intero.

PERCHÉ LA DEDUZIONE RESTA VALIDA ANCHE IN QUESTO CASO

In questa situazione manca, apparentemente, la doppia imposizione che giustifica la deduzione: se il socio uscente non ha pagato nulla, dedurre la differenza da recesso in capo alla società sembrerebbe generare solo un vantaggio fiscale senza contropartita. La lettura più solida della prassi, tuttavia, porta a una conclusione diversa. La stessa risoluzione n. 64/2008 afferma che l'importo liquidato al socio, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, coincide "in linea di principio" con la differenza da recesso: un'espressione che l'Agenzia delle Entrate ha scelto proprio per non imporre una simmetria perfetta tra quanto tassato al socio uscente e quanto dedotto dalla società.

La ragione sostanziale della deduzione, infatti, non è compensare quanto ha già pagato il socio che se ne va, ma evitare che i soci rimasti scontino, alla chiusura del cerchio, una tassazione incongrua quando il plusvalore si realizzerà davvero, per esempio con la cessione dei beni plusvalenti o con la liquidazione della società. Questo vale anche se il costo fiscale della partecipazione del socio uscente, fissato al momento del suo ingresso, ha già "incorporato" i plusvalori aziendali: la deduzione in capo alla società resta giustificata, perché l'obiettivo della norma di prassi guarda al futuro trattamento dei soci superstiti, non al passato trattamento fiscale del socio che recede.

IL PRINCIPIO DI COMPETENZA: QUANDO SI DEDUCE

Un aspetto spesso trascurato riguarda il momento in cui la deduzione va operata. La società non può scegliere liberamente l'esercizio in cui far concorrere al reddito la differenza da recesso: il componente negativo va dedotto per intero nell'esercizio in cui sorge il diritto del socio alla liquidazione della sua quota, secondo il principio di competenza. Se in quell'esercizio l'esistenza o l'importo della spesa non sono ancora certi o determinabili in modo obiettivo, la deduzione slitta all'esercizio in cui tali condizioni si verificano. Questa regola, già indicata nella risoluzione n. 64/2008, è stata confermata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24671/2021, che ha ribadito come il principio di competenza prevalga sul momento dell'effettivo pagamento della somma al socio uscente.

UN REGIME OPPOSTO PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI

La disciplina descritta finora riguarda esclusivamente le società di persone. Per le società di capitali (società a responsabilità limitata e società per azioni) il quadro è, oggi, nettamente diverso e merita di essere segnalato perché la giurisprudenza più recente ha preso una direzione contraria rispetto alla logica appena illustrata. La Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 10815 del 22 aprile 2024, n. 27460 del 23 ottobre 2024 e, più di recente, n. 5754 del 2026, ha stabilito che la differenza da recesso liquidata a un socio di una società di capitali non è deducibile dal reddito della società.

Il ragionamento della Cassazione è diverso da quello valido per le società di persone: nelle società di capitali la differenza da recesso viene qualificata come una forma di remunerazione del capitale, assimilabile a un utile anticipato di plusvalori latenti, e ricade quindi nel divieto di deduzione previsto dall'articolo 109, comma 9, lettera a), del TUIR per ogni tipo di remunerazione relativa a strumenti finanziari partecipativi e a partecipazioni al capitale. Non si tratta di un errore di coordinamento tra le due discipline, ma di una differenza strutturale: nelle società di persone il socio è tassato per trasparenza sul reddito prodotto dalla società, quindi la differenza da recesso ha natura di reddito di partecipazione e la deduzione previene una doppia imposizione reale; nelle società di capitali, dove vige invece l'autonoma tassazione della società rispetto ai soci, la stessa somma assume la natura di remunerazione del capitale e resta indeducibile a prescindere da qualunque rischio di doppia imposizione.

ASPETTO	SOCIETÀ DI PERSONE	SOCIETÀ DI CAPITALI
Natura fiscale della differenza da recesso	Reddito di partecipazione tassato per trasparenza	Remunerazione del capitale
Deducibilità in capo alla società	Ammessa (ris. n. 64/2008)	Esclusa (Cass. n. 10815/2024, n. 27460/2024, n. 5754/2026)
Norma di riferimento	Art. 20-bis e art. 47, comma 7, del TUIR	Art. 109, comma 9, lettera a), del TUIR
Momento della deduzione	Esercizio in cui sorge il diritto alla liquidazione della quota (Cass. n. 24671/2021)	Non rilevante: la spesa non è comunque deducibile

COSA DEVONO VERIFICARE SOCIETÀ E SOCI

Per una società di persone che affronta il recesso di un socio, la deducibilità della differenza da recesso non è automatica e richiede alcune verifiche concrete:

- la liquidazione deve avvenire in denaro: se la società assegna un bene specifico al socio uscente, il plusvalore relativo a quel bene esce dal patrimonio sociale e la deduzione, per la parte corrispondente, non spetta;
- la deduzione va imputata all'esercizio in cui sorge il diritto del socio alla liquidazione della quota, non a quello del pagamento effettivo, salvo che l'importo non sia ancora certo o determinabile;
- il regime descritto vale solo per le società di persone: se la stessa operazione riguarda una società a responsabilità limitata o una società per azioni, la giurisprudenza più recente esclude la deduzione;
- l'eventuale assenza di tassazione in capo al socio uscente, dovuta a un costo fiscale della partecipazione già elevato per effetto delle condizioni del suo ingresso in società, non fa venire meno di per sé il diritto della società a dedurre la differenza da recesso.

Va infine ricordato che i documenti di prassi finora emanati, a partire dalla risoluzione n. 64/2008, non hanno mai affrontato in modo esplicito il caso del socio uscente non tassato: la conclusione operativa esposta in questo articolo deriva da una lettura sistematica di quei documenti, non da un chiarimento ufficiale dedicato a questa specifica ipotesi. Le società che si trovano in questa situazione, soprattutto se l'importo in gioco è rilevante, fanno bene a valutare un interpello all'Agenzia delle Entrate prima di portare in deduzione la differenza da recesso, così da avere certezza sul trattamento fiscale applicabile al caso concreto.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/differenza-recesso-deducibile-socio-non-tassato/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Interpello disapplicativo e riporto perdite: resta possibile dopo la riforma IRES

Il riporto delle perdite resta assistibile da interpello disapplicativo anche dopo il D.Lgs. 192/2024. Regole, prove e ricadute nelle operazioni straordinarie. Le società che intendono riportare perdite fiscali in presenza di limiti antielusivi possono continuare a ricorrere all'interpello disapplicativo. La conclusione, sostenuta dalla Norma di comportamento AIDC n. 237 del 18 giugno 2026, è rilevante dopo le modifiche del D.Lgs. n. 192/2024: il nuovo testo degli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR non richiama più espressamente l'istituto, ma non lo ha eliminato. Il contribuente può quindi chiedere preventivamente all'Agenzia delle Entrate di disapplicare il limite, dimostrando che nel caso concreto non si realizza l'effetto elusivo che la norma vuole prevenire.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

IRES.

Norme chiave

articolo 84 TUIR.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Interpello disapplicativo e riporto perdite e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Il riporto delle perdite resta assistibile da interpello disapplicativo anche dopo il D.Lgs. 192/2024. Regole, prove e ricadute nelle operazioni straordinarie.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Interpello disapplicativo e riporto perdite: resta possibile dopo la riforma IRES, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Le società che intendono riportare perdite fiscali in presenza di limiti antielusivi possono continuare a ricorrere all'interpello disapplicativo. La conclusione, sostenuta dalla Norma di comportamento AIDC n. 237 del 18 giugno 2026, è rilevante dopo le modifiche del D.Lgs. n. 192/2024: il nuovo testo degli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR non richiama più espressamente l'istituto, ma non lo ha eliminato. Il contribuente può quindi chiedere preventivamente all'Agenzia delle Entrate di disapplicare il limite, dimostrando che nel caso concreto non si realizza l'effetto elusivo che la norma vuole prevenire.

QUANDO OPERANO I LIMITI AL RIPORTO DELLE PERDITE

Il riporto consente di utilizzare le perdite di un periodo per ridurre i redditi imponibili degli anni successivi. Nelle operazioni straordinarie, come fusioni, scissioni e conferimenti, la legge introduce test e condizioni per evitare che una società acquisisca un'altra impresa soltanto per utilizzare le sue perdite. Le regole interessate sono soprattutto l'articolo 84 del TUIR e, per le operazioni straordinarie, gli articoli 172, 173 e 176.

Il mancato superamento di un parametro previsto dalla legge non equivale però necessariamente a un'operazione abusiva. Una società può avere ragioni economiche reali, continuare

l'attività e mantenere un legame sostanziale con le perdite maturate, pur non rispettando un test quantitativo. È proprio in queste situazioni che l'interpello conserva utilità pratica.

LA BASE GENERALE DELL'INTERPELLO DISAPPLICATIVO

L'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge n. 212 del 27 luglio 2000, cioè lo Statuto dei diritti del contribuente, consente di chiedere la disapplicazione di una norma antielusiva quando il contribuente dimostra che non possono verificarsi gli effetti che quella disposizione intende contrastare. L'istanza deve essere presentata prima di adottare il comportamento fiscale cui si riferisce e deve individuare con precisione la norma da disapplicare, i fatti rilevanti e gli elementi probatori offerti.

Il D.Lgs. n. 192/2024 ha riformato la disciplina delle perdite e delle operazioni straordinarie, eliminando alcuni rinvii testuali all'interpello. Secondo AIDC, questa scelta redazionale non basta a escludere l'istituto: la sua fonte è la disciplina generale dello Statuto e non il singolo richiamo contenuto nelle norme del TUIR. L'interpretazione è coerente con la funzione dell'interpello, che non crea un'agevolazione, ma permette di verificare in anticipo se una limitazione antielusiva debba operare nel caso concreto.

QUALI PROVE SERVONO

Non è sufficiente affermare che l'operazione è genuina. L'istanza deve descrivere la struttura dell'operazione, l'attività svolta prima e dopo, le ragioni imprenditoriali, l'assetto societario e il modo in cui le perdite si collegano all'attività che produrrà i redditi futuri. Bilanci, contratti, piani industriali, organigrammi, documenti sulla continuità operativa e dati sulla composizione dei ricavi possono essere decisivi.

VERIFICA	OBIETTIVO
Norma limitativa applicabile	Indicare esattamente il test non superato
Ragioni economiche	Mostrare che l'operazione non mira al commercio delle perdite
Continuità dell'attività	Dimostrare il collegamento economico tra società e perdite
Documentazione	Rendere verificabile ogni circostanza rappresentata

I SEGNALI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Anche le indicazioni operative dell'Agenzia delle Entrate continuano a includere il riporto delle perdite tra le ipotesi

trattabili con interpello disapplicativo. Inoltre, la risposta a interpello n. 278 del 3 novembre 2025 ha esaminato una fattispecie relativa alle perdite nell'ambito di un'operazione straordinaria, dopo le riforme richiamate. Non si tratta di una regola valida per ogni caso, ma è un elemento che conferma la perdurante praticabilità dello strumento.

LA SCELTA OPERATIVA PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Quando emerge un dubbio sul superamento dei test, la verifica non dovrebbe essere rinviata alla dichiarazione. Occorre ricostruire tempestivamente i dati e valutare se il caso richieda un interpello preventivo. La risposta favorevole non sostituisce la documentazione, ma riduce il rischio di una contestazione successiva; l'assenza di istanza, invece, non trasforma automaticamente il riporto in illegittimo, ma rende più delicata la difesa in controllo.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it).
<https://www.studiopizzano.it/interpello-disapplicativo-riporto-perdite-riforma-ires/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Note di variazione IVA: termine a due anni, ma non per tutte le ipotesi

Il decreto Omnibus allunga a due anni il termine per le note di variazione IVA in diminuzione, ma non per accordo sopravvenuto e operazioni inesistenti. Il nodo della dichiarazione integrativa e il caso della Corte UE T-689/24. Il raddoppio del termine per la detrazione dell'IVA, portato da un anno a due dal decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 148 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026), si riflette anche sulle note di variazione in diminuzione, lo strumento con cui un fornitore recupera l'imposta già versata quando un'operazione viene meno o si riduce dopo l'emissione della fattura.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

IVA.

Norme chiave

Art. 26 D.P.R. 633/1972, D.L. 73/2021, Sent. Cass. 25896/2020.

A chi si applica

Imprese, ditte e lavoratori autonomi con crediti commerciali insoluti o procedure concorsuali a carico dei clienti.

Azione richiesta

Emettere la nota di accredito IVA in diminuzione entro il termine perentorio biennale per recuperare l'imposta non incassata.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Disciplina stringente sui termini temporali per l'emissione delle note di variazione IVA e il recupero dell'imposta a credito.
- 💡 **Impatto operativo:** Recupero dell'IVA versata all'Erario sulle operazioni commerciali rimaste insolte tramite detrazione nella liquidazione periodica.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: decorso il termine biennale dall'operazione o dall'avvio della procedura concorsuale, il diritto alla variazione IVA decade definitivamente.

Il raddoppio del termine per la detrazione dell'IVA, portato da un anno a due dal decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 148 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026), si riflette anche sulle note di variazione in diminuzione, lo strumento con cui un fornitore recupera l'imposta già versata quando un'operazione viene meno o si riduce dopo l'emissione della fattura. Ma la nuova regola non vale per tutte le note di variazione allo stesso modo: per la maggior parte dei casi il termine sale effettivamente a due anni, mentre per due ipotesi specifiche, l'accordo sopravvenuto tra le parti e la rettifica di fatture per operazioni inesistenti o per importi superiori al dovuto, resta fermo il termine di un anno dall'operazione originaria. A questo si aggiungono due questioni pratiche di cui in questi giorni si discute molto tra gli operatori: come comportarsi quando in passato non si è esercitata la detrazione nei vecchi termini più stretti, e come inciderà sulla materia una recente sentenza del Tribunale dell'Unione europea, per ora sotto giudizio di riesame, sulle fatture ricevute a cavallo d'anno.

PERCHÉ LA NOTA DI VARIAZIONE SEGUE LE REGOLE DELLA DETRAZIONE

La nota di variazione in diminuzione, disciplinata dall'articolo 26 del DPR 633/1972, è il documento che il fornitore emette quando, dopo aver fatturato e registrato un'operazione, questa viene meno in tutto o in parte, oppure il suo importo si riduce, per effetti previsti dalla legge: una dichiarazione di nullità o annullamento del contratto, un mancato pagamento definitivo per procedure concorsuali rimaste infruttuose, uno

sconto concordato successivamente, e altre ipotesi simili. Emettendo la nota, il fornitore recupera l'imposta già versata portandola in detrazione.

Per la generalità di queste ipotesi, disciplinate dal comma 2 dell'articolo 26, la procedura di variazione si combina con le regole dell'articolo 19 dello stesso decreto, quello che fissa il termine generale per la detrazione IVA. Con il raddoppio di quel termine, salito dal 12 agosto 2026 a due anni, anche la nota di variazione in diminuzione può essere emessa, e la relativa imposta recuperata, entro un termine più ampio rispetto al passato: in pratica, il fornitore guadagna un anno in più di tempo per portare in detrazione l'imposta corrispondente a un'operazione che è venuta meno o si è ridotta.

LE DUE ECCEZIONI CHE RESTANO FERME A UN ANNO

Non tutte le note di variazione beneficiano però di questo allungamento. Il comma 3 dell'articolo 26 individua due ipotesi che seguono una regola autonoma, non collegata al termine generale di detrazione: il sopravvenuto accordo tra le parti, cioè quando fornitore e cliente si accordano successivamente per ridurre il corrispettivo pattuito senza che ricorra una delle altre cause previste dalla legge, e la rettifica di fatture emesse per operazioni in realtà inesistenti o per importi superiori a quelli effettivamente dovuti. Per entrambe queste ipotesi, la nota di variazione deve essere emessa

entro un anno dall'effettuazione dell'operazione originaria, un termine che il decreto Omnibus non modifica.

Questa distinzione ha una logica precisa: nelle ipotesi del comma 3 la causa della variazione dipende dalla volontà delle parti o da un errore nella fatturazione originaria, situazioni che il legislatore ha sempre trattato con un termine più stringente per evitare un uso strumentale dello strumento della nota di credito. Le imprese che gestiscono contenziosi commerciali con clienti, o che si accorgono di aver fatturato importi non dovuti, devono quindi continuare a muoversi entro l'anno dall'operazione originaria, senza poter contare sul termine più ampio ora previsto per le altre ipotesi.

CHI NON HA DETTRATTO NEI VECCHI TERMINI: QUANDO SI PUÒ ANCORA RIMEDIARE

Il raddoppio del termine riapre anche una questione pratica per chi, sotto la vecchia disciplina più stringente, non è riuscito a esercitare la detrazione in tempo. Su questo punto l'Agenzia delle Entrate ha già fornito un'indicazione importante con la risposta a interpello n. 115 del 2025, che distingue due situazioni molto diverse tra loro. Se il contribuente ha ricevuto e regolarmente registrato la fattura d'acquisto, ma per un mero errore non ha esercitato la detrazione entro il termine allora vigente, può ancora rimediare presentando una dichiarazione integrativa a favore, secondo la procedura prevista dall'articolo 8 comma 6-bis del decreto legislativo 471/1997.

Se invece il contribuente aveva a disposizione le fatture d'acquisto ma non le ha proprio registrate, e quindi non ha esercitato la detrazione entro i termini stabiliti dall'articolo 19 del DPR 633/1972, l'Agenzia ritiene che abbia rinunciato definitivamente al diritto: in questo caso la dichiarazione integrativa non è ammessa, perché la semplice omissione della registrazione non integra gli estremi di un errore rilevante ed essenziale. Con il raddoppio del termine di detrazione, questa seconda situazione diventa meno frequente in futuro, dato che il contribuente ha ora due anni, anziché uno, per accorgersi dell'omissione e registrare la fattura in tempo utile: resta comunque valido, per le fatture già interessate dalla vecchia disciplina, il criterio distintivo fissato dall'interpello.

IL NODO DELLE FATTURE A CAVALLO D'ANNO E LA CAUSA DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Un ultimo aspetto riguarda le fatture relative a operazioni effettuate in un anno, ma ricevute dal cliente solo nell'anno

successivo. Il decreto Omnibus modifica l'articolo 25 del DPR 633/1972 eliminando il vincolo che imponeva di registrare queste fatture con riferimento allo stesso anno di ricezione: ora il documento può essere annotato in un'apposita sezione del registro degli acquisti e la detrazione imputata all'anno in cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta, anche se la fattura arriva l'anno dopo, purché entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione.

La novità recepisce l'orientamento espresso dal Tribunale dell'Unione europea nella causa T-689/24, decisa l'11 febbraio 2026, secondo cui il diritto alla detrazione può essere esercitato con riferimento al periodo in cui si verifica la condizione sostanziale dell'esigibilità dell'imposta, anche se la fattura viene ricevuta successivamente, purché prima della presentazione della relativa dichiarazione. Questa lettura si discosta da quella tradizionalmente seguita dalla Corte di giustizia nella causa C-152/02 del 29 aprile 2004, secondo cui il termine decorre solo dal momento in cui sussistono congiuntamente sia il presupposto sostanziale sia quello formale del possesso della fattura. Proprio per questo contrasto, la Corte di giustizia ha disposto il 26 marzo 2026 il riesame della sentenza del Tribunale: fino a quando quel riesame non si concluderà, l'orientamento più favorevole recepito dal decreto Omnibus resta valido a livello di diritto interno, ma le imprese che applicano questa regola dovrebbero monitorare gli sviluppi della causa europea, che potrebbe in teoria portare a una revisione del principio nei prossimi mesi.

COSA CAMBIA IN PRATICA PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Nel complesso, l'allungamento dei termini per le note di variazione riduce il rischio che il fornitore perda il diritto al recupero dell'imposta per il semplice decorrere del tempo, un problema che negli scorsi anni si presentava soprattutto nei rapporti commerciali più complessi, dove l'accertamento delle condizioni per l'emissione della nota (ad esempio la conclusione di una procedura concorsuale, o la definitività di un accordo transattivo) richiede spesso più di un anno. Resta però fondamentale, per chi gestisce queste situazioni, distinguere correttamente tra le ipotesi ordinarie del comma 2 dell'articolo 26, che ora beneficiano del termine biennale, e le due eccezioni del comma 3, accordo sopravvenuto e rettifica di operazioni inesistenti, che restano invece vincolate al termine annuale. Un errore in questa distinzione può portare a emettere, o a ricevere, una nota di variazione fuori termine, con conseguenze sia sul piano della detrazione sia su quello sanzionatorio.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/note-variazione-iva-termine-due-anni-note-di-variazione-iva/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Fatture a cavallo d'anno: il registro sezionale per anticipare la detrazione Iva

Il decreto Omnibus amplia i casi in cui una fattura ricevuta l'anno dopo può essere retro-imputata, tramite un registro sezionale, all'anno in cui l'operazione è stata effettuata: come funziona il meccanismo, da dove viene e quali termini rispettare. Capita spesso che una fattura d'acquisto relativa a un'operazione effettuata a dicembre arrivi soltanto a gennaio dell'anno successivo. Fino a oggi, in questi casi, l'imposta finiva quasi sempre per essere detratta nell'anno di ricezione del documento, anche se l'operazione apparteneva all'anno precedente. Il decreto legislativo correttivo 7 agosto 2026 n. 148, il decreto Omnibus, intervenendo con l'articolo 12 sugli articoli 19 e 25 del DPR 633/1972, amplia in modo significativo i casi in cui questa fattura può invece essere retro-imputata all'anno in cui l'operazione è stata effettuata, a condizione che venga registrata in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti, il cosiddetto sezionale, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa a quell'anno.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IVA.

Norme chiave

Art. 19 e 25 D.P.R. 633/1972, D.Lgs. Correttivo Omnibus 2026.

A chi si applica

Imprese, società, professionisti e soggetti passivi IVA che ricevono fatture nei primi mesi dell'anno.

Azione richiesta

Istituire e annotare le fatture tardive nel registro sezionale IVA acquisti entro il termine della dichiarazione annuale per anticipare la detrazione.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Il correttivo Omnibus amplia la facoltà di retro-imputare la detrazione IVA all'anno di effettuazione registrando le fatture a cavallo d'anno nell'apposito sezionale.
- 💡 **Impatto operativo:** Possibilità di recuperare tempestivamente l'IVA a credito applicando le aliquote e il pro rata dell'anno in cui l'imposta è divenuta esigibile.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: la registrazione nel sezionale richiede separata evidenza per non duplicare la detrazione e va perfezionata entro la dichiarazione IVA.

Capita spesso che una fattura d'acquisto relativa a un'operazione effettuata a dicembre arrivi soltanto a gennaio dell'anno successivo. Fino a oggi, in questi casi, l'imposta finiva quasi sempre per essere detratta nell'anno di ricezione del documento, anche se l'operazione apparteneva all'anno precedente. Il decreto legislativo correttivo 7 agosto 2026 n. 148, il decreto Omnibus, intervenendo con l'articolo 12 sugli articoli 19 e 25 del DPR 633/1972, amplia in modo significativo i casi in cui questa fattura può invece essere retro-imputata all'anno in cui l'operazione è stata effettuata, a condizione che venga registrata in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti, il cosiddetto sezionale, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa a quell'anno. Non è uno strumento nuovo, ma finora aveva un campo di applicazione più stretto: capire come funziona ora è utile a chiunque gestisca fatture che arrivano con qualche settimana o mese di ritardo rispetto all'operazione a cui si riferiscono.

IL PROBLEMA PRATICO: A QUALE ANNO APPARTIENE UNA FATTURA IN RITARDO

La regola generale dell'Iva collega il diritto alla detrazione al momento in cui l'imposta diventa esigibile, che normalmente

coincide con l'effettuazione dell'operazione. Nella pratica contabile, però, la fattura non sempre arriva subito: un fornitore può emetterla con giorni o settimane di ritardo, e se l'operazione è effettuata a fine anno la fattura può arrivare direttamente nell'anno successivo. Fino all'entrata in vigore del decreto Omnibus, il testo dell'articolo 25 del DPR 633/1972 imponeva di norma di annotare la fattura con riferimento all'anno di ricezione, il che significava, per queste fatture a cavallo d'anno, imputare la detrazione all'anno successivo rispetto a quello dell'operazione, salvo il ricorso a un meccanismo già esistente ma di applicazione più limitata.

IL REGISTRO SEZIONALE: DA DOVE VIENE E CHE COSA AMPLIA IL DECRETO OMNIBUS

Il meccanismo del sezionale non nasce con il decreto Omnibus. La sua funzione era già stata definita dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 2018, che lo prevedeva per un caso specifico: le fatture d'acquisto ricevute in un determinato anno ma registrate dopo il 31 dicembre di quello stesso anno, purché entro il 30 aprile dell'anno successivo, ai fini dell'esercizio della detrazione già nella dichiarazione relativa all'anno di ricezione. Si trattava, in sostanza, di

fatture ricevute in tempo ma annotate con un po' di ritardo dalla contabilità.

Il decreto Omnibus, riscrivendo l'articolo 25, estende ora la platea dei documenti che possono confluire in questo registro speciale: vi rientrano anche le fatture relative a operazioni la cui imposta è divenuta esigibile in un determinato anno, ma che vengono materialmente ricevute solo nell'anno successivo, purché la registrazione avvenga comunque entro il 30 aprile di quell'anno successivo. In questo secondo caso il contribuente può scegliere di esercitare la detrazione già con la dichiarazione relativa all'anno in cui l'operazione è stata effettuata, l'anno di insorgenza del diritto, anziché aspettare l'anno di ricezione della fattura. È la vera novità pratica introdotta dalla riforma: prima riguardava solo un ritardo nella registrazione, ora riguarda anche un ritardo nella ricezione stessa del documento.

COME FUNZIONA IN PRATICA

Si pensi a una srl che effettua un acquisto a dicembre 2026, con Iva esigibile in quel mese, ma riceve la fattura del fornitore solo a gennaio 2027. In base alla nuova disciplina, l'impresa può registrare quella fattura nella sezione speciale del registro Iva acquisti, purché lo faccia entro il 30 aprile 2027, termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2026, ed esercitare la detrazione già nella dichiarazione Iva relativa al 2026, anziché in quella del 2027. Se, poniamo, l'imposta indicata in fattura fosse pari a 4.400 euro, quella somma confluirebbe nella liquidazione e nella dichiarazione dell'anno 2026, l'anno dell'operazione, anche se il documento fisicamente arriva l'anno dopo.

La scelta di usare il sezionale non è però obbligatoria: se l'impresa preferisce, può comunque registrare la fattura secondo le regole ordinarie ed esercitare la detrazione nell'anno di ricezione, il 2027, oppure avvalersi del più ampio termine biennale introdotto dallo stesso decreto Omnibus e rinviare la detrazione fino al secondo anno successivo a quello di insorgenza del diritto. Il sezionale è uno strumento in più, utile soprattutto a chi ha interesse a mantenere l'imposta detratta nell'esercizio di competenza dell'operazione, per esempio per motivi di coerenza tra bilancio e dichiarazione Iva.

PERCHÉ LA DISTINZIONE CONTABILE VA TENUTA BEN CHIARA

Proprio perché il sezionale è un registro a parte rispetto a quello ordinario degli acquisti, la sua funzione resta quella di evitare che le fatture con questa tempistica particolare si confondano con quelle annotate secondo le regole standard, con il rischio di alterare l'imposta detraibile dell'anno sbagliato. Chi tiene la contabilità deve quindi saper distinguere, fattura per fattura, quali documenti rientrano nel campo di applicazione del sezionale, perché relativi a operazioni con esigibilità in un anno ma ricevuti nell'anno successivo entro il 30 aprile, e quali invece vanno registrati con le regole ordinarie. Un errore di classificazione può

comportare la necessità di correggere una dichiarazione già presentata, con le complicazioni pratiche che ne derivano.

L'ALTRO EFFETTO DELLA STESSA RIFORMA: UN TERMINE PIÙ LUNGO PER TUTTI

L'articolo 12 del decreto Omnibus non tocca solo le fatture a cavallo d'anno gestite con il sezionale: ha anche esteso da uno a due anni, in via generale, il termine per esercitare la detrazione dell'Iva sugli acquisti. Il comma 1 dell'articolo 19 del DPR 633/1972 stabilisce ora che il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto, alle condizioni esistenti al momento della sua nascita. Il comma 1 dell'articolo 25 è stato modificato in modo coerente, imponendo che le fatture d'acquisto e le bollette doganali siano annotate entro lo stesso termine. La novità più significativa, rispetto al testo previgente, sta proprio nella scomparsa dell'obbligo di annotare la fattura con riferimento all'anno di ricezione: oggi il contribuente può scegliere liberamente quando registrare il documento, in qualunque momento compreso nel triennio che va dall'anno di ricezione della fattura ai due anni successivi.

LA REGOLA CHE NON CAMBIA: LE CONDIZIONI RESTANO QUELLE DELL'ANNO DI INSORGENZA

Questa libertà di scelta sul quando non tocca però un punto fermo della disciplina, che il decreto conferma espressamente: la misura dell'imposta ammessa in detrazione va sempre determinata in base alle condizioni esistenti nell'anno in cui il diritto è sorto, cioè quello in cui l'operazione è stata effettuata e l'imposta è divenuta esigibile, indipendentemente da quando la fattura viene poi registrata ed esercitata la detrazione. Per la generalità dei contribuenti, che detraggono integralmente l'Iva sugli acquisti, questa regola ha un impatto limitato. Per i soggetti che applicano invece il pro rata di detrazione, cioè le imprese che svolgono sia operazioni imponibili sia operazioni esenti e che quindi detraggono l'Iva solo in percentuale, il punto diventa invece decisivo, perché il pro rata può variare sensibilmente da un anno all'altro in base al mutare del proprio volume d'affari.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Si pensi a un'impresa che nel 2027 effettua un acquisto con Iva esigibile in quell'anno, quando il proprio pro rata di detrazione è pari al 15%, e che riceve la relativa fattura sempre nel 2027. Se l'impresa decidesse di rinviare la registrazione e l'esercizio della detrazione al 2029, ultimo anno utile del nuovo termine biennale, magari perché nel frattempo il proprio pro rata è salito al 60%, il rinvio non le porterebbe alcun vantaggio: l'imposta ammessa in detrazione resta comunque quella calcolata con il pro rata del 15%, l'anno in cui il diritto alla detrazione è effettivamente sorto. La sola conseguenza pratica del rinvio, in questo caso, sarebbe quella di posticipare nel tempo un beneficio già limitato in partenza, senza alcun recupero della quota di imposta non detraibile per effetto del pro rata più basso.

ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO	PRO RATA DELL'ANNO DI INSORGENZA	ANNO IN CUI SI REGISTRA LA FATTURA	IVA EFFETTIVAMENTE DETRAIBILE
2027	15%	2027 (subito)	15% dell'imposta
2027	15%	2029 (rinviata al termine massimo)	15% dell'imposta, invariato

CHE COSA CAMBIA IN PRATICA PER CHI TIENE LA CONTABILITÀ

Per i soggetti che applicano il pro rata di detrazione, la scelta di quando registrare una fattura e detrarre l'imposta non può più basarsi soltanto sulla comodità organizzativa o sulla

volontà di guadagnare tempo: conviene sempre verificare qual è il pro rata dell'anno in cui il diritto alla detrazione nasce, perché è quella la percentuale che resta fissata indipendentemente dal momento in cui la fattura viene poi effettivamente registrata. Per tutti i contribuenti, invece, resta comunque rilevante distinguere correttamente le fatture da annotare nel sezionale da quelle ordinarie: un errore di classificazione può alterare l'imposta detraibile dell'anno di competenza, con il rischio di dover poi correggere la dichiarazione già presentata.

ITER PROCEDURALE: FATTURE A CAVALLO D'ANNO & REGISTRO SEZIONALE

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

- 1 RICONCILIAZIONE SDI FATTURE TARDIVE**
Identificare le fatture ricevute a inizio anno con data di effettuazione dell'operazione riferita all'anno precedente.
- 2 ISTITUZIONE REGISTRO SEZIONALE IVA**
Creare una sezione dedicata del registro IVA acquisti per i documenti con detrazione retro-imputata.
- 3 APPLICAZIONE REGOLE ANNO D'ORIGINE**
Calcolare la detrazione IVA con la percentuale di detraibilità e pro rata del periodo d'imposta in cui l'imposta è divenuta esigibile.
- 4 CHIUSURA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE**
Completare la registrazione entro il termine perentorio di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno dell'operazione.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/detrazione-iva-fatture-a-cavallo-danno/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Apertura della partita IVA in regime forfettario: come compilare il modello AA9/12

Chi apre una nuova partita IVA e possiede i requisiti del regime forfettario deve presentare il modello AA9/12 all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, indicando nel quadro B il codice "2". Non si tratta però di un'opzione dalla quale dipende l'accesso al regime agevolato: il forfettario è il regime naturale di chi rispetta i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge n. 190/2014, quindi la sua applicazione non dipende dalla comunicazione formale. Omettere il codice "2" non fa perdere il regime se sussistono i requisiti sostanziali e il contribuente si comporta di conseguenza, ma la mancata indicazione resta una violazione, sanzionata da €250 a €2.000 e sanabile con il ravvedimento operoso.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

IVA.

Norme chiave

D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Apertura della partita IVA in regime forfettario e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Chi apre una nuova partita IVA e possiede i requisiti del regime forfettario deve presentare il modello AA9/12 all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, indicando nel quadro B il codice "2".
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Apertura della partita IVA in regime forfettario: come compilare il modello AA9/12, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Chi apre una nuova partita IVA e possiede i requisiti del regime forfettario deve presentare il modello AA9/12 all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, indicando nel quadro B il codice "2". Non si tratta però di un'opzione dalla quale dipende l'accesso al regime agevolato: il forfettario è il regime naturale di chi rispetta i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge n. 190/2014, quindi la sua applicazione non dipende dalla comunicazione formale. Omettere il codice "2" non fa perdere il regime se sussistono i requisiti sostanziali e il contribuente si comporta di conseguenza, ma la mancata indicazione resta una violazione, sanzionata da €250 a €2.000 e sanabile con il ravvedimento operoso. Un capitolo a parte riguarda gli acquisti intracomunitari: anche chi applica il forfettario deve dichiarare nel modello l'intenzione di effettuarli, perché superata la soglia di €10.000 annui scattano l'iscrizione al VIES, l'integrazione della fattura con l'IVA italiana e gli obblighi Intrastat. L'articolo ripercorre l'intera procedura con un caso pratico.

CHI DEVE PRESENTARE IL MODELLO AA9/12 E IN QUALI TEMPI

Chiunque avvii un'attività di lavoro autonomo, professionale o artistica, deve comunicare l'inizio attività all'Agenzia delle Entrate presentando il modello AA9/12 entro 30 giorni dalla data di effettivo avvio. È lo stesso termine che vale, più in

generale, per tutte le dichiarazioni previste dall'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972 in materia di IVA: inizio, variazione dati e cessazione dell'attività.

Il modello può essere trasmesso in tre modi alternativi: per via telematica, direttamente dal contribuente abilitato ai servizi Entratel o Fisconline oppure tramite un intermediario abilitato (commercialista, CAF, altro professionista); in forma cartacea, consegnandolo a un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate; oppure per raccomandata, allegando copia di un documento di identità.

La procedura cambia per chi, invece di un lavoro autonomo, avvia un'attività d'impresa individuale soggetta a iscrizione nel Registro delle Imprese. In questo caso l'apertura della partita IVA non passa dall'AA9/12 presentato separatamente, ma dalla Comunicazione Unica d'Impresa (ComUnica), la procedura telematica che centralizza in un solo invio gli adempimenti verso l'Agenzia delle Entrate, la Camera di Commercio e, quando previsto, INPS e INAIL. Anche in questo caso, tra i dati richiesti figura l'eventuale adozione del regime forfettario.

IL REGIME FORFETTARIO È NATURALE, NON UN'OPZIONE: IL CODICE "2" DEL QUADRO B

Nel modello AA9/12, chi intende applicare il regime forfettario deve compilare il quadro B, dedicato ai dati relativi all'attività,

e indicare nel campo riservato ai regimi fiscali agevolati il codice "2". Si tratta di un'informazione anagrafica: comunica all'Amministrazione finanziaria quale regime il contribuente sta adottando fin dall'inizio, in modo da aggiornare correttamente l'anagrafica della partita IVA.

Il punto da tenere fermo è che il forfettario non richiede una scelta o un'opzione formale per essere applicato. È il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni quando risultano soddisfatti i requisiti dell'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge n. 190/2014 e non ricorre alcuna causa di esclusione. In pratica, chi rispetta le condizioni di legge applica il forfettario di default, senza bisogno di manifestare alcuna volontà in tal senso: semmai è chi vuole restarne fuori, pur avendone diritto, a dover esercitare l'opzione per il regime ordinario.

Per il 2026 restano fermi i requisiti principali introdotti dalla legge di bilancio 2023 e confermati negli anni successivi: ricavi o compensi dell'anno precedente non superiori a €85.000 (con uscita immediata dal regime, già nell'anno in corso, se nel frattempo si superano €100.000) e spese per lavoro dipendente e collaboratori entro €20.000 lordi annui. Resta inoltre confermato per il 2026 il limite di €35.000 di redditi di lavoro dipendente o assimilati, oltre il quale scatta una causa ostativa all'accesso al forfettario, salvo che il rapporto di lavoro si sia concluso nell'anno precedente e il contribuente non percepisca più redditi da pensione o da lavoro dipendente, oppure che i ricavi e i compensi realizzati nei confronti del datore di lavoro (o di soggetti a esso riconducibili) non superino il 50% del totale.

COSA SUCCEDDE SE IL CODICE "2" NON VIENE INDICATO NEL MODELLO

L'eventuale omissione del codice "2" nel quadro B non fa perdere automaticamente il regime forfettario. Se il professionista o l'imprenditore possiede realmente tutti i requisiti previsti dalla legge n. 190/2014 e si comporta di conseguenza, per esempio non addebitando l'IVA in fattura e applicando la ritenuta d'acconto ridotta prevista per i forfettari, può continuare ad applicare il regime agevolato anche senza averlo dichiarato in fase di apertura della partita IVA. Il comportamento concludente del contribuente prevale, in altri termini, sulla mancata comunicazione formale.

LA SANZIONE PER L'OMISSIONE

Questo non significa che l'omissione sia priva di conseguenze. Si tratta comunque della violazione di un obbligo informativo previsto dalla legge, punita dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 471/1997 con una sanzione amministrativa compresa tra €250 e €2.000. La norma sanziona, più in generale, l'omissione di comunicazioni prescritte dalla legge tributaria o la loro trasmissione con dati incompleti o inesatti: la mancata indicazione del regime applicato nel modello AA9/12 rientra in questa fattispecie.

LA REGOLARIZZAZIONE CON IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il contribuente che si accorge dell'omissione può regolarizzarla spontaneamente ricorrendo al ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, che consente di sanare la violazione presentando la comunicazione mancante e versando la sanzione ridotta, in misura tanto minore quanto più tempestiva è la regolarizzazione rispetto al termine originario. In concreto, chi si accorge dell'errore conviene che agisca il prima possibile: oltre a ridurre l'importo dovuto, evita che la violazione venga contestata direttamente dall'ufficio, ipotesi che esclude la possibilità di avvalersi del ravvedimento.

GLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI: LA SOGLIA DEI 10.000 EURO DA MONITORARE

Un aspetto spesso sottovalutato in fase di apertura della partita IVA riguarda gli acquisti di beni da fornitori stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea. Anche chi applica il regime forfettario deve indicare nel modello AA9/12 l'eventuale intenzione di effettuare questo tipo di operazioni, perché l'adesione al regime agevolato non elimina gli obblighi IVA collegati agli scambi intracomunitari.

La regola di riferimento è quella dell'articolo 38, comma 5, lettera c), del D.L. n. 331/1993: gli acquisti intracomunitari di beni effettuati da soggetti che, come i forfettari, non hanno diritto alla detrazione dell'IVA restano irrilevanti ai fini IVA in Italia, e l'imposta viene assolta dal fornitore nel proprio Paese di origine, fino a quando il loro ammontare complessivo nell'anno solare non supera €10.000. Superata questa soglia, anche nel corso dell'anno, l'operazione che fa scattare il superamento e tutte quelle successive diventano rilevanti secondo le regole ordinarie degli acquisti intracomunitari.

Il superamento della soglia comporta tre adempimenti concreti: l'iscrizione al VIES (l'archivio dei soggetti abilitati a effettuare operazioni intracomunitarie), l'integrazione della fattura ricevuta dal fornitore estero con l'IVA italiana, da versare entro il giorno 16 del mese successivo all'operazione senza possibilità di detrazione, e la compilazione dei modelli Intrastat riepilogativi degli acquisti. Sotto la soglia, invece, il forfettario non ha questi obblighi, ma può comunque scegliere di applicare l'IVA in Italia fin dal primo acquisto, se lo ritiene più semplice da gestire.

SITUAZIONE	OBBLIGHI DEL FORFETTARIO
Acquisti intracomunitari fino a €10.000 nell'anno	Nessun obbligo VIES o Intrastat; IVA assolta dal fornitore nel proprio Paese
Acquisti intracomunitari oltre €10.000 nell'anno	Iscrizione al VIES, integrazione fattura con IVA italiana (versamento entro il 16 del mese successivo, senza detrazione), compilazione Intrastat

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Un architetto avvia la libera professione e possiede tutti i requisiti per applicare il regime forfettario: ricavi previsti ben al di sotto di €85.000, nessuna causa ostativa collegata a redditi di lavoro dipendente. Presenta il modello AA9/12 entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, compila il quadro B indicando il codice "2" e dichiara di non prevedere, almeno inizialmente, acquisti da fornitori europei.

Se, qualche mese dopo, l'architetto decide di acquistare online un software di progettazione da un fornitore con sede in un altro Stato membro per €3.000, l'operazione resta sotto la soglia dei €10.000 e non genera obblighi di iscrizione al VIES né di presentazione dell'Intrastat. Se in seguito acquista anche una licenza aggiuntiva da €8.000, superando così complessivamente €10.000 nell'anno, da quel momento deve iscriversi al VIES, integrare le fatture ricevute con l'IVA italiana relativa a tutti gli acquisti che concorrono al superamento della soglia e versarla entro il 16 del mese successivo, oltre a compilare i relativi elenchi Intrastat. Se in fase di apertura della partita IVA non avesse dichiarato correttamente questa eventualità, l'errore non gli farebbe perdere il regime forfettario, ma lo esporrebbe comunque alla sanzione da €250 a €2.000, regolarizzabile con il ravvedimento operoso.

COSA VERIFICARE PRIMA DI APRIRE LA PARTITA IVA IN REGIME FORFETTARIO

Prima di presentare il modello AA9/12, professionisti e imprenditori individuali dovrebbero verificare alcuni punti che condizionano la corretta gestione fiscale della nuova attività fin dal primo giorno:

- rispetto dei requisiti sostanziali per il forfettario (soglia di ricavi, eventuale causa ostativa da redditi di lavoro dipendente, assenza di partecipazioni incompatibili in società);
- corretta indicazione del codice "2" nel quadro B del modello, per evitare la sanzione da €250 a €2.000 legata all'omissione;
- valutazione realistica di eventuali acquisti da fornitori di altri Paesi UE, da dichiarare nel modello e da monitorare rispetto alla soglia di €10.000 annui;
- scelta del canale di trasmissione più adatto, telematico diretto, tramite intermediario, cartaceo o per raccomandata, oppure passaggio attraverso la Comunicazione Unica per chi si iscrive al Registro delle Imprese.

La corretta compilazione del modello AA9/12 non è quindi una condizione sostanziale per l'accesso al regime forfettario, che resta legato al possesso dei requisiti di legge, ma è un adempimento che conviene curare fin dall'inizio: evita sanzioni evitabili e imposta correttamente, fin dall'apertura della partita IVA, la gestione fiscale della nuova attività.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/apertura-partita-iva-forfettario-modello-aa9-12/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Correzione errori contabili: il nodo del limite temporale

La circolare Assonime n. 20/2026 rilegge il nuovo art. 83 comma 1-ter del TUIR e propone di ampliare il termine per la correzione semplificata degli errori contabili, specie per chi aderisce alla cooperative compliance. La circolare Assonime n. 20/2026, diffusa il 5 agosto, torna sulla nuova disciplina fiscale della correzione degli errori contabili e mette a fuoco il suo aspetto più restrittivo: il termine entro cui è possibile avvalersi della procedura semplificata. L'Associazione propone di ampliarlo, almeno per le imprese con controlli interni più solidi. Il D.Lgs. 192/2025 ha inserito il comma 1-ter nell'art. 83 del TUIR, riconoscendo rilevanza fiscale alla correzione degli errori contabili entro un perimetro più ristretto rispetto al passato.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
BILANCIO.

Norme chiave

Art. 83, comma 1-ter, TUIR, D.Lgs. 192/2025, Circolare Assonime 20/2026.

A chi si applica

Società di capitali ed enti soggetti a revisione legale del bilancio con errori contabili non rilevanti.

Azione richiesta

Effettuare la correzione semplificata degli errori non rilevanti entro l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** La rilevanza fiscale della correzione contabile semplificata ex art. 83 TUIR è limitata agli errori non rilevanti e all'esercizio immediatamente successivo.
- 💡 **Impatto operativo:** Consente di recepire l'errore a conto economico con diretta rilevanza fiscale senza dover presentare dichiarazioni integrative per l'annualità originaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: gli errori rilevanti, fraudolenti o corretti dopo controlli fiscali avviati restano esclusi dal beneficio e richiedono la dichiarazione integrativa.

La circolare Assonime n. 20/2026, diffusa il 5 agosto, torna sulla nuova disciplina fiscale della correzione degli errori contabili e mette a fuoco il suo aspetto più restrittivo: il termine entro cui è possibile avvalersi della procedura semplificata. L'Associazione propone di ampliarlo, almeno per le imprese con controlli interni più solidi.

LA NUOVA DISCIPLINA DELL'ART. 83 COMMA 1-TER DEL TUIR

Il D.Lgs. 192/2025 ha inserito il comma 1-ter nell'art. 83 del TUIR, riconoscendo rilevanza fiscale alla correzione degli errori contabili entro un perimetro più ristretto rispetto al passato. La procedura semplificata riguarda i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il bilancio d'esercizio a revisione legale e si applica solo agli errori diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti. Ai fini IRAP è richiesto anche che la base imponibile non sia negativa nei periodi coinvolti.

IL TERMINE PER CORREGGERE: L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

La correzione va effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui gli elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati, o avrebbero dovuto esserlo, e comunque prima dell'avvio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento formalmente conosciute. Il nuovo assetto conserva la logica semplificatoria introdotta dal DL 73/2022, convertito nella L. 122/2022: evita, nei casi ammessi, la

dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta in cui l'errore è stato commesso. Restringe però l'ambito applicativo, escludendo espressamente gli errori rilevanti.

LA POSIZIONE DI ASSONIME

Secondo la circolare, i processi di fast closing portano nella maggior parte dei casi a intercettare e correggere gli errori già nell'esercizio successivo. Non è escluso, però, che alcune imprese debbano correggere errori della stessa natura anche oltre, in esercizi ulteriori, magari a più riprese. Per questo motivo Assonime ha prospettato, de iure condendo, l'opportunità di ammettere almeno la correzione nel secondo esercizio successivo. Il tema riguarda soprattutto le realtà con processi contabili complessi, volumi operativi elevati e rapporti continuativi con clienti e fornitori, dove l'emersione tardiva di un errore non rilevante non segnala necessariamente un comportamento anomalo, ma può dipendere dalla fisiologia dei processi di acquisto e vendita.

UN TERMINE PIÙ AMPIO PER L'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO?

Per i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo, secondo quanto previsto dagli artt. 3-7 del D.Lgs. 128/2015, il ragionamento potrebbe spingersi oltre. Questi contribuenti instaurano un rapporto strutturato con l'Amministrazione finanziaria, basato su interlocuzione preventiva, mappatura dei rischi fiscali e un tax control framework (TCF) efficace e certificato. Quando a questi

presidi si aggiunge la revisione legale del bilancio, il rischio che la correzione dell'errore serva a spostare componenti reddituali per mera convenienza si riduce. Per tali soggetti, secondo Assonime, potrebbe avere senso valutare un termine più ampio di quello ordinario, ad esempio pari al terzo esercizio successivo a quello in cui l'errore è stato commesso: non una generalizzazione della semplificazione, ma una calibrazione sui contribuenti con un livello rafforzato di controllo interno e trasparenza.

Il tema della cooperative compliance è comunque già in movimento su un altro fronte: lo stesso decreto correttivo Omnibus approvato il 4 agosto 2026 ha differito dal 30 settembre al 31 dicembre il termine per la certificazione del tax control framework, accogliendo una richiesta del Consiglio Nazionale dei Commercialisti.

I PALETTI CHE RESTEREBBERO FERMI

L'eventuale apertura, nella proposta di Assonime, resterebbe circoscritta. Fuori dalla procedura semplificata continuerebbero a restare gli errori rilevanti, gli errori di natura fiscale, le condotte simulatorie o fraudolente, e le correzioni effettuate dopo la formale conoscenza di attività istruttorie o di controllo da parte dell'Amministrazione.

Per ora si tratta di una proposta de iure condendo, non di una regola già in vigore. Nel frattempo imprese e revisori devono muoversi entro i confini più stretti fissati dal D.Lgs. 192/2025, con il termine dell'esercizio successivo come limite invalicabile per la correzione semplificata.

PROCEDURA OPERATIVA: GESTIONE DEGLI ERRORI CONTABILI



Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

- 1 VALUTAZIONE SOGLIA DI RILEVANZA**
Verificare secondo i principi contabili OIC se l'errore è non rilevante ai fini della disciplina fiscale semplificata.
- 2 VERIFICA REQUISITO REVISIONE LEGALE**
Accertare l'assoggettamento obbligatorio del bilancio alla revisione legale e la non negatività della base imponibile IRAP.
- 3 RILEVAZIONE ENTRO ESERCIZIO SUCCESSIVO**
Imputare la correzione a bilancio prima dell'approvazione del rendiconto dell'anno successivo e prima di accessi dell'Amministrazione.
- 4 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ORDINARIA**
Per errori rilevanti o emersi oltre il limite temporale, predisporre la dichiarazione integrativa ordinaria a favore o a sfavore.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/correzione-errori-contabili-limite-temporale/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

Costi per il personale (voce B9): salari, TFR e oneri sociali

Salari e stipendi, oneri sociali, TFR e Fondo Tesoreria, distacco di personale dopo la riforma Iva 2025, welfare aziendale e autoliquidazione Inail. La voce B9 del conto economico raccoglie il costo del lavoro dipendente in tutte le sue componenti: salari e stipendi, oneri sociali a carico dell'azienda, accantonamento al trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e altri costi legati al personale. È una delle voci più corpose del bilancio di qualunque impresa strutturata, e proprio per questo merita una lettura analitica delle sue cinque sottovoci, ciascuna con regole contabili e fiscali proprie.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

BILANCIO.

Norme chiave

art. 105 Tuir, art. 100 Tuir, art. 109 Tuir.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Costi per il personale (voce B9) e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** salari e stipendi, oneri sociali, TFR e Fondo Tesoreria, distacco di personale dopo la riforma Iva 2025, welfare aziendale e autoliquidazione Inail.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Costi per il personale (voce B9): salari, TFR e oneri sociali, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

La voce B9 del conto economico raccoglie il costo del lavoro dipendente in tutte le sue componenti: salari e stipendi, oneri sociali a carico dell'azienda, accantonamento al trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e altri costi legati al personale. È una delle voci più corpose del bilancio di qualunque impresa strutturata, e proprio per questo merita una lettura analitica delle sue cinque sottovoci, ciascuna con regole contabili e fiscali proprie.

LE CINQUE SOTTOVOCI PREVISTE DALL'ART. 2425 DEL CODICE CIVILE

Lo schema di conto economico distingue B9a, salari e stipendi in senso stretto, comprensivi di straordinari, premi e indennità varie; B9b, oneri sociali, cioè i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro (Inps, Inail, casse di previdenza settoriali); B9c, trattamento di fine rapporto; B9d, trattamento di quiescenza e simili, riferito ai fondi di previdenza integrativa gestiti direttamente dall'impresa; B9e, altri costi, categoria residuale che accoglie voci come i premi assicurativi per polizze sulla vita o infortuni dei dipendenti, i costi di formazione non rientranti nell'ordinaria attività, o le indennità di fine rapporto per collaboratori diversi dai dipendenti in senso stretto.

Occorre non confondere questa voce con la B7, costi per servizi: il costo del lavoro somministrato tramite agenzia interinale, ad esempio, non va in B9 ma in B7, perché formalmente si tratta di una prestazione di servizi resa da un

soggetto terzo, anche se il lavoratore opera fisicamente all'interno dell'azienda utilizzatrice.

IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E IL FONDO DI TESORERIA INPS

L'accantonamento al TFR, disciplinato dall'art. 2120 del Codice Civile, si calcola dividendo la retribuzione annua per 13,5 e rivalutando il fondo maturato al 31 dicembre dell'anno precedente con un coefficiente fisso dell'1,5% più il 75% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo. Per le imprese con almeno 50 dipendenti, però, la gestione effettiva del TFR maturando è per legge affidata al Fondo di Tesoreria dell'Inps: l'azienda continua a calcolare e contabilizzare l'accantonamento in bilancio, ma versa mensilmente all'Inps le quote maturate, che l'ente si impegna a corrispondere al lavoratore alla cessazione del rapporto. Per le imprese sotto la soglia dei 50 dipendenti, il TFR resta invece integralmente in capo al datore di lavoro, salvo la scelta del lavoratore di destinarlo a un fondo di previdenza complementare.

Proprio quando il dipendente opta per la previdenza complementare, l'impresa gode di un vantaggio fiscale specifico: l'art. 105 del Tuir riconosce una deduzione forfettaria del 4% dell'ammontare del TFR destinato ai fondi pensione, elevata al 6% per le imprese con meno di 50 addetti. Si tratta di una deduzione ulteriore, che compensa in parte il datore di lavoro per la liberazione anticipata delle somme, altrimenti trattenute in azienda fino alla cessazione del rapporto.

DIMENSIONE IMPRESA	GESTIONE TFR MATURANDO	DEDUZIONE SU TFR A PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Almeno 50 dipendenti	Fondo di Tesoreria Inps (versamento mensile)	4%
Meno di 50 dipendenti	Trattenuto in azienda, salvo opzione previdenza complementare	6%

GLI ONERI DI UTILITÀ SOCIALE E IL LIMITE DEL 5 PER MILLE

L'art. 100 del Tuir consente la deduzione delle spese relative a opere e servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di essi, volontariamente sostenute per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, entro il limite del 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Un tetto che, nella prassi, viene spesso sottovalutato dalle imprese di minori dimensioni, ma che diventa un vincolo concreto quando il monte salari cresce insieme al numero dei dipendenti.

WELFARE AZIENDALE: AUTOMATICO DA CCNL O DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA

Il regime contabile dei premi di welfare cambia a seconda della fonte che li origina. Se il beneficio è previsto direttamente da un contratto collettivo nazionale, la relativa spesa si contabilizza come un ordinario costo per il personale, senza necessità di uno stanziamento preventivo a fondo. Se invece l'erogazione discende da una delibera assembleare o da un regolamento aziendale unilaterale, distinto dal CCNL, si rende opportuno costituire un apposito fondo, alimentato con accantonamenti periodici, da cui attingere man mano che il beneficio viene erogato ai dipendenti. Questa distinzione ha conseguenze anche sul piano della certezza e determinabilità del costo richiesta dall'art. 109 del Tuir ai fini della deduzione fiscale.

GLI OMAGGI AI DIPENDENTI

I beni ceduti gratuitamente ai dipendenti in occasione di ricorrenze o festività, come i tradizionali cesti natalizi, non si qualificano come spese di rappresentanza ma restano costi per il personale a tutti gli effetti: sono quindi deducibili integralmente, senza i limiti di congruità e rappresentatività previsti dall'art. 108 del Tuir per gli omaggi a clienti. Sotto il profilo Iva, invece, l'imposta assolta sull'acquisto di beni di valore unitario superiore a 50 euro destinati a essere ceduti gratuitamente resta indetraibile, in quanto l'operazione non rientra nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa; per i beni di valore pari o inferiore a 50 euro, la detrazione Iva è invece ammessa.

DISTACCO DI PERSONALE: LA RIFORMA IVA DEL 2025

Un cambiamento di rilievo riguarda il distacco di personale tra imprese, disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003. Fino al 2024, il rimborso del costo del lavoro corrisposto dalla distaccataria alla distaccante era considerato fuori campo Iva, per effetto dell'art. 8, comma 35, della legge 67/1988. Questa disposizione, tuttavia, è stata abrogata dall'art. 16-ter del D.L. 131/2024, convertito con la legge 166/2024, in recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-94/19, che aveva ritenuto tale esclusione incompatibile con la direttiva Iva quando il distacco costituisce, in sostanza, una prestazione di servizi a titolo oneroso. Dal 1° gennaio 2025 il rimborso del costo del distacco è quindi, salvo casi particolari, rilevante ai fini Iva, con una clausola di salvaguardia per i comportamenti tenuti in conformità alla previgente disciplina fino a tale data. Le imprese che utilizzano contratti di distacco devono perciò rivedere la fatturazione dei riaddebiti, verificando caso per caso se il distacco presenti i caratteri di onerosità che ne comportano l'assoggettamento a imposta.

L'AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

Il premio Inail segue il meccanismo dell'autoliquidazione: entro il 28 febbraio di ogni anno l'impresa deve presentare la denuncia delle retribuzioni corrisposte nell'anno precedente, calcolando il conguaglio tra il premio anticipato e quello effettivamente dovuto in base ai tassi di rischio delle lavorazioni svolte. Il pagamento può avvenire in un'unica soluzione entro il 16 febbraio, oppure in quattro rate trimestrali, con applicazione di un tasso di interesse per la rateazione (pari al 3,41% per le rate successive alla prima nell'anno di riferimento più recente). Un aspetto spesso trascurato è che le variazioni del tasso medio di tariffa, comunicate dall'Inail sulla base dell'andamento infortunistico aziendale, possono incidere in modo significativo sull'importo del premio degli anni successivi, rendendo utile un monitoraggio costante della sinistrosità.

PERCHÉ LA LETTURA PER SOTTOVOCE CONTA

Guardare alla sola voce B9 aggregata rischia di appiattire dinamiche molto diverse tra loro: un aumento della B9b, oneri sociali, a fronte di una B9a stabile può segnalare un incremento delle aliquote contributive o un cambio di inquadramento del personale, mentre una crescita della B9c isolata riflette semplicemente l'aumento delle retribuzioni maturate nell'anno. Distinguere le componenti aiuta a capire se il costo del lavoro sta crescendo per ragioni strutturali, normative o meramente dimensionali.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/costi-per-il-personale-voce-b9-bilancio/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

Come avviare attività di impresa di pulizia: requisiti, adempimenti e reverse

Codici ATECO 2025, SCIA, requisiti morali e la disciplina del reverse charge IVA sui servizi di pulizia relativi a edifici, in scadenza al 2026. Codici ATECO 2025, SCIA, requisiti morali e la disciplina del reverse charge IVA sui servizi di pulizia relativi a edifici, in scadenza al 2026. Le imprese di pulizia operano quasi sempre tramite contratti di appalto di servizi, disciplinati dagli artt. 1655 e seguenti del Codice civile, e si muovono in un perimetro fiscale caratterizzato da una particolarità non trascurabile: il meccanismo del reverse charge sulle prestazioni relative a edifici, che sposta l'onere del versamento dell'IVA dal prestatore al committente.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

IMPRESE.

Norme chiave

L. 82/1994, Art. 17, c. 6, lett. a-ter, D.P.R. 633/1972, D.M. 274/1997.

A chi si applica

Imprese di pulizia, sanificazione, ditte individuali e committenti soggetti a IVA (proprietari o locatari di edifici).

Azione richiesta

Presentare la SCIA al Registro Imprese con codice ATECO 2025 e applicare il reverse charge IVA per le prestazioni su edifici verso soggetti passivi.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Inquadramento autorizzatorio con i codici ATECO 2025 e corretta applicazione dell'inversione contabile IVA per i servizi di pulizia relativi a fabbricati.
- 💡 **Impatto operativo:** Fatturazione senza applicazione dell'IVA con dicitura di inversione contabile ex art. 17 comma 6 lett. a-ter DPR 633/1972 verso clienti partita IVA.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: per le prestazioni di pulizia su beni mobili (es. automezzi, macchinari) o verso privati consumatori si applica l'IVA ordinaria al 22%.

Codici ATECO 2025, SCIA, requisiti morali e la disciplina del reverse charge IVA sui servizi di pulizia relativi a edifici, in scadenza al 2026. Le imprese di pulizia operano quasi sempre tramite contratti di appalto di servizi, disciplinati dagli artt. 1655 e seguenti del Codice civile, e si muovono in un perimetro fiscale caratterizzato da una particolarità non trascurabile: il meccanismo del reverse charge sulle prestazioni relative a edifici, che sposta l'onere del versamento dell'IVA dal prestatore al committente. Le imprese di pulizia devono selezionare, tra i codici della classificazione ATECO 2025, quello corrispondente all'attività effettivamente svolta: 81.21.00 per la pulizia generale di edifici, 81.22.09 per le altre attività di pulizia di edifici e la pulizia specializzata, 81.23.10 per sanificazione, disinfezione e disinfestazione, 81.23.91 per la pulitura delle strade e la rimozione di neve e ghiaccio, 81.23.99 per le altre attività di pulizia non altrimenti classificate.

I CODICI ATECO 2025

Le imprese di pulizia devono selezionare, tra i codici della classificazione ATECO 2025, quello corrispondente all'attività effettivamente svolta: 81.21.00 per la pulizia generale di edifici, 81.22.09 per le altre attività di pulizia di edifici e la pulizia specializzata, 81.23.10 per sanificazione, disinfezione e disinfestazione, 81.23.91 per la pulitura delle strade e la rimozione di neve e ghiaccio, 81.23.99 per le altre attività di pulizia non altrimenti classificate.

SCIA E ADEMPIMENTI

ADEMPIMENTO	TEMPISTICA	SOGETTI A CUI È RIVOLTO
SCIA	All'avvio dell'attività	SUAP del Comune tramite ComUnica
Iscrizione Registro delle imprese (spesso in forma artigianale)	Entro 30 giorni	Camera di commercio
Apertura partita IVA	-	Agenzia delle Entrate
Iscrizione INPS	-	Sede INPS
Iscrizione INAIL	Contestuale all'inizio dell'attività, solo se con dipendenti	Sede INAIL
Istituzione dei registri contabili	All'avvio dell'attività	-

Non è invece prevista, per le imprese di pulizia in senso proprio, alcuna autorizzazione amministrativa preventiva ulteriore rispetto alla SCIA: eventuali riferimenti a procedure autorizzative diverse riguardano altri settori regolamentati (per esempio il commercio di generi di monopolio) e non trovano applicazione qui.

IL REQUISITO MORALE DI ONORABILITÀ

Per svolgere l'attività è richiesto il possesso del requisito morale previsto dall'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59: non possono avviare l'attività coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; che hanno riportato condanne definitive per delitti non colposi puniti con pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni; che hanno

riportato condanne per i delitti di cui al Libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, o per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; che hanno riportato condanne per reati contro l'igiene e la sanità pubblica; che hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per frodi nella preparazione e nel commercio di alimenti; o che sono sottoposti a misure di prevenzione antimafia o di sicurezza. In assenza di riabilitazione, il divieto dura cinque anni dalla data in cui la pena è stata scontata, o dal passaggio in giudicato della sentenza se la pena si è estinta altrimenti. Il requisito deve essere posseduto dal titolare dell'impresa individuale (o da un soggetto preposto, possibilità introdotta dal D.Lgs. n. 147/2012) oppure, per le società, dal legale rappresentante e dagli altri soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del Dpr 3 giugno 1998, n. 252.

IL REVERSE CHARGE SUI SERVIZI DI PULIZIA RELATIVI A EDIFICI

L'aspetto più delicato per chi opera nel settore riguarda il regime IVA. Ai sensi dell'art. 17, sesto comma, lettera a-ter), del Dpr n. 633/1972, i servizi di pulizia relativi a edifici resi nei confronti di soggetti passivi IVA sono soggetti al meccanismo del reverse charge interno: il fornitore emette fattura senza addebito d'imposta, mentre il committente integra il documento e versa l'IVA tramite il meccanismo dell'inversione contabile.

RIENTRANO NEL CONCETTO DI "EDIFICIO" (CIRCOLARE 14/E/2015)	NON RIENTRANO NEL CONCETTO DI "EDIFICIO"
Fabbricati a uso abitativo e strumentali, anche di nuova costruzione, comprese le singole porzioni (es. un solo locale); edifici in corso di costruzione in categoria catastale F3; unità in corso di definizione in categoria F4	Terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, salvo che costituiscano parte integrante dell'edificio (es. piscine su terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici sui tetti)

Per individuare le prestazioni soggette al meccanismo occorre fare riferimento, paradossalmente, non alla più recente classificazione ATECO 2025 ma alla previgente ATECO 2007, richiamata espressamente dalla circolare 14/E/2015 e mai formalmente aggiornata sul punto:

CATEGORIA	CODICI ATECO 2007 RILEVANTI
Demolizione	43.11.00
Installazione di impianti relativi a edifici	43.21.01/02 (elettrici, elettronici), 43.22.01/02/03 (idraulici, gas, antincendio), 43.29.01/02/09 (ascensori, isolamento, altri lavori su edifici)
Completamento di edifici	43.31.00 (intonacatura), 43.32.01/02 (casseforti, infissi), 43.33.00 (pavimenti/muri), 43.34.00 (tinteggiatura/vetri), 43.39.01/09 (lavori edili-muratori su edifici)
Servizi di pulizia	81.21.00 (pulizia generale edifici), 81.22.02 (pulizia specializzata edifici/impianti industriali)

Ciò che conta, secondo quanto chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 13 luglio 2007, n. 172/E, è il codice ATECO della prestazione effettivamente resa, indipendentemente dal codice attività con cui il fornitore risulta registrato ai fini IVA: se un'impresa svolge sistematicamente attività soggette a reverse charge senza averle comunicate ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del Dpr n. 633/1972, dovrà comunque applicare l'inversione contabile e provvedere all'adeguamento del proprio codice attività.

UN ESEMPIO PRATICO

Un'impresa di pulizie fattura a una società committente un servizio di pulizia generale di uffici per € 5.000. Trattandosi di un servizio di pulizia relativo a un edificio reso a un soggetto passivo IVA, la fattura viene emessa senza applicazione dell'IVA, con l'annotazione del riferimento normativo (art. 17, sesto comma, lett. a-ter, Dpr 633/1972, inversione contabile). La società committente integra la fattura con l'aliquota ordinaria del 22% ed effettua la doppia registrazione, a debito e a credito, nel proprio registro IVA, assolvendo così l'imposta in luogo del fornitore.

CHECKLIST AVVIO IMPRESA DI PULIZIA & GESTIONE REVERSE CHARGE



Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

- 1 INQUADRAMENTO ATECO 2025 & FORMA**
Scelta del codice ATECO 2025 corretto e definizione della forma giuridica (ditta individuale, S.n.c., S.r.l.).
- 2 REQUISITI MORALI & SCIA CAMERALE**
Verifica dei requisiti di onorabilità del titolare/amministratore e deposito della SCIA al Registro delle Imprese.
- 3 CONFIGURAZIONE FATTURE REVERSE CHARGE**
Impostazione del codice natura IVA N6.3 per le fatture elettroniche di pulizia fabbricati verso soggetti IVA.
- 4 GESTIONE CONTRATTI PRIVATI & BENI MOBILI**
Emissione di fattura con aliquota IVA ordinaria al 22% per pulizie di beni mobili o prestazioni verso privati.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/imprese-pulizia-requisiti-reverse-charge-come-avviare-attivita-di-impresa-di-pulizia/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

Imballaggi compostabili obbligatori: le regole per ortofrutta e ristorazione

Dall'8 agosto 2026 obbligo di compostabilità certificata per gli imballaggi di ortofrutta, ristorazione, catering e ospitalità. Il DL 143/2026, la deroga UE al regolamento PPWR e le sanzioni dal 2030. Dall'8 agosto 2026 sono in vigore in Italia nuovi obblighi sugli imballaggi monouso utilizzati per confezionare prodotti ortofrutticoli freschi, per la ristorazione e il catering, per le monoporzioni di condimenti e per il settore dell'ospitalità. Il decreto legge 7 agosto 2026 n. 143, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno, modifica il Codice dell'ambiente (decreto legislativo 152/2006) introducendo l'obbligo che queste specifiche categorie di imballaggi possano essere immesse sul mercato solo se biodegradabili e compostabili, e certificate come tali secondo lo standard tecnico riconosciuto a livello europeo, la norma UNI EN 13432.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

IMPRESE.

Norme chiave

D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Imballaggi compostabili obbligatori e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Dall'8 agosto 2026 obbligo di compostabilità certificata per gli imballaggi di ortofrutta, ristorazione, catering e ospitalità. Il DL 143/2026, la deroga UE al regolamento PPWR e le sanzioni dal 2030.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Imballaggi compostabili obbligatori: le regole per ortofrutta e ristorazione, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Dall'8 agosto 2026 sono in vigore in Italia nuovi obblighi sugli imballaggi monouso utilizzati per confezionare prodotti ortofrutticoli freschi, per la ristorazione e il catering, per le monoporzioni di condimenti e per il settore dell'ospitalità. Il decreto legge 7 agosto 2026 n. 143, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno, modifica il Codice dell'ambiente (decreto legislativo 152/2006) introducendo l'obbligo che queste specifiche categorie di imballaggi possano essere immesse sul mercato solo se biodegradabili e compostabili, e certificate come tali secondo lo standard tecnico riconosciuto a livello europeo, la norma UNI EN 13432. Non si tratta di una scelta isolata del legislatore italiano, ma dell'esercizio di una facoltà che il diritto dell'Unione europea riconosce agli Stati membri a determinate condizioni, e che imponeva tempistiche di attuazione molto strette per non essere persa.

QUALI IMBALLAGGI DEVONO DIVENTARE COMPOSTABILI

Il decreto individua quattro categorie specifiche di imballaggi monouso soggette al nuovo obbligo. Rientrano innanzitutto gli imballaggi di plastica monouso utilizzati per confezionare quantitativi inferiori a 1,5 chilogrammi di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati, la classica vaschetta o il sacchetto in cui si trovano, ad esempio, pomodorini o insalata già lavata al supermercato. Rientrano poi gli imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al

consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, quindi i contenitori utilizzati direttamente all'interno di ristoranti, bar, hotel e servizi di catering per servire cibi e bevande ai clienti.

La terza categoria riguarda gli imballaggi contenenti porzioni individuali di condimenti, come le monodose di conserve, salse, panna da caffè e zucchero che si trovano comunemente nei bar e nei locali di ristorazione. La quarta categoria, infine, comprende gli imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene destinati al settore ricettivo, cioè le tipiche confezioni monodose di shampoo, bagnoschiuma e altri prodotti da bagno che gli hotel mettono a disposizione degli ospiti nelle camere.

LE ESCLUSIONI: ASPORTO IMMEDIATO E STRUTTURE SANITARIE

Il decreto prevede due esclusioni esplicite dall'ambito di applicazione della nuova disciplina. Restano fuori dall'obbligo di compostabilità gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato, senza necessità di ulteriori preparazioni: chi acquista un pasto già pronto da portare via, quindi, non vede applicarsi questa specifica regola sui contenitori utilizzati. È esclusa inoltre la categoria degli imballaggi necessari a garantire la sicurezza e l'igiene in strutture dove vige un requisito medico di cura individuale, come ospedali, cliniche o residenze sanitarie

assistenziali, dove esigenze di natura sanitaria prevalgono sull'obiettivo ambientale della norma.

PERCHÉ LA TEMPISTICA ERA DECISIVA: LA DEROGA DEL REGOLAMENTO UE SUGLI IMBALLAGGI

La rapidità con cui il decreto è stato approvato ed è entrato in vigore non è casuale, ma risponde a una condizione posta dal diritto dell'Unione europea. Il regolamento UE 2025/40, noto con l'acronimo PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation, il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), stabilisce come regola generale che gli imballaggi debbano rispettare requisiti di riciclabilità. L'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento consente tuttavia agli Stati membri di applicare, in alternativa, criteri di compostabilità per specifiche categorie di imballaggi, a condizione che il Paese disponga di sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica dei rifiuti sufficientemente sviluppati sul proprio territorio.

Per potersi avvalere di questa facoltà derogatoria, che l'Italia ha ritenuto più adatta al proprio sistema di gestione dei rifiuti organici, particolarmente sviluppato rispetto alla media europea, era necessario che la normativa nazionale entrasse tempestivamente in vigore in coincidenza con l'applicazione del regolamento stesso, fissata al 12 agosto 2026. Il decreto legge 143/2026, pubblicato il 7 agosto ed entrato in vigore l'8 agosto, ha quindi anticipato di pochi giorni quella scadenza, permettendo all'Italia di collocarsi stabilmente nel regime derogatorio previsto dal PPWR anziché ricadere nella regola generale della riciclabilità, che per queste categorie di imballaggi sarebbe risultata più complessa da rispettare vista la loro natura di piccoli formati monouso spesso a diretto contatto con alimenti.

LA CERTIFICAZIONE RICHIESTA: LO STANDARD UNI EN 13432

Per essere considerati conformi al nuovo obbligo, gli imballaggi rientranti nelle categorie indicate devono risultare certificati secondo la norma tecnica UNI EN 13432, lo standard europeo che definisce i requisiti per la

compostabilità industriale degli imballaggi, oppure secondo uno standard equivalente riconosciuto a livello europeo. Questa certificazione attesta che il materiale si decompone completamente in un impianto di compostaggio industriale entro tempi e con caratteristiche predefinite, senza lasciare residui tossici nel compost prodotto. Le imprese che producono, importano o commercializzano imballaggi rientranti in queste categorie dovranno quindi verificare, insieme ai propri fornitori, che i materiali utilizzati siano già certificati secondo questo standard, oppure avviare per tempo il processo di certificazione presso gli organismi competenti.

SANZIONI DAL 2030: UN PERIODO TRANSITORIO DI QUATTRO ANNI

Il decreto prevede sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 2.500 e 25.000 euro per chi viola l'obbligo di compostabilità sugli imballaggi rientranti nel perimetro della norma. L'importo massimo della sanzione può salire fino a quattro volte il limite ordinario, quando la violazione riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore complessivo supera il 10% del fatturato del soggetto trasgressore: una soglia pensata per colpire con maggiore severità le violazioni sistematiche o di dimensioni particolarmente rilevanti rispetto all'attività economica dell'impresa.

Va sottolineato un aspetto importante per le imprese interessate: pur essendo il decreto già in vigore dall'8 agosto 2026, le sanzioni per la violazione dell'obbligo di compostabilità si applicheranno solo a partire dal 1° gennaio 2030. Il legislatore ha quindi previsto un periodo transitorio di oltre tre anni, durante il quale produttori, importatori e utilizzatori di questi imballaggi potranno adeguare le proprie filiere di approvvigionamento, esaurire le scorte di imballaggi non conformi già acquistate e riorganizzare i propri processi produttivi o di acquisto senza il rischio immediato di sanzioni. Le imprese del settore ortofrutticolo, della ristorazione, del catering e dell'ospitalità farebbero comunque bene a non rimandare l'adeguamento agli ultimi mesi disponibili, considerato che la riconversione delle filiere di imballaggio, specialmente per chi utilizza grandi volumi, richiede tempi organizzativi non trascurabili.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/imballaggi-compostabili-obbligo/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

Snc revocabile amministratore che non presenta il rendiconto ai soci

Il Tribunale di Venezia, con provvedimento del 4 agosto 2025, ha revocato l'amministratore di una società in nome collettivo per non avere predisposto e comunicato il rendiconto annuale all'altro socio. La decisione chiarisce due punti pratici rilevanti per le società di persone. Primo: il rendiconto non è un adempimento facoltativo o subordinato a una richiesta del socio, ma un dovere periodico dell'amministratore, la cui omissione integra giusta causa di revoca ai sensi dell'articolo 2259 del codice civile. Secondo: il socio che ha impugnato la propria esclusione e ne ha ottenuto la sospensione resta legittimato ad agire contro l'amministratore, perché il rapporto sociale si considera provvisoriamente ripristinato.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

SOCIETÀ DI CAPITALI.

Norme chiave

D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Snc revocabile amministratore che non presenta il rendiconto ai soci e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Il Tribunale di Venezia, con provvedimento del 4 agosto 2025, ha revocato l'amministratore di una società in nome collettivo per non avere predisposto e comunicato il rendiconto annuale all'altro socio.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Snc revocabile amministratore che non presenta il rendiconto ai soci, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Il Tribunale di Venezia, con provvedimento del 4 agosto 2025, ha revocato l'amministratore di una società in nome collettivo per non avere predisposto e comunicato il rendiconto annuale all'altro socio. La decisione chiarisce due punti pratici rilevanti per le società di persone. Primo: il rendiconto non è un adempimento facoltativo o subordinato a una richiesta del socio, ma un dovere periodico dell'amministratore, la cui omissione integra giusta causa di revoca ai sensi dell'articolo 2259 del codice civile. Secondo: il socio che ha impugnato la propria esclusione e ne ha ottenuto la sospensione resta legittimato ad agire contro l'amministratore, perché il rapporto sociale si considera provvisoriamente ripristinato. Il caso tocca anche il rapporto tra clausola arbitrare e tutela cautelare, confermando che la competenza sulle misure urgenti resta al giudice ordinario finché gli arbitri non sono stati nominati. Per amministratori e soci di s.n.c. e s.a.s. la pronuncia offre indicazioni operative precise su come e quando va formato il rendiconto.

LA VICENDA DECISA DAL TRIBUNALE DI VENEZIA

Il caso nasce da un ricorso cautelare presentato da un socio di una società in nome collettivo contro l'altro socio, titolare dei poteri di amministrazione. Il ricorrente chiedeva la revoca giudiziale dell'incarico gestorio, lamentando che l'amministratore non gli avesse mai fornito il rendiconto degli

esercizi sociali. L'amministratore convenuto si è difeso anzitutto contestando la legittimazione dell'attore: sosteneva che il ricorrente fosse già stato escluso dalla società con una delibera precedente e che, non essendo più socio, non potesse chiedere alcuna revoca. Il Tribunale ha respinto questa eccezione e, superata la questione preliminare, ha accertato l'inadempimento e disposto la revoca.

LA SOSPENSIONE DELL'ESCLUSIONE MANTIENE LA LEGITTIMAZIONE DEL SOCIO

Il socio ricorrente era stato effettivamente escluso dalla società con una delibera degli altri soci, ma aveva presentato opposizione e ottenuto la sospensione dell'esecuzione della delibera. L'articolo 2287, secondo comma, del codice civile consente proprio questo: il socio escluso può opporsi entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione, e il tribunale può sospendere l'efficacia dell'esclusione fino alla decisione definitiva sull'opposizione.

Il Tribunale di Venezia ha richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione, espresso con l'ordinanza n. 10986 del 26 aprile 2021, secondo cui questa sospensione ha natura conservativa: serve a evitare che i tempi lunghi del giudizio danneggino in modo irreversibile la posizione del socio prima che si sappia se l'esclusione era legittima. Finché la sospensione produce effetto, il rapporto sociale si considera

provvisoriamente ripristinato in tutte le sue componenti: il socio continua a maturare il diritto agli eventuali utili e, nelle società di persone, mantiene la possibilità di incidere sulla gestione. Su questa base il Tribunale ha concluso che il socio, non potendo essere trattato come definitivamente estraneo alla compagine sociale, conservava anche il diritto di chiedere la revoca giudiziale dell'amministratore per giusta causa. La regola pratica è che l'opposizione sospesa non è un rimedio "congelato": produce effetti immediati sulla posizione del socio, compreso l'accesso agli strumenti di tutela previsti dalla legge.

IL RENDICONTO: FUNZIONE INFORMATIVA E DI CONTROLLO NELLE SOCIETÀ DI PERSONE

Superata la questione della legittimazione, il Tribunale ha esaminato il merito della domanda, incentrata sulla mancata predisposizione del rendiconto. Nelle società di persone il rendiconto è il documento con cui l'amministratore riepiloga, alla fine di ogni esercizio, i risultati economici e le principali operazioni compiute. L'articolo 2261 del codice civile riconosce ai soci che non partecipano all'amministrazione tre diritti collegati: ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali, consultare i documenti relativi alla gestione e ottenere il rendiconto quando gli affari si compiono. Se l'attività dura più di un anno, come accade normalmente per una società in esercizio, il rendiconto deve essere presentato al termine di ciascun esercizio, salvo un termine diverso stabilito dal contratto sociale.

Il punto centrale della decisione è che questo obbligo non dipende da un'iniziativa del socio. Il Tribunale ha chiarito che la predisposizione periodica del rendiconto rientra tra i doveri ordinari dell'amministratore, che deve fornirli spontaneamente e con cadenza annuale, senza attendere una richiesta o una sollecitazione. Non basta nemmeno che i dati siano teoricamente ricavabili dalla contabilità della società: il rendiconto è un documento autonomo, riferito a un esercizio specifico, e deve essere comunicato al socio in un momento coerente con la sua funzione informativa. Un'informazione genericamente disponibile nei libri contabili non equivale, quindi, a un rendiconto regolarmente reso.

DAL RENDICONTO DIPENDE ANCHE IL DIRITTO AGLI UTILI

Il rendiconto non serve solo a informare il socio: condiziona anche l'esigibilità concreta dei suoi diritti patrimoniali. L'articolo 2262 del codice civile stabilisce che, salvo un patto diverso tra i soci, ciascuno ha diritto di percepire la propria quota di utili solo dopo l'approvazione del rendiconto. Finché il documento manca, il socio non ha modo di verificare se l'esercizio si sia chiuso in utile, di quantificare l'importo e di pretendere il pagamento.

Il Tribunale di Venezia ha richiamato su questo punto la sentenza della Cassazione n. 1261 del 25 gennaio 2016, secondo cui la mancata presentazione del rendiconto impedisce di per sé al socio di percepire gli utili e produce un

pregiudizio diretto. In questa prospettiva il danno si considera "in re ipsa": non serve dimostrare un pregiudizio ulteriore, perché la lesione coincide con l'indisponibilità stessa dello strumento necessario a esercitare il diritto. Per fare un esempio concreto: se una s.n.c. chiude l'esercizio con un utile di € 40.000 ripartito in parti uguali tra due soci, ciascuno ha diritto a € 20.000 solo dopo che il rendiconto è stato approvato; se l'amministratore non lo predispose, l'altro socio resta di fatto privato di un diritto patrimoniale già maturato, pur non potendone provare l'esatto ammontare.

LA PRODUZIONE TARDIVA IN GIUDIZIO NON SANA L'INADEMPIMENTO

Nel procedimento l'amministratore aveva prodotto alcuni rendiconti, sostenendo di avere così adempiuto al proprio obbligo. Il Tribunale ha respinto questa difesa: i documenti erano privi di data certa e non risultava provato che fossero mai stati trasmessi al socio al termine dei rispettivi esercizi. Presentarli per la prima volta nel corso della causa non dimostra, quindi, che l'obbligo fosse stato rispettato tempestivamente in passato.

La decisione fissa così una regola operativa precisa, utile per qualunque amministratore di società di persone: non basta redigere il rendiconto, occorre anche comunicarlo con modalità che ne consentano di provare la data e l'avvenuta ricezione da parte del socio (per esempio posta elettronica certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna con sottoscrizione per accettazione). Una formazione tardiva del documento non restituisce al socio il controllo che avrebbe dovuto esercitare tempestivamente né elimina il pregiudizio già subito per non aver potuto conoscere in tempo utile il risultato dell'esercizio.

QUANDO L'OMISSIONE DEL RENDICONTO DIVENTA GIUSTA CAUSA DI REVOCA

L'articolo 2259, terzo comma, del codice civile permette a ciascun socio di chiedere al giudice la revoca dell'amministratore quando ricorre una giusta causa, indipendentemente dalle modalità di nomina previste nel contratto sociale. La giusta causa non coincide con qualunque irregolarità: deve trattarsi di una condotta che viola in modo significativo i doveri di gestione o che compromette il rapporto di fiducia necessario a proseguire l'incarico.

Nel caso deciso dal Tribunale di Venezia, l'omessa predisposizione e comunicazione del rendiconto è stata considerata da sola sufficiente a integrare questa soglia, perché colpiva contemporaneamente più interessi del socio: l'informazione sull'andamento della società, il controllo sull'operato dell'amministratore e la possibilità di percepire gli utili maturati. È proprio questa pluralità di effetti pregiudizievoli, secondo il Tribunale, a rendere l'inadempimento incompatibile con la permanenza dei poteri gestori. La decisione conferma un principio già consolidato nella giurisprudenza sulle società di persone: dove il rapporto tra soci si fonda sulla fiducia reciproca più che su meccanismi di controllo formalizzati come nelle società di capitali,

l'opacità informativa dell'amministratore pesa in modo particolarmente grave.

UN PRECEDENTE PARALLELO NELLE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

La lettura data dal Tribunale di Venezia non è isolata. Anche il Tribunale di Cagliari, con un provvedimento del 19 luglio 2024 relativo a una società in accomandita semplice, ha affermato che la violazione degli obblighi propri dell'amministratore, quando incide negativamente sul carattere fiduciario del rapporto, costituisce giusta causa di revoca giudiziale ai sensi dell'articolo 2259 c.c., richiamato per le s.a.s. dagli articoli 2293 e 2315 del codice civile. Tra le condotte rilevanti il giudice cagliaritano ha incluso, insieme all'impedimento dell'accesso ai documenti di controllo, proprio l'omessa comunicazione dei bilanci e dei rendiconti ai soci non amministratori. Le due pronunce, pur riguardando tipi societari diversi, convergono su un punto: nelle società di persone l'informazione periodica ai soci non amministratori non è un adempimento di cortesia, ma un presidio strutturale del rapporto sociale, la cui violazione reiterata o grave giustifica l'allontanamento coattivo dell'amministratore infedele.

LA CLAUSOLA ARBITRALE NON BLOCCA LA TUTELA CAUTELARE

Il provvedimento affronta infine un'eccezione procedurale sollevata dall'amministratore, relativa alla clausola compromissoria contenuta nei patti sociali, che devolveva agli arbitri le controversie tra i soci. Secondo l'articolo 818 del codice di procedura civile, gli arbitri possono adottare misure cautelari solo se questo potere è stato loro attribuito espressamente, dalla convenzione arbitrale o da un atto scritto separato anteriore all'inizio del giudizio. La sola scelta di affidare agli arbitri la decisione sul merito della lite, quindi, non comporta automaticamente anche il trasferimento dei poteri cautelari.

Il Tribunale ha inoltre osservato che, prima dell'accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la competenza a decidere sulle misure urgenti resta comunque affidata al giudice ordinario. La presenza della clausola arbitrale nei patti sociali, quindi, non ha impedito al Tribunale di esaminare e accogliere la domanda cautelare di revoca. È un chiarimento utile per tutte le società di persone che inseriscono clausole arbitrali nello statuto senza disciplinare espressamente la sorte dei procedimenti d'urgenza: in assenza di una previsione specifica, la tutela cautelare resta accessibile davanti al

giudice ordinario nella fase che precede la costituzione del collegio arbitrale.

CHE COSA DEVONO FARE AMMINISTRATORI E SOCI

La pronuncia offre indicazioni pratiche immediate, riassunte nella tabella seguente.

SOGGETTO	OBBLIGO O DIRITTO	RIFERIMENTO	CONSEGUENZA IN CASO DI VIOLAZIONE
Amministratore	Predisporre il rendiconto al termine di ogni esercizio, senza attendere richieste	Art. 2261 c.c.	Possibile revoca giudiziale per giusta causa
Amministratore	Comunicare il rendiconto con modalità che ne provino data e ricezione	Art. 2261 c.c.	Il documento tardivo o non provato non sana l'inadempimento pregresso
Socio non amministratore	Diritto a percepire gli utili solo dopo l'approvazione del rendiconto	Art. 2262 c.c.	In assenza di rendiconto, il danno da mancata percezione è "in re ipsa"
Socio escluso con delibera sospesa	Conserva la legittimazione ad agire come socio a tutti gli effetti	Art. 2287, comma 2, c.c.	Può chiedere la revoca dell'amministratore finché la sospensione è efficace
Qualsiasi socio	Può chiedere al giudice la revoca dell'amministratore per giusta causa	Art. 2259, comma 3, c.c.	Revoca giudiziale indipendente dalle regole di nomina statutarie

Per gli amministratori di s.n.c. e s.a.s. il messaggio operativo è chiaro: predisporre il rendiconto ogni anno senza aspettare che il socio lo chieda, e conservare la prova dell'invio. Per i soci non amministratori, la decisione ricorda che l'assenza del rendiconto non è un disagio da tollerare, ma un inadempimento azionabile in via cautelare, con effetti che possono arrivare fino alla revoca dell'amministratore.

⚠ AVVERTENZA & CRITICITÀ OPERATIVA

La materia della revoca per giusta causa nelle società di persone è tuttora oggetto di approfondimento in sede di legittimità. Con l'ordinanza interlocutoria n. 15479 del 21 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha rimesso alla pubblica udienza una questione distinta ma collegata all'articolo 2259, terzo comma, del codice civile: se l'opposizione esercitata da un socio amministratore, nell'ambito di un'amministrazione disgiuntiva, possa integrare di per sé giusta causa di revoca. Non riguarda direttamente l'omissione del rendiconto, ma conferma che i confini della giusta causa nelle società di persone sono un terreno ancora in evoluzione, su cui vale la pena mantenere l'attenzione nei prossimi mesi.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/snc-revocabile-amministratore/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

Differenziali positivi dei crediti d'imposta: la versione definitiva e l'effetto sui contributi

Il decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 148/2026) riscrive la tassazione dei differenziali positivi sui crediti d'imposta acquistati dai professionisti: restano nel reddito di lavoro autonomo, con possibili riflessi sulla base contributiva e un rischio di decadenza del concordato preventivo biennale per chi presenta la dichiarazione integrativa 2024. Il decreto legislativo correttivo 7 agosto 2026 n. 148, il cosiddetto decreto Omnibus, quarto correttivo della riforma fiscale, ha chiuso definitivamente la disciplina della tassazione dei differenziali positivi realizzati dai professionisti sui crediti d'imposta acquistati sul mercato.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

PROFESSIONISTI.

Norme chiave

D.Lgs. 241/1997, TUIR D.P.R. 917/1986, Circolare INPS 2026.

A chi si applica

Imprese, professionisti e intermediari acquirenti di crediti d'imposta ceduti a sconto.

Azione richiesta

Verificare la corretta qualificazione contabile e previdenziale dei proventi realizzati dalla compensazione dei crediti d'imposta acquistati.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- Cosa cambia:** Chiarito il regime di tassazione e l'impatto contributivo sui differenziali positivi derivanti dall'acquisto di crediti agevolativi.
- Impatto operativo:** Definizione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dei contributi previdenziali sui margini di realizzo da crediti.
- Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare attentamente la posizione INPS per evitare recuperi contributivi e sanzioni per omessa contribuzione sui proventi finanziari.

Il decreto legislativo correttivo 7 agosto 2026 n. 148, il cosiddetto decreto Omnibus, quarto correttivo della riforma fiscale, ha chiuso definitivamente la disciplina della tassazione dei differenziali positivi realizzati dai professionisti sui crediti d'imposta acquistati sul mercato. Rispetto allo schema iniziale, che nella versione sottoposta ai pareri parlamentari aveva spostato la materia tra i redditi diversi, il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale riporta questi proventi nel reddito di lavoro autonomo, con una conseguenza a cui il dibattito tecnico ha dedicato finora poca attenzione: il possibile rilievo di questi importi ai fini della base imponibile previdenziale, un aspetto che la norma non chiarisce in modo esplicito e che ciascun professionista dovrebbe verificare con la propria Cassa prima di darlo per scontato in un senso o nell'altro. A questo si aggiunge un rischio operativo concreto per chi sceglie di applicare le nuove regole retroattivamente al 2024, perché la dichiarazione integrativa necessaria per farlo può far decadere la proposta di concordato preventivo biennale già accettata per il 2025 e il 2026.

UN PERCORSO LEGISLATIVO CHE HA CAMBIATO COLLOCAZIONE AI DIFFERENZIALI

La materia riguarda i professionisti che acquistano sul mercato crediti d'imposta, tipicamente quelli nati dai bonus edilizi, a un prezzo inferiore al loro valore nominale. Quando il titolo viene poi ceduto a terzi a un corrispettivo superiore al

prezzo di acquisto, o utilizzato in compensazione nel modello F24 per un importo che eccede quanto pagato per acquistarlo, si genera un differenziale positivo: la domanda che si trascina da anni è come tassarlo. Lo decreto correttivo, nella versione licenziata dal Consiglio dei ministri e sottoposta all'esame di Camera e Senato per i pareri parlamentari, aveva ampliato la portata della norma fino a ricondurre questi proventi tra i redditi diversi dell'articolo 67 del TUIR, una collocazione che avrebbe potuto interessare, in astratto, qualunque contribuente e non solo i professionisti. Nel passaggio parlamentare quella soluzione è stata abbandonata: il testo definitivo, con l'articolo 3 del decreto 148/2026, che integra l'articolo 54 del TUIR con il nuovo comma 3-quater, riporta la disciplina nel perimetro del reddito di lavoro autonomo, applicabile soltanto a chi esercita in via abituale un'arte o una professione.

DUE FATTISPECIE DISTINTE: CESSIONE E COMPENSAZIONE

Il comma 3-quater individua due situazioni che vanno tenute separate. La prima riguarda il differenziale positivo da cessione: si verifica quando il professionista, titolare del credito d'imposta acquistato a sconto, decide di cederlo a terzi in tutto o in parte a un corrispettivo superiore al costo sostenuto per acquistarlo. La seconda riguarda il differenziale positivo da compensazione: si verifica quando il professionista utilizza direttamente in F24 il credito acquistato a sconto, per un importo che supera quanto pagato al

cedente. In questo secondo caso la norma stabilisce che il differenziale rileva fiscalmente in proporzione alle somme via via compensate in ciascun periodo d'imposta, e non tutto insieme nell'anno di acquisto: una scelta che evita gli squilibri reddituali che si sarebbero prodotti applicando un criterio di cassa puro concentrato su un solo esercizio.

L'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 26% E PERCHÉ NON BASTA A CHIUDERE IL CONTO

Il nuovo comma 3-quinquies dell'articolo 54 del TUIR stabilisce che questi differenziali positivi non concorrono al reddito complessivo soggetto a IRPEF secondo le aliquote ordinarie, ma scontano un'imposta sostitutiva del 26%, la stessa prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 461/1997 per le rendite finanziarie. L'imposta si versa insieme al saldo delle imposte sui redditi risultante dalla dichiarazione. Fin qui la disciplina fiscale sembra chiudere il tema con un meccanismo lineare, in linea con quanto già emerso nella fase di elaborazione del decreto. Ma la scelta di mantenere questi proventi dentro l'articolo 54, cioè dentro il reddito di lavoro autonomo, invece di spostarli tra i redditi diversi, ha una conseguenza che va oltre il piano fiscale e che i professionisti devono considerare con attenzione.

IL POSSIBILE DOPPIO BINARIO FISCALE- PREVIDENZIALE

Restando nel perimetro del reddito di lavoro autonomo, i differenziali positivi potrebbero continuare a essere rilevanti anche ai fini della determinazione della base imponibile previdenziale, in applicazione del principio di onnicomprensività dell'articolo 54 comma 1 del TUIR, secondo cui concorre al reddito professionale tutto ciò che deriva dall'esercizio dell'attività, salvo le eccezioni espressamente previste. Le principali Casse di previdenza dei professionisti calcolano infatti il contributo soggettivo dovuto sul reddito professionale netto risultante dalla dichiarazione fiscale: se il differenziale concorre a formare quel reddito, concorrerebbe anche alla base su cui si calcolano i contributi. Il punto, però, non è affatto scontato: il nuovo comma 3-quinquies sottrae il differenziale al reddito complessivo IRPEF, e non è chiaro se le singole Casse, nei propri regolamenti e nella prassi applicativa, considerino rilevante ai fini contributivi un importo che non transita più tra i redditi tassati in via ordinaria. Un precedente in senso opposto esiste: nel regime forfettario, dove il reddito è ugualmente sottratto al reddito complessivo, è stata necessaria una norma ad hoc (l'articolo 1 comma 64 della legge 190/2014) per renderlo comunque rilevante ai fini previdenziali. Per i differenziali positivi sui crediti d'imposta una disposizione analoga non risulta, il che rende la questione aperta: il professionista deve tenerne conto nella pianificazione, ma la verifica va fatta con la propria Cassa caso per caso, prima di dare per scontato un doppio binario che oggi è un'ipotesi interpretativa e non un dato certo. Se la materia fosse rimasta tra i redditi diversi, come nella versione poi abbandonata, quei proventi sarebbero stati con ogni probabilità estranei alla base previdenziale: la scelta finale

del legislatore di mantenerli nell'articolo 54, quindi, non è solo una questione di inquadramento fiscale, ma apre un interrogativo sull'importo dei contributi dovuti alla propria Cassa che meriterebbe un chiarimento ufficiale.

PROFILO	TRATTAMENTO
IRPEF ordinaria	Il differenziale positivo non vi concorre: esce dal reddito complessivo
Imposta sostitutiva	26% sul differenziale, versata a saldo con le imposte sui redditi
Base imponibile previdenziale (Cassa di appartenenza)	Potrebbe concorrervi, per il principio di onnicomprensività dell'art. 54 comma 1 TUIR: la norma non lo chiarisce espressamente, verificare con la propria Cassa

LA DECORRENZA E L'OPZIONE RETROATTIVA AL 2024

Le nuove regole si applicano ai crediti d'imposta acquistati dal 12 agosto 2026, data di entrata in vigore del decreto Omnibus. Per i crediti acquistati precedentemente restano invece applicabili i principi elaborati dall'Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello n. 171 del 2025 e n. 6 del 2026, fondate sul principio di cassa puro. Il decreto offre però ai professionisti la facoltà di applicare le nuove regole anche ai crediti acquistati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e fino all'entrata in vigore del provvedimento, presentando una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2 comma 8 del DPR 322/1998, in modo da allineare il reddito dichiarato per il 2024 alle nuove disposizioni. È un'opzione utile per chi, applicando in passato l'imponibilità integrale al valore nominale secondo le indicazioni allora vigenti, ha versato più imposte di quante ne dovrebbe secondo le regole ora in vigore, anche se la norma esclude in ogni caso il rimborso delle maggiori imposte già pagate.

IL RISCHIO NASCOSTO: LA DECADENZA DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Questa possibilità di rettifica retroattiva del 2024 nasconde però un'insidia per i professionisti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2025-2026. Presentare una dichiarazione integrativa che modifica in modo sostanziale il reddito 2024 dichiarato può infatti alterare i dati sulla base dei quali era stata elaborata la proposta di concordato accettata dal contribuente. Per il biennio 2025-2026, le modifiche ai dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta restano causa di decadenza del concordato quando la nuova proposta, ricalcolata sui dati modificati, risulta superiore di oltre il 30% rispetto a quella originaria. Il rischio è quindi concreto per i professionisti che hanno realizzato differenziali positivi significativi nel 2024 e che intendono avvalersi della facoltà di applicazione retroattiva: prima di presentare la dichiarazione integrativa conviene sempre simulare l'effetto della rettifica sul calcolo della proposta di concordato, per evitare di far cadere un'adesione già consolidata. Le modifiche introdotte dal decreto Omnibus all'articolo 22 del decreto legislativo 13/2024, che regola proprio le cause di decadenza del concordato, trovano invece applicazione soltanto a partire dal

biennio 2026-2027: per il biennio in corso restano dunque valide le regole previgenti sulla soglia del 30%.

CHE COSA DEVONO VERIFICARE I PROFESSIONISTI INTERESSATI

Chi ha acquistato crediti d'imposta a sconto negli ultimi anni, in particolare crediti da bonus edilizi ex articolo 121 del decreto legge 34/2020, dovrebbe ricostruire, operazione per operazione, l'ammontare acquistato, la quota già ceduta o utilizzata in compensazione e il differenziale effettivamente maturato in ciascun periodo d'imposta. Per le operazioni successive al 12 agosto 2026 la disciplina si applica

automaticamente, con l'imposta sostitutiva del 26% e la possibile rilevanza previdenziale del differenziale, da verificare con la propria Cassa. Per le operazioni pregresse, relative al 2024 e ai primi mesi del 2025 fino alla data di entrata in vigore, la scelta di aderire retroattivamente alle nuove regole va valutata caso per caso, tenendo conto sia del possibile risparmio fiscale sia del possibile effetto sui contributi dovuti alla Cassa di previdenza (da chiarire con l'ente di appartenenza, perché la norma non lo definisce espressamente), e soprattutto verificando in anticipo se la rettifica del reddito 2024 possa mettere a rischio un concordato preventivo biennale già in corso.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/differenziali-positivi-crediti-imposta-lavoro-autonomo-previdenza/> →

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?

Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.

RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →

AGENDA OPERATIVA DELLO STUDIO

Pianificazione Scadenze • Mesi di Agosto – Settembre 2026

SCADENZIARIO FISCALE, PREVIDENZIALE & SOCIETARIO

Riepilogo organico dei principali adempimenti tributari, contributivi e delle comunicazioni obbligatorie per imprese, professionisti ed enti sportivi.

20
AGOSTO
2026
GIOVEDÌ**Versamenti F24 Unificati (IVA, Ritenute e Contributi INPS)**

Versamento IVA mensile (luglio) e 2° trimestre 2026; ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e autonomo; contributi previdenziali INPS e gestione separata.

Destinatari: Imprese, Professionisti, Datori di lavoro e Sostituti d'Imposta.**Modalità:** Modello F24 telematico • Codici 6007, 6032, 1001, 1040, DM10.**25**
AGOSTO
2026
MARTEDÌ**Elenchi Intrastat Mensili**

Presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel mese di luglio verso soggetti UE.

Destinatari: Operatori intracomunitari con obbligo mensile.**Modalità:** Servizio telematico Agenzia delle Dogane (EDI) o Agenzia Entrate.**31**
AGOSTO
2026
LUNEDÌ**Credito Gasolio Autotrasporto 3° Trimestre & Unilav Sport**

Termine per l'invio delle domande di rimborso accise gasolio e comunicazione mensile obbligatoria dei compensi e contratti di lavoro sportivo dilettantistico (RASD).

Destinatari: Imprese di autotrasporto merci e Associazioni/Società Sportive (ASD/SSD).**Modalità:** Portale Agenzia Dogane e Monopoli • Portale Nazionale RASD.**16**
SETTEMBRE
2026
MERCOLEDÌ**Adempimenti Periodici F24 & Rata Imposte Dirette**

Versamento ritenute di agosto, IVA mensile e terza rata delle imposte sui redditi scaturite da Modello Redditi 2026 con maggiorazione dello 0,40%.

Destinatari: Tutti i contribuenti titolari di Partita IVA e società.**Modalità:** Modello F24 telematico • Codici 4001, 1668, 3801, 6008.**30**
SETTEMBRE
2026
MERCOLEDÌ**Comunicazione LIPE 2° Trimestre & Termine Conferma GSE 4.0/5.0**

Invio telematico della Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA relative al secondo trimestre 2026; chiusura termini comunicazione investimenti Transizione 4.0/5.0.

Destinatari: Tutti i soggetti passivi IVA e imprese beneficiarie di crediti d'imposta beni strumentali.**Modalità:** Canale Entratel/Fisconline • Modello LIPE 2026 • Portale GSE.**Servizio Assistenza Scadenze dello Studio:** La nostra segreteria e i professionisti dell'area contabile sono a disposizione per la verifica dei modelli F24, il rilascio dei visti di conformità e la predisposizione tempestiva delle deleghe di pagamento telematiche.



STUDIO SABATINO PIZZANO

**DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E
DELLA SOSTENIBILITÀ**

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

SEDE DI AVELLINO

C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

SEDE DI VENTICANO

Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

Email: info@studiopizzano.it

Web: www.studiopizzano.it

Partita IVA: IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

Il Quotidiano Fiscale: Sintesi rassegna mattutina.

La Settimana Fiscale: Dossier e analisi in PDF del sabato.

Blog & Video Guide: Approfondimenti su studiopizzano.it.

ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE



Ricevi gratuitamente ogni mattina **Il Quotidiano Fiscale** e ogni sabato **La Settimana Fiscale** via email.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →



PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE



ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.



FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOCIETARIO

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).



DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.



REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSR)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.



CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA



DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA



SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA →